

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 OTTOBRE 2016**

L'anno duemilasedici, addì 28 del mese di ottobre, alle ore 9,30, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 145962 pos. II/8 del 21 ottobre 2016 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato dalle note prott. nn. 146778, 148156 e 149231 rispettivamente del 24, 25 e 27 ottobre 2016:

- 1) Comunicazioni
- 1bis) Aumento dotazione Scuola di Architettura
- 2) Convenzione tra Università degli studi di Firenze e Fondazione CRUI per adesione all'accordo quadro tra CRUI e ORACLE
- 3) Art. 12, c. 4 Statuto dell'Università degli Studi di Firenze- Adempimenti - Prof. Andrea Arnone
- 4) Art. 12, c. 4 Statuto dell'Università degli Studi di Firenze- Adempimenti - Prof. Marco Bindi
- 5) Sottoscrizione definitiva Ipotesi di Accordo integrativo/decentrato per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2 comma 2 Legge n. 146/90, come modificata dalla Legge n. 83/2000 e dalla Legge n. 182/2015, per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero nell'Università degli studi di Firenze, sottoscritto in data 21 luglio 2016
- 6) Sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo siglate il 10 ottobre 2016 relative a:
 1. ipotesi di accordo per la destinazione di parte delle risorse variabili che hanno incrementato il fondo trattamento accessorio anno 2015, ancora da regolare - Fondo anno 2015 – “coda” contrattuale;
 2. ipotesi di accordo “Progetti Speciali di innovazione tecnologica e gestionale”-Atto integrativo dell' “Accordo stipulato in data 27 gennaio 2009 relativo all'erogazione dell'indennità accessoria mensile, della produttività e del miglioramento dei servizi e delle indennità di turno, di autista, di centralinista, e di rischio radiazioni” e di destinazione di parte delle risorse variabili
- 6bis) Interventi edilizi di manutenzione straordinaria anno 2017-2019: attribuzione dell'ambito entro cui avverrà l'esecuzione e delle priorità proposte dall'Area Edilizia
- 6ter) Assegnazione di spazi al dipartimento DISPAA presso il Campus di Sesto Fiorentino allo scopo di trasferirvi attività attualmente presenti presso il Padiglione Centrale delle Cascine
- 7) Programmazione del personale docente e ricercatore – Attivazione di un posto di professore ordinario – SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”
- 8) Richiesta di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, sul "Fondo Unico" del Bilancio di Ateneo
- 9) Modifica della copertura finanziaria della proroga del contratto di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a), legge n. 240/2010, da fondi di Ateneo a fondi esterni
- 10) Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti – Modifica al Capo III bis “Mobilità”
- 11) Proposte di chiamata di Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) e b)
- 12) Proposte di chiamata di professori
- 12bis) Programmazione personale tecnico-amministrativo: determinazioni
- 13) Programma biennale di forniture e servizi ai sensi art. 21 d.lgs. 50/2016
- 14) Istituzione Rivista scientifica “SUBSTANTIA”
- 15) Nomina del Presidente del Centro Linguistico di Ateneo
- 16) Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia - modifica
- 17) Nuovo Dipartimento di riferimento amministrativo della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- 18) Nomina Presidente e Consiglio Direttivo della Firenze University Press (FUP)
- 19) Convenzione fra INAF e UNIFI
- 20) Protocollo d'Intesa tra Università di Firenze e Legacoop Toscana
- 21) Convenzione tra Università di Firenze e Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira
- 22) Protocollo d'intesa tra Università di Firenze e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
- 23) Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione: ampliamento componente
- 24) Assegnazione referenza definitiva del settore scientifico disciplinare MED/45- Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
- 24bis) Consiglio direttivo del LENS
- 25) Accordi di collaborazione per l'aggregazione di scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia

- 26) Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze" e "Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi inerente l'attività assistenziale connessa al percorso formativo dei "medici in formazione specialistica"
- 27) Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in chirurgia orale (riordinata ex DM 68/2015)
- 28) Partecipazione dell'Università degli Studi di Firenze all'Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti per corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - I.F.T.S., nelle filiere Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura, emanato dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 7981 del 29/7/2016
- 29) Modifiche dei Corsi di aggiornamento professionale in "Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro" e "Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro" per l'a.a. 2016/2017
- 30) Modifica dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Firenze e il Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD e rinnovo del contratto biennale di un lettore di scambio DAAD presso l'Università degli Studi di Firenze
- 31) Deposito della domanda di brevetto in Italia dell'invenzione "Coppa per il vuoto atta alla correzione del petto scavato e metodo per la fabbricazione di detta coppa" in co-titolarità tra l'AOU Meyer e l'Università degli Studi di Firenze
- 32) Deposito della domanda di brevetto in Italia dell'invenzione "Piattaforma di mobilità basata su veicoli elettrici con condivisione della batteria"
- 33) Deposito della domanda di brevetto in Italia dell'invenzione" Sistema di autofocus veloce e robusto per microscopi ottici" in co-titolarità tra LENS-CNR-UNIFI
- 34) Riconoscimento di Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze della società OSMES s.r.l.
- 35) Pagamento importo a seguito emissione di Debit Note a cura della Education, Audiovisual and Culture (acting under powers delegated by European Commission) inviata a Università degli studi di Firenze. Riferimento progetto VICES

OMISSIS

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

OMISSIS

Il punto 7 viene discusso dopo il punto 1, i punti 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21 e 24 vengono discussi, nell'ordine indicato, dopo il punto 12.

Il **Rettore** informa che si rende necessario ritirare dall'ordine del giorno i seguenti punti:

- punto 3 "Art. 12, c. 4 Statuto dell'Università degli Studi di Firenze- Adempimenti - Prof. Andrea Arnone", per l'assenza del prof. Arnone, impegnato a rappresentare l'Università in un importante incontro a Torino,
- punto 9 "Modifica della copertura finanziaria della proroga del contratto di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a), legge n. 240/2010, da fondi di Ateneo a fondi esterni", poiché la pratica deve essere perfezionata.

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

OMISSIS

INVERSIONE DELL'O.D.G.

OMISSIS

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE – ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO – SSD MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO"**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, e in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, n. 552 "Criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2016";
- visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2016, n. 619 "Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2016";

-
- visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
 - visto il Protocollo d'intesa di durata triennale stipulato tra l'Azienda Ospedaliero- Universitaria Careggi e l'Università degli Studi di Firenze in data 17 novembre 2014 per il reclutamento di 7 professori Associati e/o Ordinari nell'ambito della programmazione unitaria delle risorse da dedicare ad attività integrate;
 - vista l'integrazione al Protocollo d'intesa predetto in data 30 agosto 2016, come rettificato in data 7 ottobre 2016, con il quale il personale da reclutare è stato incrementato da 7 a 13 posizioni;
 - preso atto che, nell'ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2016/2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2016, questo Ateneo aveva previsto il reclutamento di un professore Ordinario per il settore concorsuale 06/H1 (Ginecologia e Ostetricia), settore scientifico-disciplinare MED/40 (Ginecologia e Ostetricia);
 - atteso che il prof. Secondo Guaschino, Ordinario per il predetto settore presso l'Università degli Studi di Trieste e in servizio presso questo Ateneo in virtù di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 240/2010, con nota del 3 agosto 2016 ha revocato “*il suo consenso a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università di Firenze a far data dal 1° novembre 2016*”;
 - tenuto conto che il medesimo professore è titolare di un incarico assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi inerente la direzione della SOD complessa di Ginecologia e Ostetricia;
 - considerato che, a seguito delle note vicende di cronaca relative alla criticità assistenziale del DAI Materno-Infantile della predetta Azienda, sono intercorse riflessioni congiunte fra Azienda e Università circa la ridefinizione necessaria degli assetti decisionali del Dipartimento per il rilancio delle attività integrate ivi espletate;
 - preso atto che in quest'ottica il Rettore, con nota del 7 ottobre 2016, ha ricordato al Direttore Generale dell'AOUC la programmazione come sopra determinata e ha richiesto se vi fossero necessità assistenziali che potessero trovare risposte nella medesima, anche attraverso un'anticipazione delle procedure di reclutamento e, nell'eventualità, di dare disponibilità alla copertura finanziaria del 50% della spesa ai sensi del Protocollo di Intesa citato;
 - vista la nota del 7 ottobre 2016 con la quale il Direttore Generale dell'AOUC, in risposta alla citata nota rettorale, ha garantito la copertura finanziaria pari al 50% della spesa, secondo le modalità previste dal Protocollo citato;
 - vista la nota dell'11 ottobre 2016 con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” ha chiesto, nelle more dell'adozione della delibera da parte del Consiglio di Dipartimento, l'attivazione di un posto di professore Ordinario, ex art. 18, comma 4, settore concorsuale 06/H1 (Ginecologia e Ostetricia), settore scientifico-disciplinare MED/40 (Ginecologia e Ostetricia);
 - visto il parere favorevole espresso con nota dell'11 ottobre 2016 dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, coreferente per il settore scientifico disciplinare, nelle more della ratifica che sarà adottata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 ottobre 2016;
 - preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2016 in merito all'“*assunzione a carico del bilancio di Ateneo dell'onere di 0.50 PuOr per ciascun posto di Professore Associato ex articolo 18, comma 4, ivi compresi quelli destinati a settori scientifico disciplinari clinici di cui ai Protocolli di Intesa con le Aziende Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer, per i quali le predette Aziende concorrono con il finanziamento del 50% del relativo costo. Il predetto intervento è limitato ad un massimo di 5 posizioni per anno, eventualmente incrementabili in base a specifiche esigenze ivi comprese quelle di Professore Ordinario, preferibilmente 1 per ciascuna Area scientifico-disciplinare di Ateneo. In assenza di specifiche richieste da parte di una o più Aree dopo il 1° novembre 2016, nel caso in cui sussistano motivate esigenze, potrebbe essere consentito ai Collegi di Area di proporre richieste di apertura bandi in un numero superiore a uno, nel limite massimo delle 5 posizioni. Detto intervento comporta l'assunzione da parte dell'Amministrazione dell'onere finanziario massimo complessivo, pari a 5 PuOr*”;
 - considerato che per i posti di professore ex art. 18, comma 4, sono state approvate due richieste pervenute dalle aree Scientifica e Tecnologica (rispettivamente per un posto di professore Associato e uno di Ordinario) e tre posizioni di professore Associato dell'Area Biomedica concertate con le Aziende Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer nell'ambito dei Protocolli di Intesa con le medesime per esigenze specifiche;
 - tenuto conto che con l'approvazione del posto in questione sarebbe superato il numero massimo previsto per il corrente anno delle posizioni ex articolo 18, comma 4, cofinanziate dall'Ateneo;
 - atteso che le Aree delle Scienze Sociali e Umanistica e della Formazione maturano un credito di una posizione ciascuna in relazione alla suddetta tipologia di reclutamento;
 - preso atto, inoltre, del cofinanziamento del 50% per le assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, previsto dai Decreti Ministeriali di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario alle Università per gli anni 2015 e 2016;
 - ritenuto, per le motivazioni suesposte, di portare da 5 a 10 per anno il numero complessivo dei posti cofinanziati dall'Ateneo per il reclutamento di professori Ordinari e Associati, ai sensi dell'art. 18, comma 4, come
-

- inizialmente proposto;
- tenuto conto che la citata posizione rientra nel quadro della concertazione fra l'Ateneo e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, per cui nessun onere aggiuntivo sarà addebitato al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" che ha richiesto l'attivazione del bando;
 - preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre 2016;
 - preso atto che i dipartimenti interessati hanno deliberato, a ratifica, parere positivo all'attivazione della procedura selettiva in questione in data successiva rispetto alla delibera del Senato Accademico;
 - considerata l'eccezionalità del caso in specie,

DELIBERA

- 1) di incrementare da 5 a 10 per anno le posizioni di professore Associato e/o Ordinario ex art. 18, comma 4, cofinanziate dall'Ateneo nell'ordine di 0.50 *PuOr*, ivi comprese quelle di cui ai Protocolli di Intesa con le Aziende Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer;
- 2) di approvare la richiesta di anticipazione dell'attivazione di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore Ordinario, ex art. 18, comma 4, per il settore concorsuale 06/H1 (Ginecologia e Ostetricia), settore scientifico-disciplinare MED/40 (Ginecologia e Ostetricia), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio".

Sul punto 1bis) dell'O.D.G. «**AUMENTO DOTAZIONE SCUOLA ARCHITETTURA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione, ritenuto opportuno acquisire sull'argomento il parere della Commissione Didattica e del Senato Accademico le cui competenze permetteranno di inquadrare la questione in un aspetto più generale delle Scuole, rinvia alla prossima adunanza l'esame della pratica.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E FONDAZIONE CRUI PER ADESIONE AD ACCORDO QUADRO TRA CRUI E ORACLE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità;
- visto il Regolamento per l'Attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la delibera della Giunta SIAF del 13 ottobre 2016;
- ritenuto conveniente sotto il profilo tecnico ed economico di aderire alla Convenzione in parola;
- tenuto conto che i prodotti in convenzione sono indispensabili per il funzionamento dei nuovi applicativi da installare a supporto dei servizi informatici per l'Ateneo;
- considerato che la Società Oracle è proprietaria e sviluppatrice dei prodotti in questione ed è l'unico soggetto in grado di fornire tali servizi,

APPROVA

l'adesione dell'Università di Firenze all'accordo quadro tra la Fondazione CRUI e Oracle Italia srl, come risulta dallo schema allegato all'originale del presente verbale (All.1), e autorizza la conseguente stipula della convenzione tra Università degli Studi di Firenze e la Fondazione CRUI, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All.2).

Sul punto 4) dell'O.D.G. «**ART. 12, C. 4 STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE- ADEMPIMENTI - PROF. MARCO BINDI**»

O M I S S I S

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO/DECENTRATO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LE ALTRE MISURE DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2 LEGGE N. 146/90, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 83/2000 E DALLA LEGGE N. 182/2015, PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, SOTTOSCRITTO IN DATA 21 LUGLIO 2016**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;
- vista la Legge 146/90, come modificata dalla legge n.83/2000;
- vista la Legge 182/2015;
- visto il CCNL Settore Università – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali (valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 4 luglio 1996);
- visto il CCNL del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008 quadriennio giuridico 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007;
- visto il successivo CCNL sottoscritto in data 12 marzo 2009 relativo al biennio economico 2008-2009;

- vista l' "Ipotesi di Accordo integrativo/decentrato per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2 comma 2 Legge n. 146/90, come modificata dalla Legge n. 83/2000 e dalla Legge n. 182/2015, per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero nell'Università degli studi di Firenze", sottoscritto in data 21 luglio 2016 tra le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale;
- vista la nota prot. n. 107825 del 26 luglio 2016 inviata al Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il verbale acquisito nella seduta odierna con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti il 25/10/2016 ha espresso parere favorevole in merito all'ipotesi di accordo;
- vista l'istruzione di pratica predisposta dall'Unità di processo "Coordinamento dello Staff di Direzione Generale – Processo Relazioni Sindacali;
- visto lo Statuto,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (All. A).

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLE IPOTESI DI ACCORDO SIGLATE IL 10 OTTOBRE 2016 RELATIVE A:**

- 1. IPOTESI DI ACCORDO PER LA DESTINAZIONE DI PARTE DELLE RISORSE VARIABILI CHE HANNO INCREMENTATO IL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015, ANCORA DA REGOLARE - FONDO ANNO 2015 – “CODA” CONTRATTUALE;**
- 2. IPOTESI DI ACCORDO “PROGETTI SPECIALI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONALE”- ATTO INTEGRATIVO DELL' ”ACCORDO STIPULATO IN DATA 27 GENNAIO 2009 RELATIVO ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ ACCESSORIA MENSILE, DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INDENNITÀ DI TURNO, DI AUTISTA, DI CENTRALINISTA, E DI RISCHIO RADIAZIONI” E DI DESTINAZIONE DI PARTE DELLE RISORSE VARIABILI.”»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;
- visto il CCNL del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008 quadriennio giuridico 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007;
- visto il successivo CCNL sottoscritto in data 12 marzo 2009 relativo al biennio economico 2008-2009;
- visto l' "Accordo sull'erogazione dell'indennità accessoria mensile, della produttività e il miglioramento dei servizi e delle indennità di turno, di autista, di centralinista e di rischio da radiazioni" siglato in data 27 gennaio 2009, e in particolare il punto 1), lettera b);
- visti gli orientamenti espressi nei pareri ARAN, MEF e DFP del 2014, in ordine alla previsione contenuta nell'art. 79, comma 5, del CCNL del 16.10.2008, che precisano che per "anno di riferimento" deve intendersi "quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria";
- visto il D.D. n. 1676 del 6 ottobre 2015 con il quale si è disposta la modifica della decorrenza giuridica delle PEO 2012 e 2013 all'anno di approvazione atti, ovvero il 1° gennaio 2015 anziché dal 1° gennaio 2012 e 1° gennaio 2013 come fissato in origine dai rispettivi avvisi di selezione;
- vista l' "Ipotesi Accordo per la destinazione di parte delle risorse variabili che hanno incrementato il fondo trattamento accessorio anno 2015, ancora da regolare - Fondo anno 2015 – “coda” contrattuale, siglata in data 10 ottobre 2016 tra le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale;
- vista l'Ipotesi di accordo "Progetti Speciali di innovazione tecnologica e gestionale"- Atto integrativo dell' "Accordo stipulato in data 27 gennaio 2009 relativo all'erogazione dell'indennità accessoria mensile, della produttività e del miglioramento dei servizi e delle indennità di turno, di autista, di centralinista, e di rischio radiazioni" e di destinazione di parte delle risorse variabili.", siglata in data 10 ottobre 2016 tra le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale;
- vista la nota prot. n. 142738 del 17 ottobre 2016 inviata al Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il verbale n. 7/2016 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere in merito alle ipotesi di accordo;
- vista l'istruzione di pratica predisposta dall'Unità di processo "Coordinamento dello Staff di Direzione Generale – Processo Relazioni Sindacali,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo allegate alla presente delibera di cui formano parte integrante (All.ti B e C).

Sul punto 6bis) dell'O.D.G. «**INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2017-2019: ATTRIBUZIONE DELL'AMBITO ENTRO CUI AVVERRÀ L'ESECUZIONE DELLE PRIORITÀ PROPOSTE DALL'AREA EDILIZIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione:

- visto quanto riportato in premessa;
- vista l'approvazione delle variazioni del piano edilizio nella seduta del 29/09/2016;
- visto che sono state analizzate e stimate le richieste pervenute all'Area Edilizia da parte dei Responsabili delle varie strutture di Ateneo e sono stati stilati 4 elenchi suddivisi per tipologia di scheda di piano e precisamente:
 1. interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione parziale che non riguardano interventi sulle strutture portanti e che pertanto rientrano nell'ambito dell'Accordo quadro-scheda 269;
 2. interventi di manutenzione straordinaria in materia di sicurezza-scheda di piano 159;
 3. interventi di manutenzione straordinaria – scheda di piano 255;
 4. interventi finanziati da INFN;
- considerato che la gara relativa all'Accordo quadro è in fase di aggiudicazione;
- considerato che è in fase di elaborazione il prossimo piano edilizio 2017/2019;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole sulle priorità assegnate agli interventi come indicati nei documenti allegati al presente verbale di cui formano parte integrante (All.ti D ed E), relativi a:
 - interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione parziale che non riguardano interventi sulle strutture portanti e che pertanto rientrano nell'ambito dell'Accordo quadro-scheda 269 (All. D);
 - interventi di manutenzione straordinaria in materia di sicurezza-scheda di piano 159 (All. E);
 - interventi di manutenzione straordinaria – scheda di piano 255 (All. E);
 - interventi finanziati da INFN (All. E);
- 2) di demandare al Dirigente dell'Area Edilizia l'attuazione della deliberazione assunta.

Sul punto 6ter) **«ASSEGNAZIONE DI SPAZI AL DIPARTIMENTO DISPAA PRESSO IL CAMPUS DI SESTO FIORENTINO ALLO SCOPO DI TRASFERIRVI ATTIVITÀ ATTUALMENTE PRESENTI PRESSO IL PADIGLIONE CENTRALE DELLE CASCINE»**

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto quanto in premessa;
- visto l'art. 34 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

DELIBERA

- a) l'assegnazione al DISPAA dei locali dell'edificio, Cod. 320.00 - Viale delle Idee, 22/26 - Sesto Fiorentino come meglio identificati con colore verde nelle planimetrie allegate al presente verbale di cui formano parte integrante (All. F), destinandoli ad accogliere i laboratori e gli studi necessari alle attività del gruppo di ricerca del DISPAA già presente nei locali dell'immobile Cod. 306.00- Via della Lastruccia n. 10 - Sesto Fiorentino nonché le attività di laboratorio presenti attualmente presso il Padiglione Centrale di Agraria (Cod. 001.00 Piazzale delle Cascine n. 18 - Firenze) e tutte le altre attività che verranno individuate di concerto con il Dipartimento allo scopo di liberare i locali non utilizzabili per attività lavorative presenti nel detto Padiglione;
- b) di assegnare contestualmente alle Unità Amministrative dell'Amministrazione centrale coinvolte, i locali di cui all'immobile Cod. 306.00 - Via della Lastruccia n. 10 - Sesto Fiorentino identificati con colore giallo nelle planimetrie allegate al presente verbale di cui formano parte integrante (All. G), allo scopo di trasferirvi le unità di personale attualmente presenti presso l'immobile Cod. 320.00- Viale delle Idee, 22/26;
- c) di affidare all'Area Edilizia, che opererà di concerto con il DISPAA e con il Servizio Prevenzione e Protezione, la progettazione e l'allestimento dei locali coinvolti per renderli funzionali alle nuove destinazioni d'uso.

Sul punto 8 dell'O.D.G. **«RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, COMMA 3, SUL "FONDO UNICO" DEL BILANCIO DI ATENE0»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D. R. 11 novembre 2014, n. 1111;
- visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 "*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*";
- vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto "*Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012*";

- considerato che la circolare citata, relativamente ai contratti attivati su “*eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo*”, richiede che nel bilancio unico di ateneo sia costituito un “*fondo unico*” in cui far confluire tali risorse e che il Consiglio di Amministrazione, previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, autorizzi l'impegno di bilancio e indichi con un'unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in caso di proroga, i soggetti interessati e il relativo importo a copertura completa dell'intera durata del contratto;
- ritenuto che per “*eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo*” possano intendersi anche le risorse residue che rimangono nella disponibilità del Dipartimento a progetto concluso e rendicontato, così come gli overheads di progetto, i finanziamenti derivanti da convenzioni conto terzi, i contributi liberali a favore della ricerca, i finanziamenti residui da convenzioni di ricerca concluse e rendicontati per i quali il finanziatore non richiede la loro restituzione, nonché le “*entrate derivanti da iscrizioni a Master*” nella disponibilità del Dipartimento;
- preso atto che il Decreto Ministeriale n. 619 del 5 agosto 2016 “*Criteri e contingente assunzionale delle Università statali anno 2016*” assegna all'Indicatore della Situazione Economica Finanziaria (ISEF) per l'anno 2015, il valore di 1,14;
- preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 aprile scorso, ha approvato il “*Bilancio Unico d'esercizio Anno 2015*” che si è chiuso con un utile pari a 1.722.056,00 euro;
- preso atto della circolare 18/2013 con la quale è stato definito che le richieste di posti di Ricercatore a valere sui suddetti fondi avrebbero dovuto essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno al fine di adempiere ai precetti ministeriali;
- vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del 30 marzo 2016, in ordine alla richiesta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue;
- preso atto che la copertura finanziaria del contratto è garantita da COAN anticipate, per un totale di euro 168.000,00, effettuate su fondi del Prof. Alberto Bosi;
- preso atto che attualmente non è stato ancora acquisito il parere preventivo richiesto dal Dipartimento all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per l'attività assistenziale;
- viste le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nelle sedute del 2 dicembre 2015, 30 marzo e 28 aprile 2016, in ordine alla richiesta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia;
- preso atto che la copertura finanziaria del contratto è garantita da COAN anticipata n. 70657 del 21 luglio 2016 per un totale di euro 117.405,00 sul Progetto “*Artropatia emofilica: dall'emartro al danno articolare*”;
- preso atto che il Dipartimento non ha individuato l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti richiesta al Ricercatore;
- ritenuto che “*l'attività documentata nell'ambito delle malattie reumatiche, in particolare l'artropatia emofilica*” individuata dal Dipartimento non possa rientrare tra i requisiti di ammissione;
- preso atto che non sono stati ancora acquisiti i pareri preventivi richiesti dal Dipartimento all'AOUC e all'Azienda USL Toscana Centro per l'attività assistenziale;
- vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia nella seduta del 20 gennaio 2016, relativa alla richiesta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione;
- tenuto conto che per l'ottima conoscenza della lingua inglese indicata dal Dipartimento non possa richiedersi la documentazione “*da attività didattica a livello universitario già condotta in lingua inglese*”;
- preso atto che la copertura finanziaria del contratto è garantita dai fondi residui del Master in Psicologia Scolastica e dei disturbi di apprendimento sul budget del Dipartimento, progetti PINT14MAST e PINT15MAST per euro 154.121,23;
- vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia nella seduta del 18 maggio 2016, relativa alla richiesta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale;
- preso atto che la copertura finanziaria del contratto è garantita dai fondi residui del TFA e del Corso Sostegno sul budget del Dipartimento - progetti 58518 TFA1415 e 58518 Sostegno 1415 - per euro 154.121,23;

- preso atto del parere favorevole reso nel merito dal Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre 2016;
- preso atto che l'Unità di Processo "Stipendi" ha comunicato che i Dipartimenti interessati hanno provveduto al trasferimento dei fondi tramite contabilizzazione su U-GOV;
- preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato chiamato a verificare il rispetto di quanto richiesto dalla circolare ministeriale 8312 del 5 aprile 2013, nella seduta del 25 ottobre 2016;
- considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti ha rinviato la trattazione dell'argomento in questione alla riunione fissata per il 18 novembre p.v.,

DELIBERA

di approvare, subordinatamente alla certificazione della copertura finanziaria da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, l'attivazione sul "*fondo unico*" di Ateneo di complessivi 4 posti di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come segue:

1) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica:

- un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue, con regime d'impegno a tempo pieno, subordinatamente all'intesa con l'Azienda Ospedaliera di riferimento;
- un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia, con regime d'impegno a tempo definito, subordinatamente all'intesa con l'Azienda Ospedaliera di riferimento;

2) Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia:

- un posto per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione, con regime d'impegno a tempo pieno;
- un posto per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale, con regime d'impegno a tempo pieno;

DA' MANDATO

agli uffici competenti di chiedere ai Dipartimenti di rivedere e/o integrare le motivazioni di carattere scientifico che determinano l'esigenza del reclutamento, i requisiti di ammissione e la tipologia dell'impegno didattico, laddove necessario.

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DI ATENEO DEI DIPARTIMENTI – MODIFICA AL CAPO III BIS "MOBILITÀ"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto rettorale 17 luglio 2013, n. 721 e modificato con Decreto rettorale, 22 novembre 2013, n. 1255;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità emanato con Decreto rettorale 8 maggio 2014, n. 405;
- visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 di rideterminazione dei macrosettori, settori concorsuali e scientifico-disciplinari;
- tenuto conto della necessità di individuare procedure più specifiche in ordine ai passaggi di Dipartimento e di settore scientifico-disciplinare dei professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo;
- preso atto del parere reso nel merito dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 6 ottobre 2016;
- ritenuto opportuno accogliere la proposta di modifica formulata dalla citata Commissione;
- preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico-Amministrativo nella seduta del 10 ottobre 2016;
- valutata l'opportunità di non accogliere le modifiche proposte dal Comitato;
- preso atto del parere favorevole al testo proposto espresso dal Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre 2016;
- preso atto che successivamente all'approvazione del Senato Accademico, anche su sollecitazioni provenienti da diverse aree di Ateneo, sono state poste all'attenzione degli Uffici interpretazioni diverse delle norme richiamate;
- rilevato che dal dettato dell'articolo 3, comma 2, del DM 855/2015 citato, ad una più attenta lettura, si deduce che il parere del CUN è obbligatorio anche in caso di parere negativo degli Organi statutari;
- considerato che in assenza di una norma specifica al riguardo parrebbe necessario acquisire il parere del CUN per qualsiasi caso di passaggio di settore scientifico-disciplinare, pur in presenza di abilitazione scientifica nazionale che comprovi la competenza del soggetto interessato nell'ambito del settore concorsuale;
- valutata l'opportunità di introdurre alla procedura per il passaggio di Dipartimento (art. 26) la previsione che le domande presentate dal 1° novembre 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017, siano disciplinate secondo la nuova procedura;
- ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, apportare al testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre ulteriori modifiche che contengono anche interventi testuali di miglior esplicitazione del contenuto normativo del provvedimento;

- ritenuto di dover sottoporre il testo, come modificato, all'approvazione definitiva del Senato Accademico nella prossima seduta del 9 novembre;
- tenuto conto della necessità, segnalata da Petrucci, di specificare al c. 7 dell'art. 27, che il COSSUM e le Aziende Ospedaliere e Sanitarie di riferimento sono chiamati ad esprimere il proprio parere per il passaggio di settore scientifico-disciplinare limitatamente ai profili assistenziali,
- ritenuto, quindi, opportuno modificare il comma 7 dell'art. 27 come segue: “[...sono chiamati ad esprimere il proprio parere in merito al passaggio, limitatamente ai profili assistenziali, anche il Comitato Consultivo della Scuola di Scienze della Salute Umana e le Aziende...],

DELIBERA

nelle more dell'acquisizione del parere del Senato Accademico del 9 novembre 2016, di approvare le modifiche apportate al Regolamento dei Dipartimenti, come risultano dal testo qui di seguito riportato.

VERSIONE PRECEDENTE	VERSIONE MODIFICATA
Capo III bis MOBILITÀ	Capo IV MOBILITÀ
Articolo 24 bis Procedure di mobilità interna	Articolo 25 Passaggio di Dipartimento
<p>1. Decorso il primo triennio di afferenza al Dipartimento, professori e ricercatori possono presentare al Rettore, dal 1° novembre al 30 giugno di ogni anno accademico, domanda di trasferimento, adeguatamente motivata, verso altro Dipartimento di Ateneo. I Direttori dei due Dipartimenti interessati entro un mese sono tenuti a convocare i rispettivi Consigli per l'espressione del relativo parere.</p> <p>2. Tenuto conto dei pareri rilasciati dai due Dipartimenti interessati e in applicazione del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti e del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Senato Accademico esprime parere motivato di accoglimento o di rigetto della domanda di trasferimento. In ogni caso il trasferimento non può pregiudicare il numero minimo di componenti necessario per la costituzione dei Dipartimenti. Il passaggio ad un Dipartimento non referente del settore scientifico disciplinare di appartenenza non è consentito, salvo casi eccezionali ed ove siano positivamente valutate le particolari motivazioni espresse nella domanda dell'interessato.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico e ai sensi del comma 2, delibera entro il successivo mese di Ottobre.</p> <p>4. In prima applicazione della nuova struttura dipartimentale, anche anteriormente al compimento del triennio di afferenza di cui all'art. 6, comma 5, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, i professori e i ricercatori possono presentare, ai sensi dei commi che precedono, domanda di trasferimento esclusivamente verso un Dipartimento di Ateneo già referente del loro settore scientifico disciplinare.</p>	<p>1. Decorso il primo triennio di afferenza al Dipartimento, professori e ricercatori a tempo indeterminato possono presentare al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti coinvolti domanda di passaggio, adeguatamente motivata, verso altro Dipartimento dell'Ateneo.</p> <p>2. Il trasferimento non può pregiudicare il numero minimo di legge previsto per il funzionamento del Dipartimento dall'art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo.</p> <p>3. Ai fini del computo della consistenza numerica del settore scientifico-disciplinare sono considerati i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato su fondi di Ateneo.</p> <p>4. Il passaggio di un singolo docente ad un Dipartimento coreferente del settore scientifico-disciplinare è consentito solo nel caso in cui la consistenza numerica dei professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare nel Dipartimento di origine rimanga non inferiore a tre nell'arco temporale di un quinquennio accademico, secondo quanto disposto dal Regolamento in materia di costituzione dei Dipartimenti.</p> <p>E' ammessa l'istanza contestuale di passaggio di tutti coloro che sono inquadrati nello stesso settore. Qualora la richiesta venga accolta, ferma restando la previsione di cui al comma 2, la referenza è assunta in via esclusiva dal Dipartimento di destinazione.</p> <p>5. Il passaggio ad un Dipartimento non referente del settore scientifico-disciplinare non è consentito, salvo il caso in cui l'istanza venga presentata contestualmente da tutti coloro che sono inquadrati nello stesso settore. Qualora la richiesta venga accolta, ferma restando la previsione di cui al comma 2, il Dipartimento di origine perde la referenza del settore che viene assunta dal Dipartimento di destinazione.</p> <p>6. Non è consentito il passaggio di Dipartimento ai Ricercatori a tempo determinato, fatta eccezione per il caso di richiesta contestuale da parte di tutti gli appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare.</p>
	Art. 26 Procedura per il passaggio di Dipartimento 1. La domanda di passaggio può essere presentata dal 1°

	<p>novembre al 30 giugno di ogni anno accademico.</p> <p>2. I Direttori dei due Dipartimenti interessati entro un mese dalla ricezione della domanda sono tenuti a convocare i rispettivi Consigli per l'espressione del relativo parere.</p> <p>3. Tenuto conto dei pareri rilasciati dai due Dipartimenti interessati e in applicazione del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti e del precedente art. 25, il Senato Accademico entro il mese di novembre esprime parere motivato di accoglimento o di rigetto della domanda di passaggio.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera entro lo stesso mese di novembre.</p> <p>5. Il passaggio di Dipartimento è disposto con provvedimento del Rettore dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>6. Le domande di passaggio presentate dal 1° novembre 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017, saranno disciplinate secondo la procedura di cui al presente articolo.</p>
<p>Articolo 24 ter Procedure a seguito di passaggio di settore scientifico-disciplinare</p> <p>1. La domanda di passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, corredata dalla indicazione del corrispettivo settore concorsuale, avanzata da parte di professori e ricercatori in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione è presentata dall'interessato ai Direttori dei Dipartimenti referenti dei settori di afferenza attuale e di destinazione, che entro un mese sono tenuti a convocare i rispettivi consigli per l'espressione del relativo parere. I Consigli valutano il profilo scientifico-didattico del docente tenendo eventualmente conto dell'oggettiva affinità dei settori.</p> <p>2. Nel caso che il trasferimento sia richiesto verso un settore che non ha altri membri in Ateneo, la domanda deve essere presentata al Direttore del Dipartimento referente del maggior numero di settori della medesima Area CUN, cui appartiene il settore al quale si richiede di afferire</p> <p>3. Il passaggio di settore è disposto in via definitiva con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del CUN. Il parere è reso da parte del CUN entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento del parere del CUN, il Rettore accoglie o rigetta la domanda, motivando l'eventuale difformità dal parere ricevuto. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 comma 4, lett. s), l'accoglimento della domanda di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare non comporta l'automatica acquisizione, da parte del Dipartimento di attuale afferenza del docente, della referenza del nuovo settore scientifico-disciplinare. Una volta disposto, in via definitiva, il passaggio di settore, il professore o ricercatore, afferisce, a domanda, da presentare al Rettore, al Dipartimento referente del</p>	<p>Articolo 27 Procedura per il passaggio di settore scientifico-disciplinare</p> <p>1. La domanda di passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, corredata dalla indicazione del corrispettivo settore concorsuale, è presentata entro il 31 marzo; il passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad un altro decorre dal 1° novembre successivo alla conclusione della procedura.</p> <p>2. La domanda, corredata dal curriculum scientifico e didattico, comprensivo dell'indicazione dell'eventuale idoneità e/o abilitazione scientifica conseguita, nonché dei corsi di insegnamento tenuti negli ultimi cinque anni accademici, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza per l'acquisizione del parere di merito.</p> <p>3. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori con la maggioranza dei presenti, tenuto conto che la seduta è valida se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>4. Qualora il Dipartimento di afferenza del docente non sia referente del settore di destinazione, prima di deliberare deve acquisire il parere del/i Dipartimento/i referente/i. Si applica al Dipartimento referente quanto previsto dal comma 3.</p> <p>5. Il Consiglio si esprime relativamente alla congruenza dell'attività scientifica degli ultimi tre anni accademici con il settore scientifico-disciplinare di destinazione e al carico didattico nel settore di inquadramento e di destinazione, nonché sul fabbisogno dell'offerta formativa relativa ad entrambi i settori.</p> <p>6. La delibera di cui al comma precedente è adottata entro sessanta giorni dalla richiesta avendo acquisito, se necessario, il parere del/i Dipartimento/i referente/i del nuovo settore scientifico-disciplinare; detto parere deve riguardare in particolare la congruenza e la qualificazione</p>

<p>nuovo settore scientifico-disciplinare.</p>	<p>dell'attività scientifica degli ultimi tre anni con il settore scientifico-disciplinare di destinazione; ove il parere non sia inviato al Dipartimento richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intende reso positivamente.</p> <p>Qualora il Dipartimento di afferenza del richiedente non esprima parere favorevole, il procedimento non ha ulteriore seguito.</p> <p>7. Qualora la procedura riguardi settori clinici e incida sull'attività assistenziale, sono chiamati ad esprimere il proprio parere in merito al passaggio, limitatamente ai profili assistenziali, anche il Comitato Consultivo della Scuola di Scienze della Salute Umana e le Aziende Ospedaliere e Sanitarie di riferimento.</p> <p>8. In caso di parere favorevole del Dipartimento, Il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al carico didattico sostenuto dall'interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta formativa.</p> <p>9. Il Senato Accademico si pronuncia sull'istanza con parere motivato sulla base degli elementi istruttori acquisiti dagli Organi competenti.</p> <p>Qualora il Senato esprima parere non favorevole il procedimento non ha ulteriore seguito.</p> <p>10. Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore/i concorsuale/i di riferimento, L'istanza, unitamente alla relativa documentazione, è inviata per il parere al CUN. salvo il caso di cui all'ultimo periodo del comma 6.</p> <p>11. Il Rettore, acquisiti i pareri resi dagli Organi di Ateneo ai sensi dei commi precedenti ed il parere del CUN, ove non risultino oggettive circostanze ostative al nuovo inquadramento, Nel caso di cui al precedente comma Il Rettore dispone in via definitiva il passaggio o il diniego come segue. Il relativo decreto è adottato:</p> <p>a) su parere conforme del CUN se la richiesta comporta l'inquadramento in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore;</p> <p>b) motivando l'eventuale difformità dal parere del CUN qualora il passaggio non comporti l'inquadramento in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore.</p> <p>Ove risultino oggettive circostanze ostative al nuovo inquadramento, il Rettore respinge con decreto motivato la domanda di passaggio.</p> <p>12. Non hanno titolo a presentare istanza di passaggio coloro che abbiano avuto valutazione negativa per il settore di destinazione nell'ultima tornata di abilitazione scientifica; non hanno titolo, altresì, coloro che non abbiano rendicontato puntualmente l'attività didattica e i ricercatori a tempo determinato.</p>
<p>Capo IV NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	<p>Capo V NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
<p>Articolo 25 Funzioni assistenziali</p>	<p>Articolo 28 Funzioni assistenziali</p>
<p>Articolo 26 Prima costituzione dei Dipartimenti</p>	<p>Articolo 29 Prima costituzione dei Dipartimenti</p>

Articolo 27 Entrata in vigore	Articolo 30 Entrata in vigore
--	--

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) E B)**»

1) Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali), settore scientifico disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), per il settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali), settore scientifico disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 875 del 3 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Marzia Cirri;
- vista la delibera in data 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica “U. Schiff” ha proposto di chiamare la dott.ssa Cirri a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Marzia CIRRI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), per il settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali), settore scientifico disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

2) Dipartimento di Lettere e Filosofia, settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il Decreto n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL/LET/12 (Linguistica Italiana) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 876 del 3 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Raffaella Setti;
- vista la delibera in data 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia ha proposto di chiamare la dott.ssa Setti a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Raffaella SETTI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL/LET/12 (Linguistica Italiana), presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

3) Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, settore concorsuale 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;

- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 1111 dell’11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 828 del 19 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Valentina Berti;
- vista la delibera in data 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” ha proposto di chiamare la dott.ssa Berti a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l’opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Valentina BERTI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

4) Dipartimento di Scienze della Terra, settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore scientifico disciplinare GEO/05 (Geologia Applicata)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 1111 dell’11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 297 del 4 aprile 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore scientifico disciplinare GEO/05 (Geologia Applicata) presso il Dipartimento di Scienze della Terra;
- visto il D.R. n. 478 del 16 giugno 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 811 del 6 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Silvia Bianchini;
- vista la delibera in data 3 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra ha proposto di chiamare la dott.ssa Bianchini a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l’opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Silvia BIANCHINI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore scientifico disciplinare GEO/05 (Geologia Applicata) presso il Dipartimento di Scienze della Terra, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

5) Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, settore concorsuale 10/A1 (Archeologia), settore scientifico disciplinare L-ANT/01 (Preistoria e Protostoria)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 1111 dell’11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 10/A1 (Archeologia), settore scientifico disciplinare L-ANT/01 (Preistoria e Protostoria) presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 814 del 9 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali

risulta idoneo il dott. Domenico Lo Vetro;

- vista la delibera in data 4 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo ha proposto di chiamare il dott. Lo Vetro a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Domenico LO VETRO a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 10/A1 (Archeologia), settore scientifico disciplinare L-ANT/01 (Preistoria e Protostoria), presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

6) Dipartimento di Scienze della Terra, settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore scientifico disciplinare GEO/04 (Geografia Fisica e Geomorfologia)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 297 del 4 aprile 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore scientifico disciplinare GEO/04 (Geografia Fisica e Geomorfologia), presso il Dipartimento di Scienze della Terra;
- visto il D.R. n. 478 del 16 giugno 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 810 del 6 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Federico Raspini;
- vista la delibera del 3 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, ha proposto di chiamare il dott. Federico Raspini a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Federico RASPINI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore scientifico disciplinare GEO/04 (Geografia Fisica e Geomorfologia), presso il Dipartimento di Scienze della Terra, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

7) Dipartimento di Architettura, settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/13 (Disegno Industriale)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/13 (Disegno Industriale) presso il Dipartimento di Architettura;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 958 del 17 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Alessandra Rinaldi;
- vista la delibera in data 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha proposto di chiamare la dott.ssa Rinaldi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Alessandra RINALDI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/13 (Disegno Industriale) presso il Dipartimento di Architettura, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

8) Dipartimento di Architettura, settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/12 (Tecnologia dell'Architettura)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/12 (Tecnologia dell'Architettura) presso il Dipartimento di Architettura;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 891 del 6 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Nicoletta Setola;
- vista la delibera in data 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha proposto di chiamare la dott.ssa Setola a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Nicoletta SETOLA a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/12 (Tecnologia dell'Architettura) presso il Dipartimento di Architettura, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

9) Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/12 (Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/12 (Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali), presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff";
- visto il D.R. n. 629 del 1 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 970 del 19 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Emiliano Carretti;
- vista la delibera in data 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" ha proposto di chiamare il dott. Carretti a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Emiliano CARRETTI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/12 (Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali), presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

10) Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia Generale), settore scientifico disciplinare MED/18 (Chirurgia Generale)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 372 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia Generale), settore scientifico disciplinare MED/18 (Chirurgia

- Generale), presso il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale;
- visto il D.R. n. 628 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
 - visto il D.R. n. 973 del 19 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Maria Novella Ringressi;
 - vista la delibera del 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, ha proposto di chiamare la dott.ssa Maria Novella Ringressi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Maria Novella RINGRESSI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia Generale), settore scientifico disciplinare MED/18 (Chirurgia Generale), presso il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

11) Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, settore concorsuale 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese), settore scientifico disciplinare SECS-P/08 (Economia e Gestione delle Imprese)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 1704 del 29 dicembre 2015 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese), settore scientifico disciplinare SECS-P/08 (Economia e Gestione delle Imprese) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa;
- visto il D.R. n. 292 del 4 aprile 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 938 del 13 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Sara De Masi;
- vista la delibera in data 25 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa ha proposto di chiamare la dott.ssa De Masi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Sara DE MASI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese), settore scientifico disciplinare SECS-P/08 (Economia e Gestione delle Imprese) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

12) Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il Decreto n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 936 del 13 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Andrea Zorzi;
- preso atto della nota del 18 ottobre 2016 con la quale il dott. Zorzi ha chiesto al Direttore di Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa di prevedere la presa di servizio dal 1° dicembre, in modo da consentirgli di recedere dal contratto di lavoro di ricercatore di tipologia a) presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con il prescritto preavviso di 30 giorni;

- vista la delibera del 25 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento predetto, valutate le necessità didattiche e di ricerca del Dipartimento stesso, ha proposto di chiamare il dott. Zorzi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto con decorrenza del contratto dal 1° dicembre;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° dicembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Andrea ZORZI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), per il settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa con decorrenza del contratto dal 1° dicembre 2016.

13) Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti", settore concorsuale 13/A5 (Econometria), settore scientifico disciplinare SECS-P/05 (Econometria)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 1704 del 29 dicembre 2015 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/A5 (Econometria), settore scientifico disciplinare SECS-P/05 (Econometria), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti";
- visto il D.R. n. 292 del 4 aprile 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 874 del 3 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione dai quali risulta idoneo il dott. Alessandro Palandri;
- preso atto della nota prot. n. 146376 del 24 ottobre 2016 con la quale il dott. Palandri ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" di posticipare la presa di servizio al 1° dicembre, a causa di esigenze lavorative concernenti i suoi attuali impegni accademici in Irlanda;
- vista la delibera del 25 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" ha proposto di chiamare il dott. Alessandro Palandri a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto a decorrere dal 1° dicembre 2016;
- verificato il quorum della predetta delibera;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Alessandro PALANDRI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/A5 (Econometria), settore scientifico disciplinare SECS-P/05 (Econometria), presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti", con decorrenza del contratto dal 1° dicembre 2016.

14) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, settore concorsuale 06/B1 (Medicina Interna), settore scientifico disciplinare MED/09 (Medicina Interna)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 372 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/B1 (Medicina Interna), settore scientifico disciplinare MED/09 (Medicina Interna) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- visto il D.R. n. 628 del 1 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 961 del 18 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Giacomo Emmi;
- vista la nota del 19 ottobre 2016 con la quale il dott. Emmi ha richiesto al Direttore di Dipartimento il differimento della presa di servizio al 1° dicembre 2016 per portare a termine l'incarico attualmente ricoperto di medico specialista presso l'USL Toscana centro;
- vista la delibera in data 24 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha proposto di chiamare il dott. Emmi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto con decorrenza del

- contratto dal 1° dicembre 2016, in considerazione della richiesta sopracitata;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° dicembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Giacomo Emmi a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/B1 (Medicina Interna), settore scientifico disciplinare MED/09 (Medicina Interna) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con decorrenza del contratto dal 1° dicembre 2016.

15) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico-disciplinare MED/16 (Reumatologia)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico-disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- visto il D.R. n. 629 del 1 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 914 del 7 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Serena Guiducci;
- vista la delibera in data 24 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ha proposto di chiamare la dott.ssa Guiducci a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Serena GUIDUCCI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico-disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

16) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, settore concorsuale 05/H2 (Istologia), settore scientifico disciplinare BIO/17 (Istologia)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 05/H2 (Istologia), settore scientifico disciplinare BIO/17 (Istologia) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 892 del 6 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Alessandro Pini;
- vista la delibera in data 24 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha proposto di chiamare il dott. Pini a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Alessandro PINI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 05/H2 (Istologia), settore scientifico disciplinare BIO/17 (Istologia) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

17) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, settore concorsuale 06/A3 (Microbiologia e Microbiologia Clinica), settore scientifico disciplinare MED/07 (Microbiologia e Microbiologia Clinica)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 1704 del 29 dicembre 2015 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/A3 (Microbiologia e Microbiologia Clinica), settore scientifico disciplinare MED/07 (Microbiologia e Microbiologia Clinica), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- visto il D.R. n. 292 del 4 aprile 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 937 del 13 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Simona Pollini;
- vista la delibera del 24 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ha proposto di chiamare la dott.ssa Simona Pollini a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Simona Pollini a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/A3 (Microbiologia e Microbiologia Clinica), settore scientifico disciplinare MED/07 (Microbiologia e Microbiologia Clinica), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

18) Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente, settore concorsuale 07/B1 (Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei e Ortofricicoli), settore scientifico disciplinare AGR/02 (Agronomia e Coltivazioni Erbacee)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 07/B1 (Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei e Ortofricicoli), settore scientifico disciplinare AGR/02 (Agronomia e Coltivazioni Erbacee) presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente;
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 843 del 23 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Roberto Ferrise;
- vista la delibera in data 26 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente ha proposto di chiamare il dott. Ferrise a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Roberto Ferrise a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 07/B1 (Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei e Ortofricicoli), settore scientifico disciplinare AGR/02 (Agronomia e Coltivazioni Erbacee) presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente, con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

19) Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini", settore concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica), settore scientifico disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica), settore scientifico disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini";

- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 893 del 6 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Omar Morandi;
- vista la delibera in data 27 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" ha proposto di chiamare il dott. Morandi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Omar Morandi a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica), settore scientifico disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini", con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

20) Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini", settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), settore scientifico disciplinare MAT/03 (Geometria)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1111 dell'11 novembre 2014;
- visto il D.R. n. 371 del 10 maggio 2016 con il quale il Rettore ha indetto, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), settore scientifico disciplinare MAT/03 (Geometria) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini";
- visto il D.R. n. 629 del 1° agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 939 del 14 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Caterina Stoppato;
- vista la delibera in data 27 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" ha proposto di chiamare la dott.ssa Stoppato a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° novembre 2016,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Caterina Stoppato a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), settore scientifico disciplinare MAT/03 (Geometria) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini", con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2016.

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORI**»

1) Dipartimento di Scienze Giuridiche, settore concorsuale 12/H3 (Filosofia del Diritto), settore scientifico disciplinare IUS/20 (Filosofia del Diritto)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei Professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 375 del 10 maggio 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 12/H3 (Filosofia del Diritto), settore scientifico disciplinare IUS/20 (Filosofia del Diritto) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- visto il D.R. n. 655 del 2 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 915 del 7 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Filippo Ruschi;
- vista la delibera del 13 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Ruschi a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Filippo RUSCHI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 12/H3 (Filosofia del Diritto), settore scientifico disciplinare IUS/20 (Filosofia del Diritto) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2016.

2) Dipartimento di Architettura, settore concorsuale 08/D1 (Progettazione Architettonica), settore scientifico disciplinare ICAR/14 (Composizione Architettonica e Urbana).

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto l'Accordo di cooperazione bilaterale e la Convenzione di partenariato tra l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) e l'Università degli Studi di Firenze per la realizzazione di una Scuola di Architettura Internazionale con sede a Fès, firmati il 26 gennaio 2016 dai Rettori delle Università interessate, alla presenza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano e del Ministro dell'Istruzione Superiore del Marocco, per l'immediata operatività;
- visto il D.R. n. 199 del 29 febbraio 2016 con il quale, al fine di garantire personale accademico presso l'École Euro-Méditerranéenne d'Architecture et d'Urbanisme di Fès, in applicazione della dichiarazione congiunta e della Convenzione di partenariato citate, sono state indette le procedure selettive richieste dal Dipartimento di Architettura, ex art. 18, comma 1, per la copertura di un posto di professore Ordinario, per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione Architettonica), settore scientifico disciplinare ICAR/14 (Composizione Architettonica e Urbana);
- visto il D.R. n. 409 del 16 maggio 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 827 del 19 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Francesco Valerio Collotti;
- vista la delibera del 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Collotti a ricoprire il posto di professore di prima fascia anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Francesco Valerio COLLOTTI a ricoprire il posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione Architettonica), settore scientifico disciplinare ICAR/14 (Composizione Architettonica e Urbana) presso il Dipartimento di Architettura, con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2016.

3) Dipartimento di Scienze Giuridiche, settore concorsuale 12/G2 (Diritto Processuale Penale), settore scientifico disciplinare IUS/16 (Diritto Processuale Penale)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 373 del 10 maggio 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/G2 (Diritto Processuale Penale), settore scientifico disciplinare IUS/16 (Diritto Processuale Penale) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- visto il D.R. n. 654 del 2 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 894 del 6 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la prof.ssa Carlotta Conti;
- vista la delibera del 13 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la prof.ssa Conti a ricoprire il posto di professore di prima fascia anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Carlotta CONTI a ricoprire il posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 12/G2 (Diritto Processuale Penale), settore scientifico disciplinare IUS/16 (Diritto Processuale Penale) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2016.

4) Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", settore concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica).

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 375 del 10 maggio 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio";
- visto il D.R. n. 655 del 2 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 962 del 18 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la prof.ssa Anna Caselli;
- vista la delibera del 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la prof.ssa Caselli a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Anna CASELLI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio", con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2016.

5) Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica).

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1159 del 31 ottobre 2013;
- visto il D.R. n. 413 del 12 maggio 2014, modificato con D.R. n. 454/2014, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - n. 39 del 20 maggio 2014, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff";
- visto il D.R. n. 983 del 24 ottobre 2014 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura citata ed è stato dichiarato idoneo il prof. Lorenzo Sorace;
- visto il D.R. n. 1025 del 31 ottobre 2014 con il quale il suddetto è stato nominato professore Associato;
- preso atto del ricorso avverso il citato decreto di approvazione degli atti proposto da un partecipante alla procedura selettiva;
- vista la sentenza del Tribunale Amministrativo della Toscana 236/2016 con la quale è stato accolto il ricorso e disposto l'annullamento del citato D.R. n. 983/2014 di approvazione degli atti, con l'obbligo per l'Amministrazione, nel caso di riedizione del potere, di nominare una nuova commissione;
- preso atto del D.R. n. 385 dell'11 maggio 2016 con il quale è stata annullata la nomina ad Associato del Prof. Lorenzo Sorace ed il reintegro del medesimo nel ruolo di Ricercatore;
- visto il D.R. n. 602 del 27 luglio 2016 con il quale è stata nominata la nuova commissione giudicatrice della procedura selettiva in questione;
- preso atto del D.R. n. 971 del 19 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione dai quali risulta idoneo il prof. Lorenzo Sorace;
- vista la delibera del 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Sorace a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Lorenzo SORACE a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2016.

6) Dipartimento di Scienze della Salute, settore concorsuale 06/G1 (Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile), settore scientifico disciplinare MED/38 (Pediatria Generale e Specialistica)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 373 del 10 maggio 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 06/G1 (Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile), settore scientifico disciplinare MED/38 (Pediatria Generale e Specialistica) presso il Dipartimento di Scienze della Salute;
- visto il D.R. n. 654 del 2 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 916 del 7 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la prof.ssa Chiara Azzari;
- vista la delibera del 12 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la prof.ssa Azzari a ricoprire il posto di professore Ordinario anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Chiara AZZARI a ricoprire il posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 06/G1 (Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile), settore scientifico disciplinare MED/38 (Pediatria Generale e Specialistica) presso il Dipartimento di Scienze della Salute, con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2016.

7) Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", settore concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore scientifico disciplinare CHIM/02 (Chimica Fisica)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 373 del 10 maggio 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore scientifico disciplinare CHIM/02 (Chimica Fisica) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff";
- visto il D.R. n. 654 del 2 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 974 del 19 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la prof.ssa Debora Berti;
- vista la delibera del 19 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la prof.ssa Berti a ricoprire il posto di professore Ordinario anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Debora BERTI a ricoprire il posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore scientifico disciplinare CHIM/02 (Chimica Fisica) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2016.

8) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, settore concorsuale 06/E2 (Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia), settore scientifico disciplinare MED/24 (Urologia)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 373 del 10 maggio 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 06/E2 (Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia), settore scientifico disciplinare MED/24 (Urologia) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;

- visto il D.R. n. 654 del 2 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 855 del 26 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Sergio Serni;
- vista la delibera del 24 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Serni a ricoprire il posto di professore Ordinario anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Sergio SERNI a ricoprire il posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 06/E2 (Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia), settore scientifico disciplinare MED/24 (Urologia) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2016.

9) Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, settore concorsuale 14/A1 (Filosofia Politica), settore scientifico disciplinare SPS/01 (Filosofia Politica).

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 1320 del 20 dicembre 2014;
- visto il D.R. n. 373 del 10 maggio 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 14/A1 (Filosofia Politica), settore scientifico disciplinare SPS/01 (Filosofia Politica) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
- visto il D.R. n. 654 del 2 agosto 2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 975 del 20 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Dimitri D'Andrea;
- vista la delibera del 26 ottobre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. D'Andrea a ricoprire il posto di professore Ordinario anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera,
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° novembre 2016;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Dimitri D'Andrea a ricoprire il posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 14/A1 (Filosofia Politica), settore scientifico disciplinare SPS/01 (Filosofia Politica) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2016.

INVERSIONE DELL'O.D.G.

O M I S S I S

Sul punto 25 dell'O.D.G. «**ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'AGGREGAZIONE DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE DELLA STESSA TIPOLOGIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente *Statuto* dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- visto il *Regolamento Generale di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione*;
- visto il *Regolamento di Ateneo delle Scuole*;
- visto il *Regolamento della Scuola di Scienze della Salute Umana*;
- visto il DM n. 315 del 26 maggio 2015, Testo del Bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 coordinato con le rettifiche introdotte dal DM n. 321/2015, e in particolare l'allegato 2 al bando medesimo, Tabella riparto contratti di formazione specialistica Medici - A.A. 2014/2015, dal quale si evincono le Università assegnatarie dei contratti sopradetti e le relative sedi aggregate;
- vista la delibera della Scuola di Scienze della Salute Umana;
- vista la favorevole valutazione della Commissione Didattica del 3 ottobre 2016;
- visto il parere favorevole del Senato nella seduta del 12 ottobre 2016;

delibera

di approvare le Convenzioni tra le Università di Firenze, di Siena e di Pisa nei testi allegati all'originale del presente verbale (All. 3 e 4), dando mandato al Rettore di procedere alla relativa sottoscrizione apportando le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Sul punto 26 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**» E «**ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI INERENTE L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE CONNESSA AL PERCORSO FORMATIVO DEI "MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto e fatto proprio quanto riportato in descrittiva;
- visto il "Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze" proposto dalla Scuola di Scienze della Salute Umana con delibera del Consiglio in data 20 settembre 2016;
- visto il testo dell'"Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi inerente l'attività assistenziale connessa al percorso formativo dei "medici in formazione specialistica" sulla cui sottoscrizione la Scuola di Scienze della Salute Umana ha espresso parere favorevole con delibera del Consiglio in data 20 settembre 2016;
- visto il DPR. 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento",
- visto il Decreto legislativo - 17/08/1999 , n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, ed in particolare il Titolo III – FORMAZIONE e il Titolo VI, Formazione dei medici specialisti;
- VISTO il D.M. 29/03/2006, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e relativi allegati n.1 e n.2;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 6 aprile 2012, n. 329 – prot. n. 25730, e in particolare l'art. 13 comma 1 lettera b);
- visto il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione, emanato con Decreto rettorale, 24 ottobre 2013, n. 1122 – prot. n. 71646;
- visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, pubblicato con Decreto Rettorale 8 luglio 2015, n. 731 Prot. n. 92078;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica in data 3 ottobre 2016;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Generali in data 6 ottobre 2016, che ha altresì formulato alcune osservazioni recepite nel testo del Regolamento;
- preso atto del parere favorevole reso dal Comitato Tecnico-Amministrativo nella seduta del 10 ottobre 2016;
- acquisiti i pareri favorevoli dei Dipartimenti di Area Biomedica (Medicina Sperimentale e Clinica, Chirurgia e Medicina Traslazionale, Scienze della Salute, NEUROFARBA, Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"),

Delibera

- 1) di esprimere parere favorevole all'adozione del "Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze", nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. H);
- 2) di approvare, per quanto di propria competenza, la sottoscrizione dell'"*Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi inerente l'attività assistenziale connessa al percorso formativo dei "medici in formazione specialistica"*" nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. I).

Sul punto 27 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ORALE (RIORDINATA EX DM 68/2015)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto Interministeriale n.68 del 4.2.2015, relativo alla riorganizzazione e al riordino delle classi e delle tipologie delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- visto il Decreto Rettorale n. 57456 (465) del 29.4.2015, con il quale sono stati inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo (Titolo II) i nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, tra i quali risulta anche l'ordinamento della Scuola di specializzazione in "Chirurgia orale";
- visto il parere favorevole espresso con delibera del 20.9.2016 dalla Scuola di Scienze della Salute Umana sul Regolamento didattico della Scuola di specializzazione di cui trattasi;
- vista la delibera del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT), Dipartimento di riferimento della Scuola, sempre in data 20.9.2016, di approvazione del Regolamento suddetto;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica di Ateneo nella seduta del 3.10.2016;
- stanti i motivi di urgenza ai fini dell'attivazione della Scuola;
- vista la delibera del Senato Accademico del 12.10.2016, di approvazione del Regolamento, fatto salvo il parere

favorevole del Consiglio di Amministrazione,

esprime

parere favorevole sul Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in “Chirurgia orale” nel testo allegato alla delibera della Scuola di Scienze della Salute Umana citata in premesse.

Sul punto 28 dell’O.D.G. «**PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE - I.F.T.S., NELLE FILIERE AGRIBUSINESS, CARTA, MARMO, MECCANICA ED ENERGIA, TURISMO E CULTURA, EMANATO DALLA REGIONE TOSCANA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 7981 DEL 29/7/2016**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’Art. 69 della Legge 17/05/1999 n. 144, e il Decreto Interministeriale 30/10/2000 n. 436 “Attuazione dell’articolo 69 della Legge 17 Maggio 1999, N. 144, Regolamento concernente l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore”, che prevedono la partecipazione delle Università nella progettazione e realizzazione dei Progetti per corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- visto l’Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n° 7981 del 29/7/2016 per la presentazione di Progetti I.F.T.S. relativi alla filiera nautica e logistica, ed in particolare l’art. 3, secondo il quale tutti i soggetti co-proponenti, all’atto di presentazione delle candidature, devono sottoscrivere congiuntamente una dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.);
- ritenuto opportuno che le strutture interessate alla partecipazione al Bando presentino al Rettore schede sintetiche descrittive relative ai progetti, contenenti anche una specifica previsione di spesa a parziale copertura dei costi indiretti di gestione delle strutture di Ateneo coinvolte nella realizzazione dei progetti stessi;
- preso atto che l’Università degli Studi di Firenze parteciperà al suddetto Avviso e si impegna altresì a:
 - partecipare alle attività previste nei progetti;
 - riconoscere i crediti formativi universitari,

APPROVA

la partecipazione dell’Università degli Studi di Firenze all’Avviso pubblico sopra citato con i Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - I.F.T.S. presentati dalle strutture interessate;

DA’ MANDATO

al Rettore di approvare i Progetti I.F.T.S. proposti, sottoscrivendo, congiuntamente agli altri co-proponenti, anche la dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), e impegnandosi a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;

AUTORIZZA

il Rettore, quale rappresentante legale dell’Università, o un suo delegato tramite procura speciale, alla stipula degli atti costitutivi delle Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) per i Progetti che verranno ammessi al finanziamento e per i quali esiste l’impegno preventivo ad associarsi in A.T.S..

Sul punto 29 dell’O.D.G. «**MODIFICHE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN “PERCORSO DI FORMAZIONE PER LE FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” E “PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER LE FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” PER L’A.A. 2016/2017**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa in ordine alla descrizione dei corsi di aggiornamento professionale in *Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro e Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro*;
- visto l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome finalizzato alla individuazione della durata dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 81/2008 s.m.i. del 7 luglio 2016 per l’a.a. 2016/17;
- vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) del 20 settembre 2016;
- preso atto del parere favorevole della Commissione Didattica del 3 ottobre 2016;
- preso atto della delibera di approvazione del Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre 2016;
- visto il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale*, emanato con Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- visto il vigente *Statuto*.

delibera

di approvare le modifiche dei singoli moduli dei corsi di aggiornamento professionale in: *“Percorso di formazione per*

le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro” e “Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro”, come risultanti dal documento allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. L).

INVERSIONE DELL’O.D.G.

O M I S S I S

Sul punto 20 dell’O.D.G. «**PROTOCOLLO DI INTESA FRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E LEGACOOP TOSCANA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto Rettorale n. 405/2014;
- preso atto della lettera della Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue del 19 luglio 2016 avente ad oggetto la proposta di collaborazione Università degli Studi di Firenze – Legacoop Toscana;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 12 ottobre 2016,

Delibera

di approvare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Firenze e Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 5).

Sul punto 21 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DI FIRENZE E ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA**»

O M I S S I S

- vista la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto Rettorale n. 405/2014;
- preso atto della lettera dell’Associazione volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira del 19 luglio 2016 avente ad oggetto l’apertura di un Punto Giovani per studenti internazionali;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 12 ottobre 2016,

Delibera

di approvare la sottoscrizione della convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Associazione volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 6).

INVERSIONE DELL’O.D.G.

O M I S S I S

Sul punto 24 dell’O.D.G. «**ASSEGNAZIONE REFERENZA DEFINITIVA DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/45 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 2 comma 2 lettere a) e b);
- visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali”, di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 405 dell’8 maggio 2014;
- visto il Regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia di costituzione dei dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 890 del 21 settembre 2011;
- richiamata la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2016 con cui sono state assegnate le referenze definitive dei settori scientifico disciplinari ai Dipartimenti dell’Ateneo;
- richiamata la delibera di identico contenuto del Senato Accademico del 6 luglio 2016;
- preso atto della delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 13 luglio 2016 con la quale si consente l’attribuzione della referenza definitiva del settore scientifico disciplinare MED/45 anche a un dipartimento diverso purché tutti i docenti del settore confluiscano in esso;
- preso atto altresì della delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 14 settembre 2016 con la quale, essendo stata ritirata la richiesta di trasferimento del Prof. Festini, si richiede l’attribuzione della referenza per il Settore Scientifico Disciplinare MED/45 al Dipartimento di Scienze della Salute;
- preso atto della delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica approvata nella seduta del 24 ottobre 2016 con la quale viene espresso parere favorevole all’attribuzione della referenza del settore scientifico disciplinare MED/45 al Dipartimento di Scienze della Salute;

- acquisita la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 14 ottobre 2016 relativamente all'attribuzione della referenza del settore scientifico disciplinare MED/45 al Dipartimento di Scienze della Salute,
Delibera
- 1. l'attribuzione della referenza del settore scientifico disciplinare MED/45 al Dipartimento di Scienze della Salute;
- 2. l'invio tempestivo da parte dell'Amministrazione di una nota con la quale la prof.ssa Rasero verrà informata del diritto a richiedere entro il 30 novembre 2016 l'afferenza al Dipartimento di Scienze della Salute, referente del settore di appartenenza, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, previa delibera degli Organi Collegiali.

Sul punto 12bis dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: DETERMINAZIONI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il D.L. n. 101, del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- richiamate le precedenti delibere del 22 dicembre 2015, 26 febbraio, 29 aprile e 22 giugno 2016 in tema di programmazione del personale tecnico amministrativo;
- preso atto delle risorse finanziarie disponibili per la programmazione delle assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato del personale tecnico amministrativo;
- preso atto che la presente programmazione può essere attuata nei limiti dei 1,86 Punti Organico attualmente disponibili;
- considerato che la procedura sul portale mobilità inerente al collocamento del personale delle province non si è ancora conclusa e anzi stato inserito nella seconda fase il fabbisogno residuo con un avanzo di 0,24 PO, pur tuttavia non utilizzabili perché ancora vincolati dal MIUR;
- tenuto conto delle ragioni che motivano il ricorso e sostengono la "straordinarietà" della presente programmazione;
- esaminate le situazioni contingenti e quelle di contesto che insistono sulla presente programmazione e sulle esigenze che si prospettano;
- preso atto degli elementi istruttori e in particolare della consistenza del budget per il tempo determinato disponibile fino al 31/12/2016, dei PO residui dalla presente programmazione e delle economie di bilancio previste al 31/12/2016 sulla voce di costo relativa al personale a tempo indeterminato;
- tenuto conto che il Budget di euro €29.722,96 residuo dalla voce di bilancio previsionale per tempo determinato non è sufficiente per prorogare ulteriormente le posizioni di C contabile attivate su FFO in attesa della conclusione dell'iter relativo alla mobilità del personale delle province;
- analizzate le richieste pervenute dalle strutture di proroga/attivazione di contratti a tempo determinato su FFO;
- analizzate le richieste pervenute dalle strutture di proroga/attivazione di contratti a tempo determinato interamente finanziati su Fondi esterni;
- valutata la necessità di far fronte con urgenza alle esigenze delle strutture in attesa dell'assunzione del personale a tempo indeterminato dal Portale Mobilità, prevedendo, in caso di rinuncia da parte degli interessati alla proroga proposta, lo scorrimento della graduatoria di interesse;
- ritenuto di dare priorità:
 1. alle richieste di proroga dei contratti stipulati nelle more dello sblocco della procedura del portale della mobilità Province;
 2. alle richieste di quelle strutture che risultano in sofferenza di organico dovuta ad assenze prolungate, spesso non in precedenza sostituite, ovvero a strutture che hanno dichiarato la disponibilità a rendere il proprio personale collaborante con processi di rilevanza strategica;
- quanto al tempo indeterminato, ritenuto di dare priorità alle richieste di attivazione di contratti che rivestono carattere di urgenza per prossime cessazioni o assestamenti di attività o impossibilità di far fronte, in carenza, alle ordinarie attività, ed esplicitate in premessa;
- tenuto conto che in data 31 dicembre 2016 scade l'assegnazione temporanea dell'architetto Napolitano, dirigente dell'Area Edilizia, rilevato il perdurare delle esigenze che hanno determinato l'assegnazione, considerata la valutazione positiva del suo operato e l'opportunità di autorizzare la richiesta di proroga per ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2017 per un costo complessivo di €60.383,00 gravanti sul bilancio 2017;

- preso atto della proroga delle due assegnazioni temporanee presso l'AOU Careggi e l'AOU Meyer per ulteriori 6 mesi, al fine di rafforzare il percorso di collaborazione integrata tra le Aziende e l'Università di Firenze;
- preso atto della proroga per ulteriori 6 mesi del contratto in essere per le esigenze del Comitato Etico, e della richiesta di attivazione di un nuovo contratto per la durata di sei mesi in sostituzione della Sig.ra Simonetta Tegliai, dimissionaria dal 9 ottobre 2016;
- preso atto che si è prospettata la possibilità di una mobilità per interscambio contestuale con l'Università di Bologna che da una parte rende disponibile per l'Ateneo una risorsa di estrema utilità per l'avanzamento delle relazioni sindacali e per lo sviluppo della piattaforma contrattuale, dall'altro priva lo stesso e il Sistema Bibliotecario di una risorsa importante nella fase progettuale dell'apertura per il sabato mattina;
- ritenuto opportuno conseguentemente effettuare lo scorrimento della graduatoria ancora attiva, per una unità di personale dell'Area Biblioteche;
- tenuto conto che vi è una urgente necessità di implementare anche temporaneamente – il personale dedicato alla Centrale d'Acquisto per dare impulso ai programmi e alle procedure di gara anche attraverso una revisione delle modalità di processazione e l'inserimento di figure professionalmente qualificate, in considerazione del fatto che la relativa spesa sarebbe coperta dall'economia attesa sulle proiezioni costi personale di €602.924,00. Si ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto attraverso la collaborazione con altri Enti in tal senso dichiaratisi disponibili;
- tenuto conto che, come richiesto dai referenti del processo e tenuto conto dell'attività svolta, relativa all'esecuzione di progetti di formazione in e-learning e per il potenziamento della relativa piattaforma in SIAF, è stata prorogata l'assegnazione temporanea del dott. Mitja Svab per ulteriori 6 mesi;
- preso atto che è stata disposta l'assegnazione temporanea della Sig.ra Vittoria Centamore proveniente dall'Università di Trieste, per ricongiungimento familiare a coniuge convivente, in servizio permanente presso le forze armate (art. 17 L. 266/1999), a decorrere dal 17 ottobre 2016,

DELIBERA

1. di considerare la presente quale programmazione straordinaria soprattutto in ragione dell'attesa conclusione dell'iter inerente la mobilità del personale tecnico amministrativo dalle Province e CRI, e in previsione della complessiva programmazione di ateneo prevista per il mese di novembre;
2. di procedere con la presente programmazione limitatamente all'utilizzo del residuo di Punti Organico disponibile da precedenti programmazioni e pari a 1,86, nelle more della ripartizione dei Punti Organico 2016;
3. di approvare la tabella sotto riportata contenente la ratifica dei provvedimenti già adottati e la seguente proposta di programmazione di Personale Tecnico Amministrativo e CEL sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, che comporta un impegno di complessivi 1,75 Punti Organico sugli 1,86 disponibili con un residuo di 0,11 degli anni precedenti (2012-2015), al netto di quelli congelati per il ricollocamento del personale delle province e CRI e con impegno, per il tempo determinato, sul budget FFO 2016 pari a euro 7.770,87 e 22.017,47 sul budget 2017.

PROROGA CONTRATTI CAT. C CONTABILE ATTIVATI IN ATTESA CONCLUSIONE PROCEDURA PORTALE MOBILITA'							
Struttura	Cognome e Nome	Cat.	Scadenza proroga	EXTRA FFO		BUDGET Ateneo	
				2016	2017	2016	2017
NEUROFARBA	Bardi Camilla	C1	31/01/2017	5.756,90	2.878,45		
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	Bonucci Roberto	C1	31/01/2017	5.756,90	2.878,45		
Dipartimento di Chirurgia e medicina Traslazionale - DCMT	Caria Elena	C1	31/01/2017	5.756,90	2.878,45		
Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" - DIMAI	Pagni Patrizia	C1	31/01/2017	2.878,45	1.439,23	2.590,29	1,295,15
Dipartimento di Statistica e Informatica G. Parenti - DISIA	Rossin Donatella	C1	31/01/2017			5.180,58	2,590,29
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"	Tartaglia Tatiana	C1	31/01/2017	5.756,90	2.878,45		
				25.906,05	12.953,03	7.770,87	3,885,44
PROROGA ALTRI CONTRATTI ATTIVATI SULLA GRADUATORIA C CONTABILE							
Struttura	Cognome e Nome	Cat.	Scadenza proroga	EXTRA FFO		BUDGET Ateneo	
				2016	2017	2016	2017
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agraria, Alimentari e Forestali - GESAAF	Colonnelli Valeria	C1	31/01/2017	5.756,90	2.878,45		

Dipartimento di Scienze Biochimiche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"	Sabatini Susanna	C1	31/01/2017	5.756,90	2.878,45		
Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"	Santini Carla	C1	31/01/2017	5.756,90	2.878,45		
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente - DISPAA	Veschi Giulia	C1	31/01/2017	5.756,90			2.590,29
				23.027,60	8.635,35		2.590,29

NUOVE RICHIESTE ATTIVAZIONE T.D. SU FFO A VALERE SUL 2017

Nota richiesta	Struttura richiedente	Richiesta	Cat	Area	% Lavoro	Costo	Durata
nota prot. 145283 del 20/10/2016	DSPS	1 unità cat. C contabile per 6 mesi	C	Amm	100	15.541,74	6 mesi

PROROGA CONTRATTI GIA' ATTIVI SU FONDI ESTERNI

Struttura	Cognome e Nome	Cat.	Scadenza contratto	Graduatoria	Richiesta proroga al	Costo	
						2016	2017
DIDA	Francesco Algostino	D1	30/11/2016	C Dida LIA TD	30/11/2017	3.343,31	36.776,39
Area servizi alla didattica	Andrea Brunetti	C1	31/12/2016	C Didattica	30/06/2017		17.270,70
Area servizi alla didattica	Cristina Cerbone	C1	29/11/2016	C Didattica TD	29/05/2017	2.974,40	14.296,31
FUP	Fulvio Guatelli	D1	31/12/2016	D FUP	30/06/2017		20.059,85
DIDA	Giancarlo Littera	C1	30/11/2016	C Dida LIA TD	30/11/2017	2.854,92	31.404,14
DIPINT	Alessandro Lucani	C1	31/10/2016	C Contabili	31/01/2017	5.756,90	2.878,45
Scuola Studi Umanistici	Emanuele Marcheselli	C1	29/11/2016	C Didattica TD	29/5/2017	2.974,40	14.296,31
Area servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico	Giulia Masi	C1	04/11/2016	C Ricerca TD	04/05/2017	5.373,11	11.897,60
Az.Osp. Meyer	Alberta Miele	C1	15/11/2016	C Ricerca TD	15/05/2017	4.317,68	12.953,03
AOUC Careggi	Silvia Migliarini	C1	29/11/2016	C Ricerca TD	29/05/2017	2.974,40	14.296,31
Area servizi alla didattica	Rosaria Petreti	C1	31/12/2016	C Didattica	30/06/2017		17.270,70
FUP	Alessandro Pierno	D1	31/12/2016	D FUP	30/06/2017		20.059,85
LENS	Francesco Scapecchi	C1 50%	03/12/2016	C Csiat (2005)	03/12/2017	1.284,71	15.844,73
DIDA	Francesco Tioli	D1	30/11/2016	D Dida LIA TD	30/11/2017	3.343,31	36.776,39
DINFO	Giuditta Tirinnanzi	C1	22/12/2016	C Ricerca TD	22/06/2017	767,59	16.503,12
Area servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico	Cristina Treggiai	C1	04/11/2016	C Ricerca TD	04/05/2017	5.373,11	11.897,60
DIPINT	Chiara Ulivieri	C1	08/11/2016	C Ricerca TD	08/05/2017	4.989,31	12.281,39
						46.327,15	306.762,85

RICHIESTE DI NUOVE ATTIVAZIONI DI CONTRATTI A T.D. SU FONDI ESTERNI

Struttura	n.	Cat.	Costo Extra FFO	Graduatoria	Durata
Area Servizi alla Didattica	6	C1	205.554,37	4 C Didattica TD 2 C SIAF	12 mesi
LENS	1	C1	34.259,06	C contabili	12 mesi
DIPINT per Comitato Etico	1	C1	17.270,70	C Ricerca TD	6 mesi

NEUROFARBA	1	D1	20.213,17	Verifica graduatoria attiva ovvero Nuova procedura	6 mesi
DICEA	1	Tecn. 1° livello	74.271,75	Nuova selezione tecnologo	18 mesi
Totale			351.569,06		

PROGRAMMAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
Struttura	Cat.	PO	Costo annuale	Graduatoria/ Nuovo concorso	Motivazione
Centro di servizi di Microscopia elettronica e Microanalisi - MEMA	D1	0,30	36.249,71	Nuovo concorso	Carenza di organico stante imminenti pensionamenti di tre tecnici attivamente dedicati.
Area Programmazione, Organizzazione e Controllo	Differenziale tra D e C per scambio	0,05	6.511,84	Mobilità compartimentale	Rafforzamento supporto alla contrattazione integrativa
Scuola di Scienze Politiche	C1	0,25	30.532,06	Scorrimento graduatoria Erasmus (concorso in espletamento)	Carenza di organico
Servizi bibliotecari di Ateneo - SBA	C1	0,25	30.532,06	Scorrimento graduatoria Biblioteche	Venir meno di una unità di personale in uscita per mobilità e esigenza di supporto a progetti strategici
DIMAI	C1	0,25	30.532,06	Scorrimento graduatoria Ricerca (con esaurimento graduatoria)	Sofferenza in organico per passaggio personale altro settore
DLILSI	CEL	0,20	37.781,38	Serbo Croato - concorso	Mancata copertura personale di ruolo
DLILSI	CEL	0,20	37.781,38	Tedesco - concorso	Mancata copertura personale di ruolo
Area servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico	C1	0,25	30.532,06	Nuovo concorso	
TOTALE		1,75	240.452,55		

PROVVEDIMENTI A RATIFICA				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	NOMINATIVO/SEDE	DURATA	COSTO 2016	COSTO 2017
Assegnazione temporanea per ricongiungimento coniuge	Vittoria Centamore presso Economato	Fino al 16/10/2017	6.350,00	24.129,00
Proroga Assegnazione temporanea	Mytia Svab presso funzione trasversale formazione	Fino al 31/3/2017	8.737,00	8.737,00
Contratto individuale a tempo determinato	Lena Agneta Jacobson presso Dipartimento LILSI	Fino al 23/12/2016	6.167,83	

AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA COMANDO				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	NOMINATIVO/SEDE	DURATA	COSTO 2016	COSTO 2017
Proroga Assegnazione temporanea	Architetto Napolitano, dirigente dell'Area Edilizia	Fino al 31/12/2017		60.383,00

AUTORIZZAZIONE COMANDO PER ESIGENZE CENTRALE ACQUISTI				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	SEDE	DURATA	COSTO 2016	COSTO 2017
Assegnazione Temporanea	Centrale Acquisti	Fino al 31/12/2017		33.567,16

4. di dare mandato agli uffici per l'adozione degli atti conseguenti.

Sul punto 13 dell'O.D.G. «**PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI ART. 21 D. LGS. 50/2016**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in particolare gli artt. 21 e 216 c. 3;
- vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 1, c. 449, che prescrive l'obbligo delle Università statali di ricorrere alle convenzioni quadro CONSIP per gli approvvigionamenti sopra soglia comunitaria, nonché il c. 450 in tema di obbligo di ricorso ai mercati elettronici della pubblica amministrazione per le acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- ritenuto che, per la necessità di attenersi alle disposizioni innanzi richiamate e in particolare agli obiettivi di spending review, le azioni dirette agli approvvigionamenti dovranno ottimizzare le modalità di acquisto e allinearsi a standard di fornitura e prezzi di riferimento e che, tale finalità, può essere perseguita nel rispetto delle autonomie accademiche previste dalla legge e dallo Statuto, ottimizzando la fase della programmazione degli acquisti e optando, laddove possibile, per la centralizzazione di quelle procedure di gara caratterizzate dalla loro prevedibilità, storicizzazione dei consumi, valenza generale e fungibilità dei relativi servizi e beni per le sottese economie di scala;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto il Regolamento dell'Attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze, per le parti in cui esso sia da considerarsi ancora applicabile;
- considerato che le strutture dipartimentali e le aree dirigenziali hanno provveduto a rilevare i dati relativi alle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00;
- considerato che i fabbisogni di beni comuni sono stati rilevati, oltre che sul presente, anche su base storica dall'esame dei conti consuntivi degli ultimi anni;
- preso atto che tali dati sono stati scorporati e rielaborati in gruppi omogenei di beni, servizi e lavori, per ottimizzare le politiche di approvvigionamento dell'Università degli Studi di Firenze per conseguire economie e razionalizzazioni di spesa;
- rilevato che sono state individuate alcune forniture di beni e servizi che, essendo di interesse generale, potrebbero essere oggetto di gare indette dalla Centrale di acquisto della Regione Toscana o da Consip;
- considerato che la programmazione annuale è un momento di fondamentale importanza per l'attività dell'Ateneo fiorentino in una logica funzionale di servizio alle esigenze delle strutture in cui si declina l'organizzazione universitaria;
- vista la proposta di "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" ex art. 21 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e relativi allegati;
- ritenuto che la pubblicazione della presente programmazione possa assolvere alla funzione, richiesta dalle norme, di provvedimento a contrattare;
- considerato che la presente programmazione potrà essere soggetta ad aggiornamento nel momento in cui sarà entrato in vigore il decreto previsto dal comma 8 dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e secondo gli schemi e le modalità che tale decreto disciplinerà,

Delibera

- 1) di approvare il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" ex art. 21 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nello schema allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. M) ed autorizzare le relative spese, che trovano copertura nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2018;
- 2) di prevedere fin d'ora l'aggiornamento annuale del suddetto Programma, in caso di intervenuta variazione della programmazione, e, nel caso già previsto, relativo alla forniture inserite nel piano triennale dei lavori;
- 3) di prevedere fin d'ora l'aggiornamento del programma nel momento in cui sarà emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dal comma 8 dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016.

Sul punto 14 dell'O.D.G. «**ISTITUZIONE RIVISTA SCIENTIFICA "SUBSTANTIA"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
-

- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità;
- visto il Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”;
- considerato che lo scopo della rivista è quello di colmare un vuoto culturale nel mondo scientifico, con pubblicazione di contributi di altissimo tenore;
- tenuto conto che ogni spesa inerente la rivista sarà assunta dal Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” che ne ha promosso l’attivazione,
- considerato il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 12 ottobre u.s.,

APPROVA

- 1) l’attivazione della Rivista SUBSTANTIA, quale rivista di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze, con periodicità semestrale. Ogni spesa inerente la rivista sarà assunta dal Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” che ne ha promosso l’attivazione;
- 2) la nomina del Direttore Scientifico nella persona della Prof. Pierandrea Lo Nostro (S.S.D. CHIM/02 - Chimica fisica) sarà disposta con successivo decreto rettorale.

Sul punto 15 dell’O.D.G. «**NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEО**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.R. n. 964 del 17 ottobre 2012 di nomina del Prof. Luciano Renato Segreto quale Presidente del Centro Linguistico di Ateneo per il quadriennio 2012/2016;
- visto il D.R. 1049/2013, prot. n. 66360 che ha emanato il nuovo Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo, e in particolare l’articolo 6;
- preso atto della proposta del Rettore;
- visto l’art. 36 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre u.s.;
- preso atto della disponibilità della prof.ssa Annick Farina e tenuto conto del curriculum presentato, esprime parere favorevole

alla nomina, per il quadriennio 2016/2020, della Prof.ssa Annick Farina quale Presidente del Centro Linguistico di Ateneo.

Sul punto 16 dell’O.D.G. «**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA - MODIFICA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 27 giugno u.s.;
 - visto il Regolamento del suddetto dipartimento emanato con D.R. n. 87/2013;
 - visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con D.R. n. 721/2013;
 - visto il parere della Commissione Affari Generali riunito nella seduta del 6 ottobre 2016;
 - visto il parere del Comitato Tecnico-Amministrativo del 10 ottobre 2016;
 - visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze,
 - visto il parere del Senato Accademico del 12 ottobre u.s.,
- esprime parere favorevole

alle modifiche proposte al testo del Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia come segue:

[.....]

“Art. 24 (Unità di ricerca: numerosità dei componenti) comma 2

Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire fino ad un massimo di tre Unità di ricerca.”

[.....]

Sul punto 17 dell’O.D.G. «**NUOVO DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- viste le delibere del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 4 febbraio e 8 marzo 2016;
- viste le delibere dei Consigli di Dipartimento di: Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (5 febbraio 2016), Fisica e Astronomia (7 febbraio 2016), Biologia, Scienze della Terra, Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, Chimica “Ugo Schiff” (8 febbraio 2016), Scienze Biomediche, Sperimentali e cliniche “Mario Serio” (17 febbraio 2016);
- visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 12 ottobre u.s.,
esprime parere favorevole
all'individuazione del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" quale nuova afferenza amministrativa della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali a partire dal 1° gennaio 2017.

Sul punto 18 dell'O.D.G. «**NOMINA PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FIRENZE UNIVERSITY PRESS (FUP)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto il Regolamento di FUP (Firenze University Press) in vigore da luglio 2016;
- tenuto conto delle indicazioni del Rettore,

delibera

- 1) la nomina del prof. Andrea Novelli quale Presidente di Firenze University Press;
- 2) la nomina dei proff. Gianluca Belli e Enrico Marone, dell'Area Tecnologica; del prof. Giuseppe Conti, dell'Area Scientifica; dei proff. Dimitri D'Andrea e Simone Guercini dell'Area delle Scienze Sociali; delle proff.sse Patrizia Meringolo e Michela Graziani dell'Area umanistica quali componenti del Consiglio Direttivo,
prende atto
- 3) che il Rettore ha indicato il prof. Mauro Guerini quale rappresentante delle politiche *dell'accesso aperto*, il prof. Giovanni Ferrara quale rappresentante della *terza missione* e la dott.ssa Maria Giulia Maraviglia quale rappresentante del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- 4) che i mandati avranno durata di 4 anni.

Sul punto 19 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE FRA INAF E UNIFI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto il Decreto Legislativo n. 138/2003;
- vista la convenzione fra la CRUI e l'INAF del 16 gennaio 2013;
- visto il precedente accordo stipulato fra le parti in data 20 giugno 2011;
- vista la proposta di Protocollo di Intesa con l'Istituto Nazionale di Astrofisica approvata dal Consiglio di dipartimento di Fisica e Astronomia nella seduta del 17 ottobre u.s.;
- considerato che l'interazione culturale e operativa tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Università degli Studi di Firenze potrà comportare significativi benefici sinergici a favore di ambedue i contraenti;
- tenuto conto che dalla stipula del Protocollo di Intesa con l'Istituto Nazionale di Astrofisica non derivano ulteriori costi diretti sul bilancio di Ateneo,

delibera

l'approvazione della convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astrofisico di Arcetri e l'Università degli Studi di Firenze -Dipartimento di Fisica e Astronomia, secondo il testo allegato all'originale del presente verbale (All. 7).

Sul punto 22 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO DI INTESA FRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- vista la Legge 11 agosto 2014 n. 125;
- visto il DM 22 luglio 2015 n. 113;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012,

Delibera

di approvare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Firenze e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo come risulta dal testo allegato all'originale del presente verbale (All. 8).

Sul punto 23 dell'O.D.G. «**FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE: AMPLIAMENTO COMPONENTE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze approvato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329;
- visto lo Statuto della Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione;

- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto Rettorale n. 405/2014;
- preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la quale viene aumentato il numero dei membri del consiglio da 5 a 6 dando mandato al Presidente di chiedere ai Soci Fondatori la designazione congiunta di un ulteriore membro del CdA;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 12 ottobre 2016,
esprime parere favorevole

alla nomina della Dott.ssa Silvia Zonedda quale rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione

Sul punto 24bis) «**CONSIGLIO DIRETTIVO DEL LENS**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge n. 37/1991 istitutiva del Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non Lineare (LENS);
- visto lo Statuto del LENS;
- visto l'art. 11 comma 2 lett. r) dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il verbale delle sedute del Consiglio dei Dipartimenti di Chimica "Ugo Schiff" e di Fisica e Astronomia rispettivamente del 19 ottobre e 12 settembre u.s.;
- vista la nota del CNR del 22 settembre 2016 di comunicazione dei due rappresentanti designati per il Consiglio direttivo;
- visto il verbale delle elezioni svoltesi il 6 e 7 ottobre u.s. per designare i rappresentanti del LENS nel Consiglio direttivo,

esprime parere favorevole

alla nomina dei professori Roberto Bini e Francesco Saverio Pavone, suggeriti rispettivamente dai dipartimenti di Chimica "Ugo Schiff" e di Fisica e Astronomia, dei professori Giuseppe Gigli e Roberto Bartolino suggeriti dal CNR, e del prof. Paolo Foggi eletto all'interno del Lens. Le suddette cariche avranno durata triennale con decorrenza dal 1° novembre 2016.

Sul punto 30 dell'O.D.G. «**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST – DAAD E RINNOVO DEL CONTRATTO BIENNALE DI UN LETTORATO DI SCAMBIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**»

O M I S S I S

Sul punto 31 dell'O.D.G. «**DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE "COPPA PER IL VUOTO ATTA ALLA CORREZIONE DEL PETTO ESCAVATO E METODO PER LA FABBRICAZIONE DI DETTA COPPA" IN CO-TITOLARITÀ TRA L'AOU MEYER E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 18 della Legge 240 del 2010;
- visto il Regolamento di Ateneo per la Brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche;
- vista la comunicazione pervenuta al Rettore da parte degli inventori prot. n. 139805 dell'11.10.2016 per tutelare l'invenzione denominata "Coppa per il vuoto atta alla correzione del petto escavato e metodo per la fabbricazione di detta coppa" i cui inventori risultano essere:
Per l'Università degli Studi di Firenze:
Monica Carfagni quota percentuale diritti 10%
Rocco Furferi quota percentuale diritti 10%
Lapo Governi quota percentuale diritti 10%
Francesca Ucheddu quota percentuale diritti 10%
Yary Volpe quota percentuale diritti 10%
Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer:
Antonio Messineo quota percentuale diritti 10%
Marco Ghionzoli quota percentuale diritti 10%
Flavio Facchini quota percentuale diritti 10%
Roberto Lo Piccolo quota percentuale diritti 10%
Kathleen McGreavy quota percentuale diritti 10%;
- avuto riguardo del parere positivo espresso, in data 11.10.2016, dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale in merito al deposito con urgenza della predetta domanda di brevetto in Italia a titolarità congiunta tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e l'Università degli Studi di Firenze;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso in data 11.10.2016 dalla Commissione di Ateneo per la

Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, in merito al sostenimento del 50% degli oneri procedurali di primo deposito in Italia, facendo gravare la spesa preventivata dall'Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci Srl per la propria quota parte pari a €1.281,00 (IVA compresa), sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;

- considerata la proposta della Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la proprietà intellettuale del 17.10.2016 di procedere alla stipula di uno specifico contratto di condivisione di brevetto e sfruttamento commerciale che preveda:
 - ✓ le quote di co-titolarità nelle percentuali del 50% per l'Università degli Studi di Firenze e del 50 % per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer,
 - ✓ che le parti concorderanno congiuntamente l'eventuale estensione dell'IPR in determinati Paesi esteri e il mantenimento in vita della protezione in detti Paesi; ogni altra spesa relativa alla protezione dell'invenzione sarà ripartita e sostenuta secondo la percentuale di titolarità. La gestione dell'IPR, relativamente al deposito, all'estensione ed al mantenimento, è affidata allo studio brevettuale, su indicazione congiunta delle parti. Il compito di occuparsi dei rapporti con lo studio brevettuale anzidetto è affidato all'Università degli Studi di Firenze;
 - ✓ che ciascuna delle parti avrà mandato ad esplorare e negoziare potenziali strategie per lo sviluppo e la commercializzazione dell'IPR in Italia e in ogni altro Paese in cui l'IPR sia stato congiuntamente esteso. Resta evidentemente inteso che nessuna iniziativa potrà essere intrapresa senza aver preventivamente informato e sentite le parti sulle attività avviate;
- avuto altresì riguardo dell'opportunità, rilevata da parte della Commissione di Ateneo per la Brevettazione, di valutare un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che gli Enti co-titolari e gli inventori dovranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre;
- ritenuto che detta invenzione rivesta un particolare interesse scientifico per l'Università,

DELIBERA

- 1) di approvare il deposito della domanda di brevetto in Italia per tutelare l'invenzione riferita a "Coppa per il vuoto atta alla correzione del petto scavato e metodo per la fabbricazione di detta coppa" avvenuto a titolarità congiunta tra l'Università degli Studi di Firenze per la quota del 50% e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per la quota del 50% ed i cui inventori risultano essere: prof.ssa Monica Carfagni, prof. Lapo Governi, dott. Rocco Furferi, dott. Yary Volpe e dott.ssa Francesca Uccheddu per l'Università degli Studi di Firenze, prof. Antonio Messineo, Dott. Marco Ghionzoli, dott. Flavio Facchini, dott. Roberto Lo Piccolo e ing. Kathleen McGreavy per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer;
- 2) di autorizzare il Rettore alla stipula di uno specifico contratto di condivisione di brevetto e sfruttamento commerciale che preveda:
 - le quote di co-titolarità nelle percentuali del 50% per l'Università degli Studi di Firenze e del 50 % per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer,
 - che le parti concorderanno congiuntamente l'eventuale estensione dell'IPR in determinati Paesi esteri e il mantenimento in vita della protezione in detti Paesi, ogni altra spesa relativa alla protezione dell'invenzione sarà ripartita e sostenuta secondo la percentuale di titolarità. La gestione dell'IPR, relativamente al deposito, all'estensione ed al mantenimento è affidata allo studio brevettuale, su indicazione congiunta delle parti. Il compito di occuparsi dei rapporti con lo studio brevettuale anzidetto è affidato all'Università degli Studi di Firenze.
 - che ciascuna delle parti avrà mandato ad esplorare e negoziare potenziali strategie per lo sviluppo e la commercializzazione dell'IPR in Italia e in ogni altro Paese in cui l'IPR sia stato congiuntamente esteso. Resta evidentemente inteso che nessuna iniziativa potrà essere intrapresa senza aver preventivamente informato e sentito le parti sulle attività avviate.
 - che per la gestione della valorizzazione economica del brevetto ciascuna delle parti avrà mandato ad esplorare e negoziare potenziali strategie per lo sviluppo e la commercializzazione dell'IPR in Italia e in ogni altro Paese in cui l'IPR sia stato congiuntamente esteso. Resta evidentemente inteso che nessuna iniziativa potrà essere intrapresa senza aver preventivamente informato e sentite le parti sulle attività avviate.
- 3) di approvare il conferimento dell'incarico per l'espletamento delle procedure brevettuali all'Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci Srl facendo gravare il pagamento per le procedure di primo deposito in Italia pari a €1.281,00 (IVA compresa) sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- 4) di autorizzare l'Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca alla successiva gestione della domanda di brevetto valutando un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che gli Enti co-titolari e gli Inventori dovranno promuovere ed alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre.

Sul punto 32 dell'O.D.G. «**DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE**

“PIATTAFORMA DI MOBILITÀ BASATA SU VEICOLI ELETTRICI CON CONDIVISIONE DELLA BATTERIA”»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 18 della Legge 240 del 2010;
- visto il Regolamento di Ateneo per la Brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche;
- vista la comunicazione inviata al Rettore, protocollo n. 143165 del 18.10.2016, da parte dei proff.ri Maurizio De Lucia e Dario Vangi, dei dott.ri Carlo Cialdai e Matteo Messeri afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Ateneo fiorentino, per richiedere il deposito della domanda di brevetto in Italia per tutelare il trovato riferito al titolo “Piattaforma di mobilità basata su veicoli elettrici con condivisione della batteria” i cui inventori risultano essere:
 - ✓ Maurizio De Lucia quota percentuale diritti 25%
 - ✓ Dario Vangi quota percentuale diritti 25%
 - ✓ Carlo Cialdai quota percentuale diritti 25%
 - ✓ Matteo Messeri quota percentuale diritti 25%;
- avuto riguardo del parere positivo espresso in data 17.10.2016 dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale in merito al deposito in Italia della predetta domanda di brevetto a nome dell'Università degli Studi di Firenze;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso in data 17.10.2016 dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, in merito al sostenimento degli oneri procedurali di primo deposito in Italia, da affidare all'Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci Srl, facendo gravare la spesa sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui dispone l'Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca;
- preso atto che la spesa preventivata dall'Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci Srl per il totale di €2.632,00 (IVA compresa) risulta congrua ed economicamente vantaggiosa;
- preso atto della disponibilità di fondi istituzionali affidati all'Unità di Processo sopra citata per il sostenimento delle spese brevettuali quantificate per il deposito italiano in Euro oltre IVA per il totale complessivo di €2.632,00 (IVA compresa);
- avuto riguardo dell'opportunità, rilevata da parte della Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, di valutare un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e gli inventori dovranno promuovere ed alla disponibilità di fondi istituzionali di cui gli stessi potranno disporre;
- ritenuto che detta invenzione rivesta un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio di una procedura di brevettazione,

DELIBERA

- 1) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze per tutelare l'invenzione riferita a “Piattaforma di mobilità basata su veicoli elettrici con condivisione della batteria” i cui inventori risultano essere i proff.ri Maurizio De Lucia e Dario Vangi e i dott.ri Carlo Cialdai e Matteo Messeri;
- 2) di conferire l'incarico per l'espletamento delle procedure brevettuali all'Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci Srl facendo gravare il pagamento per le procedure di primo deposito in Italia pari a €2.632,00 (IVA compresa) sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui dispone l'Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca;
- 3) di autorizzare l'Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca alla successiva gestione della domanda di brevetto valutando un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e gli inventori dovranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre.

Sul punto 33 dell'O.D.G. **«DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE “SISTEMA DI AUTOFOCUS VELOCE E ROBUSTO PER MICROSCOPI OTTICI” IN CO-TITOLARITÀ TRA LENS-CNR-UNIFI»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 18 della Legge 240 del 2010;
- visto il Regolamento di Ateneo per la Brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche;
- vista la richiesta pervenuta al Rettore, protocollo n. 144508 del 19.10.2016, da parte del Prof. Francesco Saverio Pavone e della Dott.ssa Marie Caroline Müllenbroich, per il deposito di una domanda di brevetto in co-titolarità tra l'Università degli Studi di Firenze per la quota del 30%, il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la quota del 30% e il Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non Lineare (L.E.N.S.) per la quota del 40% per l'invenzione “Sistema di autofocus veloce e robusto per microscopi ottici” i cui inventori risultano essere: il Prof. Francesco

Saverio Pavone, la Dott.ssa Marie Caroline Müllenbroich, Assegnista di Ricerca, afferenti al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Firenze, il Dott. Ludovico Silvestri Ricercatore afferente all'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e al L.E.N.S. e il Dott. Leonardo Sacconi Ricercatore afferente all'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- avuto riguardo del parere positivo espresso, in data 17.10.2016, dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale in merito al deposito della predetta domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze per la quota del 30%, del consiglio Nazionale delle Ricerche per la quota del 30% e del L.E.N.S. per la quota del 40%;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso, in data 17.10.2016, dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, in merito al sostenimento del 30% degli oneri procedurali di primo deposito in Italia, facendo gravare la spesa per la quota parte dell'Ateneo pari a € 995,52 (IVA inclusa) preventivata dallo Studio di consulenza Marchi & Partners Srl sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- considerata la proposta della Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la proprietà intellettuale del 17.10.2016 di procedere alla stipula di uno specifico contratto di condivisione di brevetto e sfruttamento commerciale prevedendo le quote di co-titolarità nelle percentuali del 30% per l'Università degli Studi di Firenze, del 30% per il Consiglio Nazionale delle Ricerche e del 40% per il L.E.N.S.;
- avuto altresì riguardo dell'opportunità, rilevata da parte della Commissione di Ateneo per la Brevettazione, di valutare un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sviluppo e di sfruttamento commerciale che gli Enti co-titolari e gli inventori dovranno promuovere ed alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre;
- ritenuto che detta invenzione rivesta un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio di una procedura di brevettazione,

Delibera

- 1) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia per tutelare l'invenzione riferita a "Sistema di autofocus veloce e robusto per microscopi ottici" in co-titolarità tra l'Università degli Studi di Firenze per la quota del 30%, il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la quota del 30% e il Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non Lineare (L.E.N.S.) per la quota del 40% i cui inventori risultano essere: il Prof. Francesco Saverio Pavone, la Dott.ssa Marie Caroline Müllenbroich, Assegnista di Ricerca, afferenti al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Firenze, il Dott. Ludovico Silvestri Ricercatore afferente all'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e al L.E.N.S. e il Dott. Leonardo Sacconi Ricercatore afferente all'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- 2) di autorizzare il Rettore alla stipula di uno specifico contratto di condivisione di brevetto e sfruttamento commerciale prevedendo le predette quote di co-titolarità;
- 3) di conferire l'incarico per l'espletamento delle procedure brevettuali alla Marchi & Partners Srl, facendo gravare il pagamento per le procedure di primo deposito in Italia pari a €995,52 (IVA inclusa) sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- 4) di autorizzare l'Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca alla successiva gestione della domanda di brevetto valutando un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sviluppo e di sfruttamento commerciale che gli Enti co-titolari e gli inventori dovranno promuovere ed alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre.

Sul punto 34 dell'O.D.G. **«RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DELLA SOCIETÀ OSMES S.R.L.»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012;
- vista la richiesta della dott.ssa Francesca Romana Dani, Ricercatore a tempo determinato afferente al Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Firenze, di riconoscimento della società Osmes S.r.l. quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Progetto Scientifico;
- visto il Business Plan di Osmes S.r.l.;
- considerato che la Commissione Spin-off ha espresso in data 28 settembre 2016 parere positivo alla richiesta di riconoscimento di Osmes S.r.l. quale Spin-off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il parere positivo del Senato Accademico espresso nella seduta del 12 ottobre 2016;
- considerato l'interesse dell'Università degli Studi di Firenze ad approvare una Società che abbia un oggetto sociale di rilevante interesse scientifico;
- considerato che il grado di rischio economico connesso al riconoscimento della società è nullo;
- visto l'articolo 39 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

- visto l'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Università di Firenze,
Delibera
- 1) di approvare la domanda di riconoscimento della società Osmes S.r.l. quale Spin off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze per un periodo di 3 anni, alle seguenti condizioni:
- rispetto da parte della società Osmes S.r.l. del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, e in particolare dell'articolo 9 – controllo dell'Università;
 - obbligo dei soci proponenti, dipendenti dell'Università di Firenze di non cedere le proprie partecipazioni durante il periodo di riconoscimento dello Spin-off, salvo espressa autorizzazione concessa dall'Università;
 - obbligo di utilizzare il marchio "Spin-off Accademico dell'Università di Firenze" solo per identificare la società spin-off e non per certificare i prodotti da essa realizzati;
 - stipula di adeguata convenzione a titolo oneroso con il Dipartimento di Biologia, da redigere in accordo con CsaVRI, che regoli, a fronte di un congruo corrispettivo, l'eventuale utilizzo delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento da parte della società Osmes Srl.;
 - riconoscimento all'Università degli Studi di Firenze – CsaVri di un contributo istituzionale alle attività di IUF pari a €1.000,00 alla fine del 1° anno di riconoscimento dello Spin Off, €1.500,00 alla fine del 2° anno e di € 2.500,00 alla fine del 3° anno - il contributo non è dovuto in caso di incubazione presso IUF;
 - finanziamento di un assegno di ricerca al Dipartimento di Biologia, di 25.000,00 euro, che verrà erogato nel caso in cui il fatturato raggiunga il 125% del fatturato previsto nel Business Plan al terzo anno.
- 2) di approvare la richiesta della dott.ssa Francesca Romana Dani ad assumere la carica di membro del CdA, senza potere di rappresentanza legale.

Sul punto 35 dell'O.D.G. «**PAGAMENTO IMPORTO A SEGUITO DI EMISSIONE DI DEBIT NOTE A CURA DELLA EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE ACTING UNDER POWERS DELEGATED BY EUROPEAN COMMISSION), INVIATA ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. RIFERIMENTO PROGETTO VICES**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'audit tenuto nel giugno 2014 dalla Società GDA, incaricata dalla Commissione europea, sul progetto VICES (15 gennaio 2009 - 14 gennaio 2012), di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Enrica Caporali;
- visto che dal suddetto audit emergevano non indifferenti irregolarità contabili comunicate dalla GDA alla Commissione Europea nel report ufficiale di audit, denominato "*Pre-draft report on the action and operating grants in the field of the LLP Programme and Tempus*";
- considerato che nel mese di febbraio 2015 il Direttore Generale dell'Università di Firenze, ha assegnato l'incarico di supporto e supervisione delle attività di controdeduzione all'Area Ricerca – Ufficio Ricerca Europea e Internazionale;
- viste la lettera "*Financial Position after the Financial Audit*" inviata da EACEA in data 26 agosto 2016 e la *debit note* inviata da EACEA in data 26 settembre 2016, tramite le quali viene richiesta la restituzione di un importo pari ad €64.852,47, pagamento da effettuarsi entro il 10 novembre 2016;
- vista la lettera prot. n. 135705 del 4 ottobre 2016 indirizzata al Magnifico Rettore, Prof. Luigi Dei, e al Direttore Generale, Dott.ssa Beatrice Sassi, con la quale dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale si richiede all'Ateneo di sollevare il Dipartimento stesso dal suddetto onere e di provvedere conseguentemente alla liquidazione del debito;
- vista la lettera, prot. 147881 del 25 ottobre 2016, indirizzata al Magnifico Rettore, Prof. Luigi Dei, ed al Direttore Generale, Dott.ssa Beatrice Sassi, con la quale il Prof. Claudio Borri ribadisce la non competenza nonché l'impossibilità del Dipartimento di far fronte al debito nei confronti di EACEA;
- considerato che nel bilancio unico di Ateneo è iscritto un fondo a copertura dei rischi da rendicontazione il cui importo, alla data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 2,5 milioni di euro;
- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 22 comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione, in ordine alla necessità di avviare una procedura di accertamento delle eventuali responsabilità per il danno erariale che si è verificato,

Delibera

di autorizzare l'Ateneo a provvedere al pagamento, mediante il ricorso al Fondo rischi da rendicontazione, degli importi risultanti come indebiti dal report finanziario B15 – 003 del 14 dicembre 2015, svolto sul progetto VICES, pari a euro 64.852,47.

Il Consiglio di amministrazione dà mandato al Rettore di accertare, tramite i lavori di una Commissione istruttoria ad hoc da lui nominata e coordinata dal Prorettore prof. Marco Bindi, eventuali responsabilità e procedere all'inoltro agli organi di competenza per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Alle ore 15,45, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la

seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Beatrice Sassi

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Dei

ALL.A



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Ipotesi di Accordo integrativo/decentrato per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2 comma 2 Legge n. 146/90, come modificata dalla Legge n. 83/2000 e dalla Legge n. 182/2015, per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero nell'Università degli studi di Firenze

Il giorno 12/11/2015, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:

l'Università degli Studi di Firenze rappresentata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali Prof.ssa Maria Luisa Vallauri, dal Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi e dal Dirigente Area Risorse Umane Dott. Vincenzo De Marco

e

la Rappresentanza Sindacale Unitaria nella persona della Coordinatrice Dott.ssa Monica Piccini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

CISL-UNIVERSITA' nella persona della delegata Dott.ssa Caterina Palazzo

CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI, nella persona del segretario Dott.ssa Francesca Giannini

FLC-CGIL nella persona del segretario regionale Dott. Michelangelo Zorzi

UIL RUA nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco

CSA della CISAL Università nella persona del delegato Sig. Daniele Violi

Le parti

VISTI

- la legge 12 giugno 1990, n.146, così come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83;
- il Contratto Collettivo Nazionale del 23 marzo 1996 per il personale del comparto Università – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera del 4 luglio 1996);
- il precedente "Accordo per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2 comma 2 legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000, per assicurare il funzionamento dei servizi universitari in caso di sciopero", siglato in data 1° dicembre 2005;
- la legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della

Coordinamento dello Staff di Direzione Generale
Relazioni Sindacali
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
055 2757337-7328 | fax 055 2756348 | e-mail: relazionisindacali@unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

Nazione”;

RITENUTO

- di dover procedere alla revisione del vigente "Accordo per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2 comma 2 legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000, per assicurare il funzionamento dei servizi universitari in caso di sciopero", siglato in data 1° dicembre 2005, stante le modifiche normative intervenute;

CONCORDANO

le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili a garantire all'utenza i servizi essenziali, i criteri e le modalità di individuazione del contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero, gli intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo quando lo sciopero incida sul medesimo servizio finale o sul medesimo bacino di utenza in modo da compromettere la continuità del servizio, le procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero, secondo il seguente articolato.

Articolo 1



Individuazione dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni minime indispensabili

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 148/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i servizi universitari da considerare essenziali e le relative prestazioni indispensabili sono così individuate:

SERVIZIO ESSENZIALE	PRESTAZIONI INDISPENSABILI	UNITA DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO
Istruzione Universitaria, attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo	svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dall'art. 3 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Deve essere garantita la discussione di tesi nell'ultimo giorno in calendario della sessione	nr. 1 unità di personale per turno per ogni plesso nel quale si svolgano le discussioni delle prove finali,
	svolgimento delle procedure di immatricolazione ed iscrizione a corsi di istruzione universitaria, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dall'art. 3 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, per un periodo non inferiore ad un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione	nr. 2 unità di personale per ogni presidio di segreteria
	svolgimento delle prove di selezione per	La precettazione sarà

Handwritten signatures and initials:
C. J. 2
2
The text is partially obscured by handwritten marks.

	l'accesso ai corsi di laurea	commisurata al numero dei candidati nella misura di: 2 unità di personale ogni 100 candidati, in modo da garantire l'apertura e la vigilanza per il tempo minimo necessario
	svolgimento delle elezioni accademiche già indette a livello nazionale	nr. 1 unità di personale per turno per ogni plesso nel quale si svolgono le elezioni, in modo da garantire l'apertura per il tempo minimo necessario oltre ai membri della commissione elettorale di seggio.
Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante, quali ad esempio, stabulari, orto botanico, stalle, etc.	salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	nr. 1 unità di personale necessario a garantire il funzionamento delle apparecchiature a ciclo continuo
	salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;	nr. 1 unità di personale necessario a garantire la mancata interruzione di ciascun esperimento in corso
	cura non rinviabile di animali, piante e colture biologiche	nr. 1 unità di personale per ogni struttura coinvolta
Protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio	raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, solidi, liquidi o gassosi, qualora la data dello sciopero coincida con la data fissata per operazioni di smaltimento, che non siano differibili	nr. 1 unità di personale
	attività richieste nei casi di emergenza delle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica e piani di protezione civile	nr. 1 unità di personale
Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento	svolgimento degli adempimenti per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi ed il versamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge	nr. 1 unità di personale
Assistenza sanitaria d'urgenza con le connesse attività di supporto logistico,	svolgimento di interventi di supporto alla diagnostica medica e all'assistenza specialistica oggettivamente non differibili	nr. 1 unità di personale per ogni struttura dove si svolge tale attività di supporto, salvo diverse indicazioni




 3

organizzativo e amministrativo		delle AOU
Tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale	tutela vigilanza e custodia dei beni culturali; apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni; nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti. Qualora quest'ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si rilevi inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell'utenza dovrà essere assicurata l'apertura in una fascia oraria corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico del museo o altro luogo di cultura. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria	Nr. 1 unità di personale per ciascuna struttura museale necessaria a garantire l'apertura, la custodia e la vigilanza
Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici	svolgimento di attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici necessari per l'espletamento delle prestazioni sopraindicate; svolgimento di interventi urgenti di manutenzione degli impianti	massimo nr. 3 unità di personale
	svolgimento di attività finalizzate a garantire interventi urgenti di ripristino della continuità operativa dei servizi informatici generali per l'intero Ateneo fiorentino.	nr. 1 unità di personale

Articolo 2

Modalità di individuazione dei lavoratori tenuti ad astenersi dallo sciopero

1. Il contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero, come indicato nella tabella di cui all'art. 1, sarà scelto all'interno delle rispettive categorie contrattuali e aree professionali del personale tecnico amministrativo e sarà individuato di volta in volta, ove strettamente necessario e nella misura minima utile ad assicurare le prestazioni indispensabili.
2. I contingenti incaricati di garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi



 CPJ

 W

 4

 PP gho

 recu

minimi sono formati nel rispetto del criterio della rotazione. La rotazione seguirà l'ordine alfabetico a partire dalla lettera A.

3. I nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nel contingente in ragione della categoria di appartenenza, delle competenze e della professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento delle prestazioni indispensabili individuate nel presente accordo, sono comunicati per posta elettronica alla RSU, alle OO.SS. ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere a conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
4. In caso di dissenso da parte dei soggetti sindacali sulla formazione dei contingenti di personale incaricati di erogare le prestazioni indispensabili sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 4.

Articolo 3


Norme da rispettare in caso di sciopero

1. I soggetti sindacali che indicano azioni di sciopero che interessino i servizi di cui all'art. 1 sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, i soggetti sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione universitaria.
2. Qualora siano proclamati, da una o più Organizzazioni sindacali, più scioperi in successione temporale, che incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva deve intercorrere un tempo non inferiore a due giorni, al quale si aggiunge il termine di preavviso di cui al comma 1).
3. Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
4. Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.

Articolo 4

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000, qualora lo sciopero abbia rilievo locale, il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze. Qualora insorga una controversia che possa condurre alla proclamazione di uno sciopero, il Prefetto di Firenze, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta nella quale sono indicate le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
2. Il soggetto di cui al comma 1) può chiedere alle organizzazioni sindacali e all'Università di Firenze notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione, che deve esaurirsi entro 3 giorni lavorativi dalla data di convocazione.
3. Decorsi inutilmente i termini indicati nei commi 1) e 2), il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000.
4. Il tentativo di conciliazione si considera, altresì, espletato ove il soggetto di cui al comma 1), non



Handwritten signature and date: 5/1/2001

- abbia provveduto a convocare le parti entro i 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione.
5. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 2) viene redatto verbale, che una volta sottoscritto dalle parti è inviato alla Commissione di Garanzia. Qualora la conciliazione giunga a buon fine, il relativo verbale dovrà contenere un'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato. Tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 146/1990, così come modificata dalla Legge n. 83/2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni della mancata conciliazione e le parti si riterranno libere di agire nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
 6. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti si obbligano a non intraprendere iniziative unilaterali, né ad adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto del conflitto.

Articolo 5

Publicità degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

1. Il presente accordo sarà reso noto agli utenti tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo (www.unifi.it).


Articolo 6

Disposizioni finali

1. Le parti si riservano di rivedere il contenuto del presente accordo qualora ciò si renda necessario per il mutare del contesto normativo o organizzativo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle norme vigenti in materia.

La presente ipotesi di accordo sarà inviata alla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali per la prevista valutazione di idoneità.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.






Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, a smaller signature, and the number '6'.

La delegazione di parte pubblica

Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri

Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi

Dirigente Area Risorse Umane
Dott. Vincenzo De Marco

La Rappresentanza sindacale unitaria dell'Ateneo,

nella persona della coordinatrice dell'RSU
Dott. Monica Piccini



Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,


CISL-UNIVERSITA'
nella persona della delegata Dott.ssa Caterina Palazzo




CONFSAL federazione SNALS Università/CISAPUNI
nella persona del segretario Dott.ssa Francesca Giannini



FLC/CGIL
nella persona del segretario regionale Dott. Michelangelo Zorzi



UIL RUA
nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco



CSA della CISAL Università
nella persona del delegato Sig. Daniele Violi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

ALL. B

**Ipotesi Accordo per la destinazione di parte delle risorse variabili che hanno incrementato il
fondo trattamento accessorio anno 2015, ancora da regolare
Fondo anno 2015 – "coda" contrattuale**

Il giorno 10/10/16, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:

L'Università degli Studi di Firenze rappresentata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali Prof.ssa Maria Luisa Vallauri, dal Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi e dal Dirigente Area Risorse Umane Dott. Vincenzo De Marco

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona della Coordinatrice Dott.ssa Monica Piccini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

CISL-UNIVERSITA' nella persona del segretario Dott.ssa Cristina Tosti Guerra

CONFSAI Federazione SNALS Università/CISAPUNI, nella persona del segretario Dott.ssa Francesca Giannini

FLC-CGIL nella persona del segretario Dott. John Witmer Gilbert

UIL RUA nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco

CSA della CISAL Università nella persona del delegato Sig. Daniele Violi

Le parti

PREMESSO

- ✓ la volontà comunemente perseguita di favorire le progressioni economiche;
- ✓ la volontà politica di promuovere la valorizzazione del personale tecnico e amministrativo espressa nel primo semestre del mandato del nuovo Rettore;
- ✓ che in tale ottica sono già state concretizzate le seguenti azioni:
 - l'incremento, quantificato in € 43.000, in quota variabile del fondo trattamento accessorio 2015, ai sensi dell'art. 87, comma 2, disposto a supporto dei processi di riorganizzazione orientati al potenziamento dei servizi già avviati nel 2015;
 - la destinazione di 6,41 P.O. per il reclutamento di personale tecnico amministrativo, nell'ambito della programmazione del personale deliberata nella seduta del C.d.A. del 29/4/2015 e finalizzata ad un intervento del rapporto numerico fra componente docente e componente tecnico-amministrativa atta a favorire il processo di integrazione e l'apporto professionalizzante delle attività di supporto ai servizi;
 - l'incremento stabile pari a € 60.000 del fondo Benefits;
 - la manifestata disponibilità della parte pubblica ad incrementare il numero dei buoni pasto a settimana previo accordo fra le parti nelle modalità di articolazione oraria;

Coordinamento dello Staff di Direzione Generale
Relazioni Sindacali
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
055 2757337-7326 | fax 055 2756348 | e-mail: relazionisindacali@unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

[Handwritten signatures and initials]

VISTI

- ✓ la costituzione dei fondi di contrattazione integrativa ex art. 87 per gli anni 2015 e 2016 certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1/2016 nella seduta del 5 febbraio 2016
- ✓ l'art. 79, comma 5, del CCNL del 16.10.2008 che recita: "i passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti [...] con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO

- ✓ gli orientamenti espressi nei pareri ARAN, MEF e DFP del 2014, in ordine alla previsione contenuta nell'art. 79, comma 5, del CCNL del 16.10.2008, che precisano che per "anno di riferimento" deve intendersi "quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria";
- ✓ che, stante quanto previsto dai medesimi pareri ARAN, MEF e DFP del 2014, le risorse accantonate per le progressioni economiche non utilizzate né più utilizzabili con riferimento alle pregresse annualità del fondo al tempo congelate, devono essere portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 88 comma 5 CCNL 16/10/2008, e rientrano nella piena disponibilità delle parti che, in sede di contrattazione collettiva integrativa, congiuntamente possono stabilire di adibirle ad una diversa destinazione, ma pur sempre ricompresa tra quelle previste dal CCNL;

TENUTO CONTO

- ✓ che nella voce *Somme non utilizzate Fondo anno precedente (art. 88 comma 5 CCNL 2006-2009)* del fondo di contrattazione integrativa ex art. 87 per l'anno 2015 sono pertanto ricomprese le risorse, quantificate in € 961.695 (loro dipendente), che tornano alla contrattazione integrativa a seguito dell'emanazione del Decreto del Direttore Generale n. 1676 (prot. n. 130160) del 6 ottobre 2015, che ha modificato la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali relative agli anni 2012 e 2013, spostandola al 1° gennaio dell'anno di approvazione atti;
- ✓ che il predetto importo è stato riportato nel suddetto fondo in un'unica soluzione, pur provenendo da economie di vari anni, avendo l'amministrazione trovato l'integrale copertura economica per l'anno 2015;
- ✓ inoltre che nella medesima voce del fondo ex art. 87 sono ricomprese le risorse, quantificate in € 97.600 (loro dipendente), corrispondenti alle risorse economiche dell'anno 2014 destinate dal CCNL al finanziamento delle progressioni economiche ma che in tale anno non sono state finalizzate a tale istituto dalla contrattazione integrativa e quindi risultano confluite nelle "somme non utilizzate fondo anno precedente" in attesa di definizione;

DATO ATTO

- ✓ dell'impegno a verbale allegato assunto dalle parti circa la comune volontà di studiare forme di valorizzazione *una tantum* del personale EP in quanto escluso dall'ambito di applicazione del presente accordo ;

RICHIAMATO

- ✓ l'Accordo sull'erogazione dell'indennità accessoria mensile, della produttività e il miglioramento dei servizi e delle indennità di turno, di autista, di centralinista e di rischio da

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the number "87" and "2", and a signature that appears to be "P. M. J."

radiazioni" siglato in data 27 gennaio 2009, ed in particolare il punto 1), lettera b) che prevede di destinare alla produttività ed al miglioramento dei servizi, le risorse complessive contenute nel fondo, decurtate degli importi destinati a finanziare gli istituti di cui alla lett. a), b), c), e) ed f) dell' art. 88 del CCNL di comparto vigente e la proposta di atto integrativo al suddetto accordo che viene contestualmente sottoposta all'approvazione del tavolo;

CONGIUNTAMENTE CONCORDANO

1) Destinazione di parte delle quote variabili fondo anno 2015

- a) di finalizzare all'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la **produttività e miglioramento dei servizi per l'anno 2015**, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi assegnati e verificati dal sistema di valutazione, l'importo pari a **€ 961.695,00** (lordo dipendente) di cui alla voce *Somme non utilizzate Fondo anno precedente (art. 88 comma 5 CCNL 2006-2009)* del fondo di contrattazione integrativa ex art. 87 per l'anno 2015, ritenendo che l'erogazione in un'unica soluzione nel corso del 2016 (in sede di conguaglio della produttività 2015) sia un riconoscimento del contributo del personale agli obiettivi che hanno condotto l'Ateneo ad una stabilità economica e organizzativa;
- b) di finalizzare altresì al medesimo istituto e con le medesime finalità e modalità di erogazione le risorse corrispondenti a **€ 97.600,00** (lordo dipendente) di cui alla medesima voce del fondo *Somme non utilizzate Fondo anno precedente* del fondo di contrattazione integrativa ex art. 87 per l'anno 2015,


La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La delegazione di parte pubblica

Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri


Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi

Dirigente Area Risorse Umane
Dott. Vincenzo De Marco



Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo.

nella persona della coordinatrice dell'RSU
Dott. Monica Piccini




Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,


CISL-UNIVERSITA'
nella persona del segretario Dott.ssa Cristina Tosti Guerra

CONFESAL federazione SNALS Università/CISAPUNI
nella persona del segretario Dott.ssa Francesca Giannini

FLC/CGIL
nella persona del segretario Dott. John Witmer Gilbert



UIL RUA
nella persona del segretario regionale Dott. Mario Finoia



CSA della CISAL Università
nella persona del delegato Sig. Daniele Violi





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione su istanza della parte sindacale CGIL, UIL e RSU, dato atto che le cifre una tantum, certificate in data 5 febbraio 2016 sul fondo ex art. 87 non può compensare il personale di categoria EP;

Ritenuto che anche detto personale abbia contribuito sostanzialmente alla riorganizzazione di Ateneo e dato un notevole contributo al miglioramento dei servizi negli anni 2012, 2013 e 2014;

Dato atto dell'esistenza di residui sul fondo ex art.90.

SI IMPEGNA

A studiare, anche attraverso tavoli tecnici, fin da ora e in vista di un'erogazione per l'anno 2017, modalità di valorizzazione una tantum del personale EP.

La delegazione di parte pubblica

Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri

Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi

Dirigente Area Risorse Umane
Dott. Vincenzo De Marco

La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Ateneo,

nella persona della Coordinatrice dell'RSU
Dott. Monica Piccini

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

CISL-UNIVERSITA'
nella persona del Segretario Dott.ssa Cristina Tosti Guerra

Coordinamento Staff di Direzione Generale
Relazioni Sindacali

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
055 2757337-7326 | fax 055 2756348 | e-mail: relazionisindacali@unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

f.254



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CONFSAL federazione SNALS Università/CISAPUNI
nella persona del Commissario Dott.ssa Francesca Giannini

FLC/CGIL
nella persona del Segretario Dott. John Witmer Gilbert

UIL RUA
nella persona del Segretario Regionale Sig. Mario Finoia

John W. Gilbert
Mario Finoia

C+SA - CISAC UNIVERSITÀ
nella persona del delegato Sig. *Denise Viochi*

Denise Viochi

0441 LO OTTOMNE 2016

Procurazione verbale relativa agli accordi per le
"destinazioni di parte delle risorse vendute da Leonardo
mentovato e fondo trattamento accademico anno 1015
e progetti special di movimento T&C Cooperazione specializzate"

La di finitura indicata della fine degli accordi relativi
in data odierna per quanto riguarda la FLC-CGIL,
UIL RUA e RSI di Ateneo, è subordinata
alle ratifiche dell'Assemblea generale del
pericolo tenuto ai sensi dell'articolo 1 del
Ferry.

Ateneo Perseus John W. Gilbert Perseus Bignone



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

ALL. e

**"Progetti Speciali di innovazione tecnologica e gestionale"- Atto integrativo dell' "Accordo stipulato in data 27 gennaio 2009 relativo all'erogazione dell'indennità accessoria mensile, della produttività e del miglioramento dei servizi e delle indennità di turno, di autista, di centralinista, e di rischio radiazioni"
e di destinazione di parte delle risorse variabili**

Il giorno 10/10/16 presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:

l'Università degli Studi di Firenze rappresentata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali Prof.ssa Maria Luisa Vallauri, dal Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi e dal Dirigente Area Risorse Umane Dott. Vincenzo De Marco

e

la Rappresentanza Sindacale Unitaria nella persona della Coordinatrice Dott.ssa Monica Piccini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

CISL-UNIVERSITA' nella persona del segretario Dott.ssa Cristina Tosti Guerra

CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI, nella persona del segretario Dott.ssa Francesca Giannini

FLC-CGIL nella persona del segretario Dott. John Witmer Gilbert

UIL RUA nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco

CSA della CISAL Università nella persona del delegato Sig. Daniele Violi

PREMESSO

- ✓ che, il Piano Strategico 2016-2018 espone fra gli obiettivi del mandato elettorale quello della valorizzazione di tutto il personale tecnico-amministrativo, la cui professionalità ed organizzazione sostiene, ed ha sostenuto, già importanti cambiamenti imposti al sistema universitario;
- ✓ che la volontà di valorizzazione, nel primo semestre del 2016, si è già espressa ed articolata concretamente in vari ambiti (politiche assunzionali, elevazione del fondo benefits, sottoscrizione dell'Accordo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche, proposte per l'incremento dei buoni pasto);
- ✓ che tale politica di valorizzazione, resa possibile dall'avvenuto risanamento economico dell'Ateneo, è il riconoscimento che tali obiettivi di riorganizzazione e consolidamento sono stati conseguiti grazie al contributo di ognuno;
- ✓ che in tale ottica è stato anche disposto l'incremento fino al limite per legge consentito, quantificato in € 43.000, in quota variabile del fondo trattamento accessorio 2015, ai sensi dell'art. 87, comma 2, disposto a supporto dei processi di riorganizzazione orientati al

Coordinamento dello Staff di Direzione Generale
Relazioni Sindacali
Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
055 2757337-7326 | fax 055 2756348 | e-mail: relazionisindacali@unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

(Handwritten signatures and initials)

potenziamento dei servizi, (già avviati nel 2015) per il raggiungimento di ulteriori livelli di performance;

- ✓ che, ferma restando l'attuale politica di distribuzione del trattamento economico accessorio concordata nell'Accordo del 27 gennaio 2009, nel contesto presente si ritiene possibile e opportuno destinare, a partire dall'anno 2016 e a valere sugli anni futuri, una quota di risorse variabili del fondo alla valorizzazione di quel personale che, secondo i criteri sottoesposti, si troverà inserito in progetti speciali, caratterizzati dalla loro strumentalità al potenziamento, innovazione, reingegnerizzazione dei servizi all'utenza, esterna ed interna, per conseguire ulteriori livelli di erogazione delle prestazioni piu' performanti;

RICHIAMATO

- ✓ l'"Accordo sull'erogazione dell'indennità accessoria mensile, della produttività e il miglioramento dei servizi e delle indennità di turno, di autista, di centralinista e di rischio da radiazioni", siglato in data 27 gennaio 2009, ed in particolare il punto 1), lettera b) che prevede di destinare alla produttività ed al miglioramento dei servizi, le risorse complessive contenute nel fondo, decurtate degli importi destinati a finanziare gli istituti di cui alla lett. a), b), c), e) ed f) dell' art. 88 del CCNL di comparto vigente;

RILEVATA

- ✓ la necessità di integrare, in modo sperimentale, nelle more di una eventuale revisione del suddetto accordo, il punto nel punto 1, lettera b) sopra richiamato, prevedendo la destinazione annuale di parte delle risorse, pari a circa € 43.000,00, alla nuova voce denominata "Progetti speciali di innovazione tecnologica e gestionale", finalizzata alla valorizzazione del personale coinvolto nei progetti strategici di innovazione sia gestionale che tecnologica, secondo criteri generali e predeterminati che verranno di seguito precisati;

VISTA

- ✓ la costituzione dei fondi di contrattazione integrativa ex art. 87 per gli anni 2015 e 2016 certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1/2016 nella seduta del 5 febbraio 2016 ;

LE PARTI CONGIUNTAMENTE CONCORDANO

- 1) destinazione di parte delle quote variabili fondo anno 2015:
 - ✓ di destinare l'importo pari a € 43.000,00 (lordo dipendente) (corrispondente all'incremento del fondo 2015, in quota variabile, già disposto e certificato), alla valorizzazione del contributo specifico ed eccezionale dato all'implementazione di servizi secondo gli obiettivi strategici, legati alla **riorganizzazione dei servizi all'utenza per l'anno 2015**, secondo quanto previsto nei progetti proposti dall'Amministrazione allegati al presente accordo.
- 2) Fondo anno 2016 e seguenti - Integrazione dell' "Accordo sull'erogazione dell'indennità accessoria mensile, della produttività e del miglioramento dei servizi e delle indennità di turno, di autista, di centralinista, e di rischio radiazioni", stipulato in data 27 gennaio 2009, e criteri di

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page, including the number '12'.

distribuzione delle risorse destinate a "Progetti speciali per l'innovazione gestionale e tecnologica":

- ✓ Nelle more di una sua eventuale revisione, a decorrere dal 2016, il suddetto accordo è integrato nel punto 1. con una lettera b-bis) così formulata: "una quota, nel limite complessivo annuale di € 43.000,00, delle risorse di cui al punto 1, lettera b) è destinata annualmente alla remunerazione di "Progetti speciali per l'innovazione tecnologica e gestionale", di seguito denominati "progetti speciali", nell'ottica di una valorizzazione del personale in essi coinvolto. Le relative somme saranno distribuite secondo i criteri, generali e predeterminati, di seguito precisati:
- A) **Progetti:** il Direttore Generale, nell'ambito degli obiettivi strategici definiti dall'organo di governo, individua per ogni annualità i progetti speciali finalizzati a perseguire il potenziamento, la reingegnerizzazione dei servizi, innovazioni tecnologiche e gestionali che comportano significative modifiche organizzative nell'attività ordinaria dell'Ateneo con logiche di trasversalità e avanzamento dei processi.
Le finalità individuate per i progetti speciali non potranno essere coincidenti con gli obiettivi dei progetti di produttività e miglioramento dei servizi di cui al punto 1) lett. b.;
- B) **Responsabile:** il Direttore Generale individua le strutture o le unità di processo che ne curano la realizzazione e nomina il responsabile dei singoli progetti. Il responsabile svolge funzioni di coordinamento ed ha il compito di redigere il piano di massima del progetto (obiettivo, indicatore di risultato, fasi, tempi, personale coinvolto, tempi di attuazione, impegno aggiuntivo richiesto ad ognuno e risorse necessarie) e di seguire la sua attuazione anche attraverso report periodici. Nel coordinare il progetto, il responsabile favorisce il lavoro di gruppo, l'interscambio, il coinvolgimento, l'ampia partecipazione consapevole e motivata di tutto il personale coinvolto, sollecitando valutazioni congiunte sullo stato di attuazione del progetto e sul contributo reso da ciascuno. A conclusione del progetto il Responsabile, tenendo conto dell'autovalutazione del dipendente, redige una relazione sui risultati raggiunti complessivamente e dal singolo, in relazione ai target inizialmente definiti.
- C) **Partecipanti:** il Direttore Generale individua i partecipanti, anche su proposta del Responsabile del progetto, fra il personale tecnico amministrativo di tutte le strutture dell'Ateneo, centrali e periferiche, in base alle competenze necessarie e alle professionalità acquisite e da acquisire nelle materie oggetto del progetto, seguendo un criterio di rotazione tra il personale delle medesime strutture.
I gruppi di lavoro eventualmente costituiti per la finalità del progetto non avranno alcuna altra valenza (ad es. non potranno essere utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle procedure di progressione economica orizzontale).
Ogni dipendente non potrà partecipare a più di un progetto speciale nel corso di ogni anno. Lo svolgimento dei progetti non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività ordinaria e non deve incentivare il ricorso al lavoro straordinario. Qualora l'impegno richiesto dia luogo a lavoro straordinario questo si intende contabilizzato esclusivamente come recupero. I nominativi del personale coinvolto nei progetti e retribuito con le risorse della contrattazione collettiva saranno oggetto di informativa successiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, del vigente CCNL. La partecipazione ai progetti è comunque volontaria e paritaria.
La remunerazione prevista per la partecipazione ai progetti speciali non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 91 del CCNL del 16.10.2008.
- D) **Durata:** i progetti potranno avere durata semestrale o annuale;
- E) **Finanziamento:** ai progetti sono assegnate dalla contrattazione, apposite risorse nel limite complessivo annuale pari ad € 43.000,00. Il finanziamento del singolo progetto sarà proposto dal Direttore Generale. La quota assegnata al singolo progetto è utilizzata per remunerare il maggior impegno del personale partecipante. L'importo complessivamente

destinato sarà ripartito pro capite fra tutti i partecipanti, in proporzione alla percentuale di valutazione circa l'apporto del singolo al progetto e la quota individuale sarà conguagliata con compensi percepiti a titolo di conto terzi. Per i progetti di durata annuale è riconosciuto ad ogni dipendente partecipante l'importo massimo pari a € 500.00 (lordo dipendente), che sarà riproporzionato in base alla loro durata. La corresponsione del compenso è conseguenza della valutazione positiva del concorso del singolo partecipante rispetto al raggiungimento del risultato. Infine qualora dalla suddetta voce annuale "Progetti speciali" residuino risorse, le stesse saranno riportate al fondo dell'anno successivo con le medesime finalità;

- F) **Rendicontazione:** entro trenta giorni dalla conclusione del progetto il responsabile trasmette al Direttore Generale una relazione sull'andamento del progetto, evidenziando i risultati raggiunti e motivando eventuali scostamenti dagli obiettivi fissati.

Sulla base della relazione conclusiva trasmessa il Direttore Generale informa le parti sindacali e dispone la corresponsione dei compensi al personale che ha partecipato ai singoli progetti nell'ambito degli importi massimi di cui alla precedente lettera D) e nel rispetto della tempistica prevista dal ciclo delle Performance.

La descrizione dei progetti, i nominativi dei partecipanti e la relazione conclusiva saranno pubblicati sulla pagina web di Ateneo.

3) Progetti speciali per l'anno 2016 e destinazione delle relative risorse per l'anno 2016:

- ✓ di destinare una somma pari a € 43.000,00 (lordo dipendente) fondo 2016 (*quota parte della risorse variabili*), sempre nell'ottica della valorizzazione di contributi specifici ed eccezionali in relazione all'implementazione nell'anno 2016 dei progetti presentati dall'Amministrazione e allegati al presente accordo e nel rispetto dei criteri precedentemente individuati. *Gli eventuali residui saranno riportati al fondo dell'anno successivo con le medesime finalità.*

4) Progetti speciali per l'anno 2017

- ✓ di prevedere anche per l'anno 2017 la destinazione di una somma equivalente a quella di cui al punto 3), a valere sul costituendo fondo 2017, da destinare alla realizzazione di ulteriori Progetti speciali individuati dall'Amministrazione e portati a conoscenza del tavolo sindacale.

Il presente accordo ha durata fino al 31.12.2017; successivamente le parti si impegnano a rivederne i contenuti al fine di valutare le modalità attuative ed i risultati complessivamente conseguiti.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La delegazione di parte pubblica


Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali

A.25.11

Prof.ssa Maria Luisa Vallauri


Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi

Dirigente Area Risorse Umane
Dott. Vincenzo De Marco



Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo,

nella persona della coordinatrice dell'RSU
Dott. Monica Piccini




Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

CISL-UNIVERSITA'
nella persona del segretario Dott.ssa Cristina Tosti Guerra

CONFSAL federazione SNALS Università/CISAPUNI
nella persona del segretario Dott.ssa Francesca Giannini

FLC/CGIL
nella persona del segretario Dott. John Witmer Gilbert



UIL RUA
nella persona del segretario regionale Dott. Mario Finoia



CSA della CISAL Università
nella persona del delegato Sig. Daniele Violi

09417 20 OTTOBRE 2016

Deliberazione verbale relativa agli atti per la
"destinazione di parte delle nuove scuole di lavoro
mensurate e fondo trattamento economico anno 1015
e progetti speciali di movimento FFCCOOPES operativi"

La di Giustizia Italiana della fine degli anni 1980
in data odierna per quanto concerne la FLC-CGIL,
UIL RUA e RSO di Attico, è subordinato
alle notifiche dell'Assemblea generale del
Personale Docente amministrativo dell'Università di
Firenze.

Luca Pizzani John W. Gilbert Leo, Bignone

ALL.D

ACCORDO QUADRO - SCHEDA P.E. 269

Scheda 269	N°	EDIFICIO	INTERVENTO	Importo stimato lavori	Importo stimato stanziamento	PRIORITA' DI ATENEO
Lotto 1	47	CENTRO STORICO Via della Torretta	refacimento fognature e servizi igienici		200.000,00	1
Lotto 1	13	Via della Torretta	Manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti di condizionamento e riqualificazione parziale dell'edificio	281.547,63	417.542,62	1
Lotto 1	16	CENTRO STORICO Rettorato	Impianto di condizionamento locali SIAF	DPP in corso di redazione	100.000,00	1
Lotto 1	27	Cascine Agraria	interventi manutenzione straordinaria intonaci soffitti piano terreno	90.000,00	148.749,00	1
Lotto 1	50	CENTRO STORICO	LOTTO 1 SCHEDA 3 - Specola messa in sicurezza facciate e tetto	156.084,00	190.422,48	1
Lotto 1	61	CENTRO STORICO	LOTTO 1 SCHEDA 4 - Specola rifacimento tetto e facciate	100.000,00	128.980,00	1
Lotto 1	22	S. Teresa	ristrutturazione locali piano terreno per laboratorio modelli	66.000,00	123.180,00	1
Lotto 1	46	CENTRO STORICO Via Marigliano	Ristrutturazione piano interrato per Dipartimenti di Agraria	progetto e perizia in corso	400.000,00	1
Lotto 1	54	CENTRO STORICO	LOTTO 1 SCHEDA 7 - Paradisino, rifacimento impianti elettrici	22.000,00	29.280,00	1
Lotto 1	35	Rettorato	Lavori per il riutilizzo e la riqualificazione di alcuni locali			1
Lotto 1	53	CENTRO STORICO	LOTTO 1 SCHEDA 6 - Agraria padiglione est, sostituzione impianto elevatore	32.000,00	39.864,00	1
Lotto 1	28	Via La Pira - Scienze della Terra	Riqualificazione aule di Scienza della Terra lotto 2	90.000,00	160.186,00	2
Lotto 1	32	Va Cittadella	FUP 2 lotto - sistemazione archivio piano terreno e adeguamento deposito archivio	208.308,42	344.236,32	2
Lotto 1	34	Via Alfani - La Spina	interventi di manutenzione straordinaria di parte dell'edificio per il Centro Culture per Stranieri	270.000,00	444.600,00	2
Lotto 1	21	Via La Pira - Botanica	Impianto di condizionamento erbario secondo piano	DPP in corso di redazione	260.000,00	2
Lotto 1	17	S. Verdiana	Riorganizzazione spazi SESV	31.000,00	61.596,00	2
Lotto 1	48	CENTRO STORICO	LOTTO 1 SCHEDA 1 - interventi su edifici via capponi 7, Rettorato, biologia, orto botanico	28.000,00	35.240,00	2
Lotto 1	36	S. Teresa	Manutenzione tetto chiesa			
				sommato lotto 1	3.083.878,42	
Lotto 2	67	CAREGGI-NOVOLI-S.MARTA	LOTTO 2 SCHEDA 2 - Odontoiatria lavori urgenti copertura	50.000,00	76.160,00	1
Lotto 2	59	CAREGGI-NOVOLI-S.MARTA	LOTTO 2 SCHEDA 4 - edificio di S. Marta, ristrutturazione laboratorio idraulica, montascala, messa in sicurezza vari laboratori	93.000,00	120.320,00	1
Lotto 2	19	S.Marta	Rifacimento impianti sicurezza antincendio biblioteca ingegneria	DPP in corso di redazione	120.000,00	1
Lotto 2	26	Via delle Gore SIAF	Manutenzione straordinaria impianto di condizionamento e locali	52.500,00	76.032,50	1
Lotto 2	60	CAREGGI-NOVOLI-S.MARTA	LOTTO 2 SCHEDA 5 - Viale Pieraccini, ristrutturazione laboratori T85 e T87	30.000,00	39.200,00	1
Lotto 2	62	CAREGGI-NOVOLI-S.MARTA	LOTTO 2 SCHEDA 7 - Igiene, ristrutturazione servizi igienici piano primo e laboratori al piano terra	34.000,00	45.160,00	1
Lotto 2	64	CAREGGI-NOVOLI-S.MARTA	LOTTO 2 SCHEDA 9 - Polifunzionale Viale Morgagni, ristrutturazione di un locale per ufficio	2.500,00	3.100,00	1
Lotto 2	25	Viale Pieraccini	Rifacimento e/o manutenzione straordinaria quadri elettrici	269.000,00	392.909,00	2
Lotto 2	58	CAREGGI-NOVOLI-S.MARTA	LOTTO 2 SCHEDA 3 - patologia avvallamento stanza e riqualificazione seminterrato	88.000,00	114.120,00	2
Lotto 2	68	CAREGGI-NOVOLI-S.MARTA	Anatomici - nuovo ascensore	DPP in elaborazione	50.000,00	2
Lotto 2	63	CAREGGI-NOVOLI-S.MARTA	LOTTO 2 SCHEDA 8 - Igiene, riqualificazione dei locali al seminterrato	170.000,00	215.800,00	3
Lotto 2	61	CAREGGI-NOVOLI-S.MARTA	LOTTO 2 SCHEDA 6 - edificio D15 Novoli realizzazione aula informatica	20.000,00	25.800,00	
				sommato lotto 2	1.280.601,50	
Lotto 3	31	Sesto viabilità	refacimento dell'asfaltatura delle strade e manutenzione straordinaria di cordole, zerbelle, marciapiedi	191.194,80	276.267,32	1
Lotto 3	33	Sesto illuminazione stradale	manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione stradale	218.553,13	301.328,36	1
Lotto 3	42	Sesto Piscina	Manutenzione ordinaria/straordinaria annuale dell'impianto		40.000,00	1
Lotto 3	67	SESTO FIORENTINO	Scienze Farmaceutiche - fornitura di UPS e adeguamento impianto elettrico	DPP in elaborazione	50.000,00	1
Lotto 3	66	SESTO FIORENTINO	CERM - ristrutturazione di laboratorio per nuovo strumento EPR	DPP in elaborazione	300.000,00	1
Lotto 3	69	SESTO FIORENTINO	Completamento opere urbanizzazione via Moretini per agibilità edificio Valore		30.000,00	1
Lotto 3	45	SESTO FIORENTINO Centrale impianti	Trasferimento labor. Microbiologia Agraria Prof. Tredici a Sesto F.no	progetto e perizia in corso	210.000,00	1
Lotto 3	65	SESTO FIORENTINO	LOTTO 3 SCHEDA 1 - edificio aule e biblioteca, completamento lavori di rifacimento copertura	270.000,00	354.800,00	
				sommato lotto 3	1.562.396,88	

Legenda
 1 - alta = anno 2017
 2 - media = anno 2018
 3 - bassa = anno 2019

AM

ALL E

~~ALL 2~~

SICUREZZA - SCHEDA P.E. 159

N°	EDIFICIO	INTERVENTO	importo stimato lavori	importo stimato stanziamento	PRIORITA' DI ATENEO
20	Sesto Fisica e Fisica Nucleare	Impianti speciali di sicurezza e videosorveglianza	DPP in corso di redazione	120.000,00	1
23	Viale Pieraccini	Rifacimento sistema fognario	116.966,79	151.046,25	1
24	Sesto Fisica	Messa a norma quadri elettrici	247.000,00	375.662,00	1
18	San Clemente	Rifacimento impianti di sicurezza antincendio biblioteca architettura	DPP in corso di redazione	120.000,00	1
			sommano	766.708,25	

M.S. - SCHEDA P.E. 255

49	CENTRO STORICO	LOTTO 1 SCHEDA 2 - riqualificazione servizi igienici Palazzo Fenzi	200.000,00	260.000,00	1
52	CENTRO STORICO	LOTTO 1 SCHEDA 5 - Palazzo Nonfinito - restauro colonne e impianto illuminazione chiostro	120.000,00	148.780,00	2
55	CENTRO STORICO	LOTTO 1 SCHEDA 8 -recupere funzionale fabbricato ex LENS Arcetri	190.000,00	260.600,00	2
37	Via Laura	Recupero dell'edificio tergale ex geografia attualmente non utilizzato		400.000,00	2
			sommano	1.069.380,00	

fondi INFN

29	Sesto Fisica Nucleare	lavori di coibentazione al capannone dell'acceleratore e adeguamenti		313.270,00	1
30	Sesto Fisica	Laboratorio di interferometria		151.860,00	1
			sommano	465.130,00	

Legenda
 1 - alta = anno 2017
 2 -media = anno 2018
 3 -bassa = anno 2019

Ad



Università degli Studi di Firenze

ALL. A.1

Ufficio Patrimonio Immobiliare

Archivio Edilizi




320.00 - Polo Sesto F.no
Centrale Impianti
V.le delle Idee, n. 22 - Sesto F.no

P. TERRA
Scala 1: 250

Ultimo sopralluogo:

Il Responsabile
Arch. Daniele Donatini

ALL.F





320.00 - Polo Sesto F.no
Centrale Impianti
V.le delle Idee, n. 22 - Sesto F.no

P. PRIMO
Scala 1: 250

Ultimo sopralluogo:

Il Responsabile
Arch. Daniele Donatini



PIANTA PIANO SOFFITTA


306.00 - Polo Sesto F.no
Biotechnologie Agrarie
Via della Lastruccia n. 10, Sesto F.no

P. PRIMO
Scala 1: 200

Ultimo sopralluogo:

Il Responsabile
Arch. Daniele Donatini

ALL. B.1



306.00 - Polo Sesto F.no
Biotechnologie Agrarie
Via della Lastruccia n. 10, Sesto F.no

P. TERRA
Scala 1: 200

Ultimo sopralluogo:

Il Responsabile
Arch. Daniele Donatini



TITOLO DELLA PRATICA: *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze" e "Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi inerente l'attività assistenziale connessa al percorso formativo dei "medici in formazione specialistica"*

Allegato

- A. *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze" e bozza di preambolo*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Scienze della
Salute Umana**

Proposta di

**Regolamento delle Scuole di Specializzazione di
Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze**



TITOLO I – NORME GENERALI	4
CAPO I –DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	4
Articolo 2 – Ambito di applicazione	7
CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	7
Articolo 3 – il Consiglio	7
Articolo 4 - Il Direttore	9
CAPO III – ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	12
Articolo 5 – Istituzione	12
ARTICOLO 6 – Ordinamento	13
ARTICOLO 7 – Regolamento	13
ARTICOLO 8 – Attivazione e programmazione didattica	14
ARTICOLO 9 – Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante	15
TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI	15
CAPO I – AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA	15
ARTICOLO 10 – AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA	15
ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI	15
ARTICOLO 12 – COMPATIBILITÀ' TRA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA medica E I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ' DI FIRENZE	16
ARTICOLO 13 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	16
ARTICOLO 14 – ANNO DI CORSO E DURATA	17
ARTICOLO 15 – CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA	17
ARTICOLO 16 – RINUNCIA AGLI STUDI	17
ARTICOLO 17 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO	17
ARTICOLO 18 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO	17
ARTICOLO 19 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA E RECUPERO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE NON SVOLTE	18
Specializzandi medici	18
Specializzandi non medici	18
ARTICOLO 20 – ASSICURAZIONE SPECIALIZZANDI MEDICI	18
ARTICOLO 21 – IDONEITÀ' FISICA E SORVEGLIANZA SANITARIA	19
CAPO II – ATTIVITA' FORMATIVE	19

ARTICOLO 22 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE	19
ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA E LIBRETTO-DIARIO	20
ARTICOLO 24 – FORMAZIONE ALL’INTERNO DELLA RETE FORMATIVA	21
ARTICOLO 25 – FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA	22
ARTICOLO 26– MISSIONI	22
ARTICOLO 27 – ESAME DI PROFITTO ANNUALE E COMMISSIONI	23
ARTICOLO 28 – ESAME DI DIPLOMA	24
TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA	26
CAPO I – CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITA’	26
ARTICOLO 29– CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI SPECIALIZZANDI MEDICI	26
ARTICOLO 30 – INCOMPATIBILITÀ	27
CAPO II – FORMAZIONE E ATTIVITA’ ASSISTENZIALE	28
ARTICOLO 31 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE	28
ARTICOLO 32 – ATTIVITA’ ASSISTENZIALE DELLO SPECIALIZZANDO	29
ARTICOLO 33 –TUTOR	30
CAPO III – IMPEGNO ORARIO E ASSENZA	31
ARTICOLO 34 – IMPEGNO ORARIO	31
ARTICOLO 35 – ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI (“FERIE”)	32
ARTICOLO 36 – ASSENZE INGIUSTIFICATE	32
ARTICOLO 37 – OBBLIGHI FORMATIVI DEGLI SPECIALIZZANDI MEDICI AMMESSI “IN SOPRANNUMERO”	33
ARTICOLO 38 – NORME PER GLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI A SCUOLE DISPECIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE AGGREGATE A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA STESSA TIPOLOGIA CON SEDEAMMINISTRATIVA IN ALTRI ATENEI	33
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
ARTICOLO 39 – EMANAZIONE E MODIFICHE	34
ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI FINALI	34

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a. DPR 162/1982: il DPR. 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
 - b. DLgs 368/1999: il Decreto legislativo - 17/08/1999 , n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
 - c. Legge 448/2001: la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
 - d. DM 270/2004: il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica";
 - e. DM 1 agosto 2005: il decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;
 - f. DM 29 marzo 2006, il decreto ministeriale 29 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", e successive modifiche e integrazioni;
 - g. DPCM 7 marzo 2007: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007, Costo contratto formazione specialistica dei medici;
 - h. DPCM 6 luglio 2007: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici;
 - i. DD 4510/2007: Regione Toscana, Decreto Dirigenziale N° 4510 del 20 Settembre 2007, D.lgs. 368/99. Delega ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero - Universitarie Careggi e Meyer di Firenze, Pisana e Senese per la firma dei contratti di formazione specialistica a partire dall'a.a. 2006/2007;



- j. Linee guida Regione Toscana: Linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dei contratti di formazione specialistica, approvate con delibera Giunta Regionale Regione Toscana n.586 del 28/07/2008;
- k. Legge 240/2010: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- l. Legge 161/2014: Legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis;
- m. DM 68/2105: Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- n. DM 48/2015: Decreto Ministeriale MIUR 20 aprile 2015, n. 48, recante "Nuovo Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368";
- o. Statuto di Ateneo: lo Statuto emanato con D.R. 6 aprile 2012 , n. 329 - prot. N. 27530;
- p. Dipartimento: la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attività di ricerca, per l'esercizio delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attività rivolte all'esterno (art. 26 dello Statuto);
- q. Scuola SSU: Scuola di Scienze della Salute Umana cui spetta, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi;
- r. Scuola: scuola di specializzazione di area sanitaria attivata presso l'Università degli Studi di Firenze;
- s. Specializzando medico/medico in formazione specialistica: lo specializzando in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo iscritto ad una

- delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con sede aggregata, autonoma o amministrativa presso l'Università di Firenze;
- t. Specializzando non medico: lo specializzando iscritto a Scuole di Specializzazione di area sanitaria per le quali è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente, con sede aggregata, autonoma o amministrativa presso l'Università di Firenze;
 - u. Contratto di formazione specialistica: il contratto stipulato dal medico in formazione specialistica con l'Università di Firenze e la Regione Toscana tramite l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (di seguito indicata come AOUC) o l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (di seguito indicata come AOUM). Lo schema tipo del contratto è conforme al D.P.C.M. 6 luglio 2007 con le eventuali modifiche approvate dagli organi di Ateneo;
 - v. Formazione specialistica: il complesso delle attività che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze richieste nell'esercizio di particolari attività professionali;
 - w. Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, all'attività professionalizzante, ai progetti di ricerca, alle tesi alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento;
 - x. Rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola, come individuate ai sensi dell'art. 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999;
 - y. Sede Formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal consiglio della scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
 - z. Struttura di Riferimento: la Sede Amministrativa della scuola individuata in ordinamento;
 - aa. Sede amministrativa La sede presso la quale la Scuola è attivata (art. 3 comma 7 del DM 68/2015);

bb. Sedi aggregate: le Scuole/Università firmatarie dell'accordo di Aggregazione.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate presso l'Università degli Studi di Firenze, ivi compresi gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto riservate a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, ove riordinate ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 68/2015.
2. Nel caso di Scuole di Specializzazione della stessa tipologia istituite ed attivate da altri Atenei come sede aggregata con Sede Amministrativa presso l'Università di Firenze, si applicano le disposizioni riportate nel presente regolamento, fermo restando eventuali disposti diversi in sede di accordo. In caso di Scuole di Specializzazione della stessa tipologia istituite ed attivate da altri Atenei come sede amministrativa, si applicano le disposizioni del regolamento della sede amministrativa fermo restando eventuali disposti diversi in sede di accordo.

CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ARTICOLO 3 – IL CONSIGLIO

1. A ciascuna Scuola è preposto un Consiglio al quale spettano:
 - a. l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al Corso, incluso il tutorato
 - b. la definizione del piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti – sia per la didattica frontale che per le attività professionalizzanti. La proposta è trasmessa ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza e di strutture, e le esigenze di coordinamento didattico.
 - c. la presentazione ai Consigli di Dipartimento interessati di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche



- d. la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo della Scuola e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
- e. la formulazione di proposte e di pareri ai Dipartimenti in ordine al Regolamento didattico della Scuola;
- f. il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti e dalle Scuole;
- g. l'approvazione dei piani formativi dei medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 38 comma 4 del dlgs 368/99 e delle Linee guida della Regione Toscana, ivi comprese le eventuali attività da svolgere presso istituzioni estere per una durata massima di 18 mesi;
- h. La nomina dei tutor di percorso, docenti con funzioni tutoriali e dei tutor di attività;
- i. La proposta delle strutture extrauniversitarie da inserire nella rete formativa della Scuola, coerenti con gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del dlgs 368;
- j. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto

- a. dal Direttore che lo convoca e lo presiede
- b. dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo o di altro Ateneo con il quale sia attiva una convenzione di aggregazione, ai quali siano attribuiti compiti didattici nella Scuola medesima;
- c. da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti ai sensi del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio;
- d. dai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio individuati dall'Ateneo secondo le procedure

- definite ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 68/2015 che assumono il titolo di "professori a contratto"
- e. dai professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altro Ateneo (con il quale non sia attiva alcuna convenzione di aggregazione), a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo. Detti professori e ricercatori non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute.
3. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti salvi i casi in cui altre disposizioni prevedono un quorum qualificato.
 4. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati
 5. I titolari di contratto di insegnamento ex art. 23 legge 240/210 nella Scuola di Specializzazione partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo. Resta fermo quanto disciplinato dal precedente art. 2 lettera d) in merito ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa.
 6. Il rapporto percentuale tra docenti universitari, "professori a contratto" (di cui al precedente comma 2 punto d), e titolari di contratto di insegnamento, di cui al precedente comma 5, è definito in conformità a quanto disposto dal DM 29 marzo 2006, allegato 2, tabella "Docenti e tutor" e successive modifiche e integrazioni.
 7. E' fatta salva la possibilità di costituire Comitati didattici di sede.

ARTICOLO 4 - IL DIRETTORE

1. Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze membro del consiglio della Scuola e inquadrato nel settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

2. Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione, convoca il Consiglio e lo presiede ed ha, nell'ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione, le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di corso di laurea.
3. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola in composizione limitata ai professori e ricercatori di cui all'art. 3 comma 2 lettera b), ai rappresentanti degli specializzandi e ai Dirigenti di Unità Operativa di cui all'art. 3 comma 2 lettera d) che concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.
4. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. Le elezioni sono indette dal Decano della Scuola di Specializzazione almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso Decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso di cessazione anticipata del mandato le elezioni del nuovo Direttore sono indette entro 45 giorni dalla data di cessazione della carica.
6. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, "Norme per le designazioni elettive":
 - a. a parità di voti, risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
 - b. la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
 - c. i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.
 - d. l'eletto deve essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato
 - e. in caso di cessazione anticipata del mandato di Direttore si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni, il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. Il mandato del nuovo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica.

7. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
8. Il Direttore può farsi coadiuvare da un Vice Direttore, da lui scelto tra i membri del Consiglio, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento

CAPO III – ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

ARTICOLO 5 – ISTITUZIONE

1. L'istituzione delle Scuole di Specializzazione o modifica di quelle esistenti, è deliberata dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento di riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere della Scuola di Scienze della Salute Umana e che inoltra agli organi la proposta
2. Possono essere istituite e attivate Scuole di Specializzazione anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposite convenzioni che individuino la sede amministrativa e le risorse occorrenti. Qualora l'Università di Firenze risulti sede amministrativa, nella derivante convenzione interuniversitaria deve essere richiamato il presente regolamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'istituzione delle Scuole di Specializzazione previo parere del nucleo di valutazione dell'Ateneo e verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità dell'offerta didattico-formativa e scientifica.
4. La proposta di istituzione deve indicare:
 - a. La tipologia di Scuola, con l'indicazione della relativa classe ed Area; resta fermo che in Ateneo è possibile istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia;
 - b. il Dipartimento sede amministrativa della Scuola, da individuare tra i dipartimenti referenti per il settore relativo alla disciplina specifica della tipologia;
 - c. la composizione della rete formativa e i volumi di attività di ciascuna delle strutture assistenziali incluse nella rete formativa; la struttura di sede e la rete formativa devono essere dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del dlgs 368/99.
5. La proposta deve essere supportata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa nonché la conformità agli standard previsti per la tipologia di Scuola di cui si propone l'attivazione dal DM 29 marzo 2006 e successive modifiche. Resta fermo che le singole strutture di sede e della rete formativa debbono essere accreditate ai sensi del medesimo decreto ministeriale.
6. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 68/2015, il corpo docente della Scuola deve comprendere almeno due Professori di ruolo presso l'Università di Firenze nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei Settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. Il corpo docente deve altresì rispondere ai requisiti previsti dagli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del dlgs 368/99.

ARTICOLO 6 – ORDINAMENTO

1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate nel presente regolamento e predisposti secondo quanto indicato dalle norme nazionali in materia, sono approvati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) ai sensi dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con Decreto Rettorale. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
2. L’ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. L’ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l’articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei, identificati dai settori scientifico disciplinari.
3. Con la stessa procedura sono approvate le successive, eventuali, modifiche.

ARTICOLO 7 – REGOLAMENTO

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, ogni Scuola di Specializzazione si dota di un regolamento didattico definito secondo le indicazioni del presente regolamento. Il regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con l’ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il Regolamento didattico della Scuola è approvato dal Consiglio della Scuola e trasmesso alla Scuola SSU per il prescritto parere ed il successivo inoltro al Dipartimento sede amministrativa della Scuola. Nel suo ruolo di coordinamento, la Scuola SSU provvede poi all’inoltro al Rettore del Regolamento munito di tutte le delibere di approvazione. Il Rettore provvede poi ad emanare il regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed approvazione del Senato Accademico.
3. Con la stessa procedura si approvano eventuali modifiche.
4. Il Regolamento della Scuola disciplina
 - a. il piano formativo complessivo contenente l’elenco delle attività di didattica frontale da erogare e delle attività professionalizzanti, con l’indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - b. gli obiettivi formativi specifici e i crediti ad essi attribuiti;
 - c. l’elenco delle attività professionalizzanti obbligatorie;
 - d. Le modalità organizzative per l’erogazione delle attività del “tronco comune” di cui all’art. 2 comma 7 del dm 68
 - e. il programma ed il percorso formativo per ciascun anno di Corso
 - f. le modalità di valutazione dello specializzando

- g. i criteri per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola.

ARTICOLO 8 – ATTIVAZIONE E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1. Il Consiglio della Scuola approva il piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, che vengono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza e di strutture, e le esigenze di coordinamento didattico.
2. Nel caso di Scuole aggregate, la programmazione didattica è unica e può prevedere l'attivazione di insegnamenti erogati in sede unica e insegnamenti attivati sulle singole sedi. Ogni sede approva l'intera programmazione e provvede a conferire gli incarichi ai propri docenti e ad emanare bandi per gli insegnamenti ad essa assegnati.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DM 68/2015, l'Ateneo assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario
4. L'Università emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica.
5. L'Università e la Struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici. I Dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola di cui al precedente art. 7, comma 4.
6. L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.
7. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.
8. Ai fini della verifica dell'assolvimento dei doveri didattici dei docenti universitari, si dà atto che
 - a. l'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione, ivi compresa l'attività professionalizzante, rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari;

- b. I CFU relativi alle attività di base sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.
- c. Il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei Settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del Corso di specializzazione come attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEL PERCORSO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

1. I Consigli delle Scuole di Specializzazione con Sede Amministrativa presso l'Università di Firenze, avvalendosi della collaborazione dei Comitati Didattici delle sedi aggregate, ove esistenti, attuano azioni di riesame rispetto alla attività didattica e del percorso di addestramento professionalizzante della Scuola, tenendo conto dei dati sulle carriere degli specializzandi, dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dalla Struttura di Riferimento, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.

TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

CAPO I – AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

ARTICOLO 10 – AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria avviene su base nazionale secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.
2. L'ammissione dei laureati alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, cui si accede con lauree diverse dalla laurea in Medicina e Chirurgia avviene tramite bando, emanato dalle Università o su base nazionale in applicazione della normativa vigente.
3. Per le Scuole attivate congiuntamente con altri Atenei, l'attribuzione dei medici in formazione alle sedi aggregate avviene in ordine di graduatoria.

ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI

1. L'iscrizione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria è incompatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari.
2. L'iscrizione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso diverso dalla laurea in medicina e chirurgia è incompatibile con l'iscrizione al corso di dottorato.
3. Agli iscritti alle Scuole di specializzazione medica - ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 19 comma 1 lett. c), e del D.M. attuativo 8 febbraio 2013 n. 94, art. 7 - è consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e la

conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo, secondo le condizioni previste all'art. 12.

ARTICOLO 12 – COMPATIBILITÀ' TRA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA E I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ' DI FIRENZE

1. Ai sensi dell'art.7 D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 è concessa l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca dell'Università di Firenze allo specializzando di Scuole di Specializzazione di area sanitaria assegnato a frequentare, come sede prevalente, l'Università di Firenze e che sia risultato vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca stesso. In sede di domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca, lo specializzando dovrà dichiarare le attività di ricerca già svolte durante gli anni di frequenza della Scuola di Specializzazione di area sanitaria e attestare dal consiglio della scuola stessa, al fine di ottenere una riduzione della durata del corso di dottorato di ricerca. Tale riduzione non potrà essere superiore all'anno.
2. Nel caso che lo specializzando vincitore del concorso di dottorato non frequenti l'Università di Firenze come sede prevalente ma altra sede aggregata, il Consiglio della Scuola di Specializzazione potrà consentire la frequenza presso l'Università di Firenze come sede prevalente per l'intero periodo per il quale gli viene concessa la frequenza congiunta dei due corsi.
3. La frequenza congiunta della Scuola di Specializzazione e del Corso di Dottorato di ricerca può essere disposta solo durante l'ultimo anno della Scuola di Specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima, a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della Scuola di Specializzazione.
4. Nel corso dell'anno di frequenza contemporanea alla Scuola di Specializzazione di area sanitaria e al corso di dottorato di ricerca, lo specializzando medico non potrà percepire la borsa di dottorato.

ARTICOLO 13 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine prescritto, pena la decadenza.
2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto di cui all'articolo 27 del presente regolamento.
3. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista. In caso di ritardi nel pagamento si applicano le more previste dal Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze. Nei casi previsti dalla legge, si potrà concedere l'esonero dal pagamento delle tasse.

ARTICOLO 14 – ANNO DI CORSO E DURATA

1. Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative. Nel caso degli specializzandi medici la data di inizio è stabilita dal Ministero. Nel caso degli specializzandi non medici la data di inizio è stabilita con decreto rettorale.

ARTICOLO 15 – CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

1. Lo specializzando è tenuto a pagare in ciascun anno accademico la contribuzione universitaria per l'ammontare, con le modalità e nei termini stabiliti dal Manifesto degli Studi.
2. Lo specializzando che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione – anche solo con le singole rate - non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione né può essere ammesso a sostenere gli esami (di profitto e di diploma).

ARTICOLO 16 – RINUNCIA AGLI STUDI

1. Lo specializzando che intenda rinunciare agli studi deve essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione e formalizzare la rinuncia per iscritto.
2. Lo specializzando che presenta domanda di rinuncia con decorrenza oltre il termine del rinnovo dell'iscrizione è tenuto comunque a iscriversi all'anno accademico.

ARTICOLO 17 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ad una Scuola di Specializzazione dell'Università di Firenze, deve presentare richiesta di “nulla osta” entro la scadenza annualmente stabilita dall'Università di Firenze. E' richiesta sempre la presentazione anche del nulla osta rilasciato dall'Università di provenienza.
2. Le modalità di presentazione della domanda di trasferimento in entrata nonché criteri di valutazione delle stesse sono approvate dalla Scuola SSU sulla base delle linee guida adottate dall'Osservatorio Nazionale. Resta fermo il rispetto del limite massimo dei posti disponibili
3. Non possono presentare richiesta di trasferimento in entrata gli iscritti a scuole di specializzazione di cui l'Università di Firenze è sede formativa “aggregata” o Sede consorziata.
4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda sono pubblicate sulle pagine web della Scuola SSU.

ARTICOLO 18 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEIO

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione dell'Università di Firenze a un'altra Università deve presentare richiesta entro la scadenza annualmente prevista dall'Università di Firenze, dichiarando di avere ottenuto il “nulla osta” al trasferimento dall'Ateneo prescelto.
2. Le modalità di presentazione della domanda di trasferimento in uscita nonché criteri di valutazione delle stesse sono approvate dalla Scuola SSU sulla base delle linee guida adottate dall'Osservatorio Nazionale.

3. Non possono presentare richiesta di trasferimento in uscita gli iscritti a Scuole di Specializzazione dell'Università di Firenze aggregate a Scuole di Specializzazione con sede amministrativa presso altri Atenei o a Sedi consorziate
4. Non si configura come trasferimento ad altro ateneo lo svolgimento di attività formative in sedi universitarie "aggregate".
5. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del consiglio della Scuola di Specializzazione.

ARTICOLO 19 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA E RECUPERO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE NON SVOLTE

Specializzandi medici

1. La formazione degli specializzandi medici è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi (articolo 40 c. 3 del decreto legislativo n. 368/1999). Il periodo di sospensione si recupera al termine della durata legale della specializzazione, con conseguente differimento dell'esame di diploma
2. Durante i periodi di sospensione della formazione come sopra definita, allo specializzando medico compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.

Specializzandi non medici

3. Per gli specializzandi non medici si fa riferimento a quanto disciplinato dal Manifesto degli Studi – Interruzione degli studi e ricongiungimento di carriera

ARTICOLO 20 – ASSICURAZIONE SPECIALIZZANDI MEDICI

1. Agli specializzandi medici si applicano le previsioni di cui all' art. 41 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999.
2. L'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
3. La copertura assicurativa non è estesa alla responsabilità per "colpa grave".
4. In base ad accordi tra Università e Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (da ora in poi AOUC), trova applicazione la "polizza infortuni" attivata dall'Università di Firenze; gli oneri sono comunque a carico della AOUC.
5. In caso di scuole aggregate, l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda sanitaria di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa. Resta salvo il diritto di rivalsa, per i casi previsti dalla Legge, nei confronti delle aziende ospedaliero-universitarie, le Aziende ospedaliere, quelle sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico (IRCCS) incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi medici in dette Aziende.

6. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.
7. L'AOUC assicura la tutela legale degli specializzandi medici secondo modalità definite dalla stessa.
8. Gli specializzandi non medici sono assicurati dall'Università di Firenze con una polizza contro gli infortuni e con una polizza di responsabilità civile generale.
9. L'AOUC provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per le attività sanitarie svolte dallo specializzando non medico nelle proprie strutture
10. E' altresì assicurata dall'Università di Firenze la tutela legale agli specializzandi non medici, in quanto categoria rientrante nei soggetti coperti dalla sua specifica polizza.

ARTICOLO 21 – IDONEITA' FISICA E SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Gli specializzandi (medici e "non medici") delle Scuole di Specializzazione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica prevista dalle norme vigenti.
2. Gli ammessi alle Scuole di Specializzazione nelle quali le attività formative comportano esposizione potenziale alle radiazioni ionizzanti sono sottoposti a sorveglianza fisica e medica per la verifica della specifica idoneità secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
3. Tali accertamenti rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria per coloro che sono esposti a rischi professionali e come tali sono obbligatori ai sensi delle norme vigenti.
4. La mancata presentazione agli accertamenti sanitari di idoneità sopra richiamati, per più di una volta o il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività determinano la decadenza dalla scuola specializzazione.
5. Gli accertamenti sanitari sono svolti dalla struttura competente dell'AOUC.

CAPO II – ATTIVITA' FORMATIVE

ARTICOLO 22 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

1. All'inizio di ciascun anno di corso, il consiglio della Scuola di Specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze della formazione dello specializzando, a seguito di eventuali verifiche in itinere, di cui all'articolo 27 del presente regolamento e sulla base di pareri espressi dai docenti, dai tutor e dallo stesso specializzando.
2. Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:
 - a. Obiettivi formativi;

- b. la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali cui il medico in formazione è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito. A tal fine è indispensabile una concertazione e un coordinamento preventivo con le aziende ospedaliere di riferimento nonché con quelle facenti parte dell'intera rete formativa
 - c. la frequenza e relativa durata presso le sedi e le strutture facenti parte la rete formativa;
 - d. eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero legate ad esigenze particolari inerenti la formazione specifica dello specializzando
3. Il programma individuale è redatto anche per gli iscritti alle scuole non mediche, con riferimento alle ore di attività o tipologia di attività previste dalle rispettive tabelle ministeriali.
 4. Le attività previste nel piano di formazione individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola e la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
 5. Lo specializzando è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano degli studi. Le attività teoriche, comprendenti lezioni frontali, seminari, conferenze, esercitazioni a piccoli gruppi, presentazione e discussione di casi clinici, possono essere erogate anche per via telematica. Lo specializzando è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo e della rete formativa.
 6. Agli iscritti alle Scuole di cui al presente regolamento si applica il Regolamento Disciplinare per gli Studenti di cui al DR febbraio 2014, n. 78 - prot. n. 10480.

ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA E LIBRETTO-DIARIO

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.
2. Le modalità di accertamento sono stabilite dalle singole Scuole di Specializzazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali.
3. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun docente/tutor delle singole attività formative, che deve comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione o al Coordinatore del Comitato Didattico della Sede Aggregata della Scuola di Specializzazione i casi di mancata frequenza entro sette giorni dal termine dello svolgimento delle attività formative. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli specializzandi regolarmente iscritti.
4. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere registrato – come previsto dall'articolo 38 comma 4 del decreto legislativo n. 368/1999 e dalle disposizioni attuative – sul libretto-diario delle attività formative (case-book) nel quale vengono annotate, e certificate mediante la firma, le

attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e attitudini espresse dal docente tutore di cui al successivo art. 33 comma 1 lettera b.

ARTICOLO 24 – FORMAZIONE ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione.
2. Nel caso di aggregazione di Scuole di Specializzazione di più Atenei, la rete formativa complessiva è data dall'insieme delle reti formative di ciascuna delle scuole di Specializzazione aggregate.
3. Sono parte della rete formativa prioritariamente le "strutture di sede" della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
4. Possono inoltre essere inserite nella rete formativa "strutture collegate" della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento che non.
5. Sono invece "strutture complementari" quelle strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti che possono anche non essere accreditate.
6. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della Scuola di Specializzazione è approvata, dal consiglio del dipartimento sede amministrativa della Scuola di Specializzazione, previa delibera favorevole del Consiglio della scuola stessa, che la trasmette alla scuola SSU. La Scuola provvede ad acquisire il parere dell'Azienda (AOUC/AOUM) e provvede a trasmettere al Rettore il proprio parere favorevole alla stipula allegando le delibere del dipartimento, della scuola ed il parere dell'azienda.
7. Le convenzioni perfezionate di cui al precedente comma 6 sono inserite nell'apposita banca dati del MIUR. L'accreditamento di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
8. Ogni struttura collegata convenzionata entra a far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione dopo la conclusione della procedura di accreditamento di cui al precedente comma 8, prevista dal Decreto Ministeriale 29 marzo 2006.
9. Nell'ambito della definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, il Consiglio della Scuola di Specializzazione, ove stabilisce anche la rotazione dello specializzando tra le strutture inserite nella rete formativa, rispettivamente della sede amministrativa o della

sede aggregata, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi tra università e aziende ospedaliero-universitarie, aziende sanitarie e/o strutture del SSN.

ARTICOLO 25 – FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA

1. Gli specializzandi possono svolgere, a domanda, un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana o estera, anche nell'ambito del programma Erasmus+ Traineeship. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, previa acquisizione del parere del Comitato Didattico della sede aggregata qualora lo specializzando frequenti tale sede, può autorizzare un periodo di formazione fuori rete formativa purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della Scuola di Specializzazione.
2. L'eventuale autorizzazione del consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
3. Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve presentare al consiglio della scuola di specializzazione il proprio "Learning Agreement" indicante le attività formative che svolgerà presso la struttura ospitante e il documento attestante la disponibilità da parte di tale struttura ad accoglierlo.
4. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.
5. Nel caso in cui il periodo di formazione presso strutture non appartenenti alla rete formativa non sia stato previsto nel programma di formazione individuale di cui al precedente art 22 è necessario acquisire il parere favorevole della Direzione Sanitaria prima di procedere alla formalizzazione degli accordi con la struttura ospitante.
6. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.
7. Per gli specializzandi non medici, autorizzati a svolgere attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa, italiana o estera, si applicano le coperture assicurative di cui al precedente articolo 20. Per gli specializzandi medici, le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi relative ad attività in area medico-assistenziale sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, o dello stesso specializzando medico in caso di indisponibilità di quest'ultima.

ARTICOLO 26– MISSIONI

1. I medici in formazione specialistica possono partecipare a congressi e convegni organizzati da Università o altre istituzioni, sia all'interno del territorio italiano che all'estero, che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.

2. La missione deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione ed essere accompagnata da una breve relazione che espliciti obiettivi e finalità. L'autorizzazione alla missione, completa della relazione in parola, deve essere trasmessa alla Direzione Sanitaria dell'Azienda almeno 15 giorni prima per l'acquisizione del nulla osta.
3. Durante lo svolgimento della missione, il medico in formazione specialistica è coperto da assicurazione INAIL accesa presso l'Azienda Ospedaliera di riferimento.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica il Regolamento missioni e rimborsi spese emanato con Decreto rettorale, 12 novembre 2013, n. 1222 - prot. n. 76803

ARTICOLO 27 – ESAME DI PROFITTO ANNUALE E COMMISSIONI

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.
2. Prima dell'esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale.
3. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sentiti il Coordinatore del Comitato Didattico della sede aggregata se lo specializzando ha frequentato presso tale sede, i tutor e lo specializzando interessato, dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all'esame di profitto annuale.
4. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica.
5. L'esame di profitto deve essere svolto alla scadenza annuale del contratto di formazione specialistica. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e deve essere inviato dal Direttore della Scuola alla Segreteria Amministrativa almeno 20 giorni prima dell'appello, al fine di consentire la verifica della regolarità contributiva degli specializzandi, in ottemperanza e coerenza a quanto disposto all'art. 15 del presente Regolamento
6. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore.
7. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.
8. L'esame è unico ed è inteso a verificare globalmente la preparazione acquisita dallo specializzando negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività pratiche (professionalizzanti) svolte nell'anno di corso.

9. La valutazione del profitto è espressa con un unico voto in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari.
10. Con il superamento dell'esame, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.
11. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola di Specializzazione e, per i medici, la risoluzione del contratto di formazione. Non è consentita la ripetizione dell'anno di corso.
12. Qualora l'Università di Firenze sia Sede Amministrativa della Scuola di Specializzazione, l'esame di profitto di tutti o di alcuni degli specializzandi può tenersi anche presso una delle sedi aggregate, a condizione che siano rispettate le norme in materia vigenti nell'Università di Firenze
13. La Scuola di Specializzazione può adottare un sistema di valutazione in itinere, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e grado di autonomia acquisite nelle attività formative professionalizzanti registrate sul libretto personale di formazione (libretto di tirocinio).
14. I risultati delle valutazioni in itinere non sono oggetto di autonoma verbalizzazione ma di essi si tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale.
15. La commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento sede della Scuola, è definita tra i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso ed è presieduta dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato. Il Direttore del Dipartimento può delegare alla nomina il Direttore della Scuola.
16. Se l'esame di profitto è svolto presso la sede di un'Università aggregata, il Direttore della Scuola di Specializzazione può delegare il Coordinatore del Comitato Didattico di quella sede a presiedere la commissione.
17. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento al il Regolamento didattico di ateneo.

ARTICOLO 28 – ESAME DI DIPLOMA

1. Entro la metà dell'ultimo anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione stabilisce e rende pubblica la data dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione. La data dell'appello deve essere comunicata alla segreteria amministrativa almeno novanta giorni prima del suo svolgimento.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può stabilire un appello straordinario riservato agli specializzandi che concludono il corso dopo avere recuperato un periodo di sospensione, dandone comunicazione nei termini di cui al precedente comma 1.
3. L'esame per conseguire il titolo deve tenersi almeno quindici giorni dopo lo svolgimento dell'esame di profitto dell'ultimo anno ed entro la scadenza del contratto di formazione specialistica

4. L'esame di diploma si svolge presso l'Ateneo che è sede amministrativa della Scuola di Specializzazione.
5. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, per le attività diverse dalla prova finale.
6. In caso di esito negativo dell'esame o di assenza ingiustificata del candidato, l'esame può essere ripetuto una sola volta e nell'appello immediatamente successivo.
7. Lo specializzando deve presentare la domanda per sostenere l'esame di diploma almeno trenta giorni prima della data stabilita quale inizio dell'appello.
8. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto annuale e dalle eventuali differenti prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti e dei tutor.
9. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico disciplinari tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa Scuola e sotto la guida di un relatore.
10. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
11. La commissione per l'esame di diploma è nominata dal direttore del dipartimento sede della Scuola', su proposta del Consiglio della Scuola medesima. La potestà di nomina può essere delegata al presidente della scuola SSU
12. La commissione è composta da almeno sette docenti della scuola di specializzazione, di cui almeno tre professori ordinari, associati o ricercatori universitari, ed è presieduta dal direttore della Scuola stessa.
13. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale.
14. Almeno uno dei relatori deve essere docente della Scuola di Specializzazione.
15. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in settantesimi. L'esame di specializzazione è superato se la votazione finale non è inferiore a quarantadue. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.
16. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale predisposto dalla segreteria amministrativa.
17. In caso di aggregazione tra più atenei, il diploma della Scuola di Specializzazione è rilasciato congiuntamente dai Rettori di tutte le università coinvolte.

TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I – CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ

ARTICOLO 29– CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI SPECIALIZZANDI MEDICI

1. All'atto dell'immatricolazione lo specializzando medico stipula uno specifico contratto di formazione con l'Università e, per il tramite dell'AOUC/AOUM, con la Regione Toscana.
2. Lo schema-tipo del contratto in uso nell'Università di Firenze è conforme a quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed è pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo.
3. Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata della specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e, ove non intervengano, in particolare, fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso.
4. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento e dal regolamento didattico delle singole scuole di specializzazione.
5. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
6. I periodi di formazione degli specializzandi medici presso le strutture del SSN non danno luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente agli specializzandi stessi.
7. Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente.
8. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N a tempo pieno, assicurando allo specializzando medico la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, al di fuori del monte orario dovuto, in coerenza coi titoli posseduti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Contratto di Formazione Specialistica ex art. 37 del D.lgs. n.368/1999 e successive modifiche. Ai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto con AOUC (a ciò delegata dalla Regione Toscana) si applica il "Regolamento per l'organizzazione e disciplina dell'attività libero professionale intra moenia" approvato con provvedimento del D.G. n. 186 del 12 Aprile 2015 come modificato con Provvedimento del D.G. 722 del 24 dicembre 2015.
9. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente.
10. Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del Dlgs 368/1999, sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
 - a. la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

- b. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - c. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
 - d. la non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale di cui all'articolo 32 del presente regolamento.
11. In caso di anticipata risoluzione del contratto, lo specializzando medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
12. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

ARTICOLO 30 – INCOMPATIBILITÀ

1. Per l'intera durata della formazione a tempo pieno, allo specializzando medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private.
2. E' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria nei limiti di cui al precedente articolo 35, comma 8.
3. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi (articolo 19 comma 11 della legge 28 n. 448/2001).
4. Le sostituzioni suddette possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi formativi. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione, direttamente se specializzando della sede amministrativa, oppure per il tramite del coordinatore del comitato didattico della sede aggregata se specializzando presso tale sede, l'eventuale svolgimento di tali attività.
5. I medici che operano in applicazione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del DLgs 502/92 e successive modificazioni non possono iscriversi a Scuole di Specializzazione di cui al DLgs 368/99.
6. L'iscrizione alle Scuole di Specializzazione è incompatibile con i corsi di formazione specifica in medicina generale (articolo 19 comma 12 della citata legge n.448/2001).
7. Lo specializzando medico titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti (articolo 40.2 del decreto legislativo n. 368/1999).

8. L'iscrizione e la frequenza alla scuola degli specializzandi non medici è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative, a condizione che siano rispettati tutti gli obblighi previsti dal regolamento didattico della scuola, dalla programmazione annuale delle attività didattiche e dal piano formativo individuale.

CAPO II – FORMAZIONE E ATTIVITA' ASSISTENZIALE

ARTICOLO 31 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE

1. La formazione dello specializzando medico si svolge a tempo pieno.
2. Gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici, rispettivamente con la sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 29 del presente regolamento e con l'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione, si impegnano a seguire, con profitto, il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in conformità ai sopra citati ordinamenti e regolamenti didattici e tenendo conto delle indicazioni dei comitati didattici delle sedi aggregate, ove istituiti.
4. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione e quello individuale di ciascun specializzando è portato a conoscenza dello specializzando stesso all'inizio del periodo di formazione. Il programma personale dello specializzando può essere aggiornato quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso specializzando.
5. Ogni attività formativa, teorica e/o pratica e assistenziale, dello specializzando si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor, afferenti a unità operative di Aziende ospedaliero-universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura del SSN inserita nella rete formativa presso la quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione o dal comitato didattico della sede aggregata.
6. L'assegnazione dello specializzando alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione deve essere preventivamente concordata ed esplicitamente formalizzata tra il Direttore della Scuola di Specializzazione o il coordinatore del comitato didattico della sede aggregata, il direttore e/o il tutor dell'unità operativa/formativa alla quale lo specializzando viene assegnato e lo specializzando stesso e deve essere ratificata dalla direzione sanitaria della istituzione ospitante lo specializzando.
7. Lo specializzando deve assumere una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento e dal regolamento didattico della sua Scuola di

Specializzazione e le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione o con il Coordinatore del Comitato Didattico della Sede Aggregata e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.

8. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità dello specializzando desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
9. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

ARTICOLO 32 – ATTIVITA' ASSISTENZIALE DELLO SPECIALIZZANDO

1. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor.
2. Nell'ambito del programma personale di formazione, il Consiglio della Scuola di Specializzazione deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni specializzando nel corso dell'iter formativo. Il grado di coinvolgimento dello specializzando nell'esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato dalla semplice attività di appoggio ai dirigenti strutturati nello svolgimento delle loro attività ad una autonomia vincolata nell'esecuzione della prestazione assistenziale erogata, coinvolgimento che può variare per le singole attività, in funzione delle attitudini personali dello specializzando e del percorso formativo assegnatogli. Le attività assistenziali, relative alla formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia:
 - a. Attività assistenziale con grado di autonomia 1: con presenza del Medico Strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte al Medico in Formazione Specialistica;
 - b. Attività assistenziale con grado di autonomia 2: la prestazione, su indicazione del Medico Strutturato, è eseguibile dal Medico in Formazione Specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione ed avviene sotto il controllo del Medico Strutturato che controfirma il referto di visita o prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal Medico in Formazione Specialistica che ha eseguito la prestazione;
 - c. Attività assistenziale con grado di autonomia 3: il Medico in Formazione Specialistica svolge l'attività in modo autonomo, nei limiti delle proprie competenze come riscontrabili dal libretto diario e certificate dal docente tutore, attenendosi alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola; il tutor è comunque presente in servizio per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento richiesti dal medico in formazione specialistica e, al termine dell'attività, vista il referto o i risultati della prestazione.

Il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

3. I turni di guardia effettuati dagli specializzandi, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese. Dopo il turno di guardia, lo specializzando ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
4. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi e non devono essere superiori a sei per mese. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto allo specializzando ad un turno di riposo analogo a quello previsto per i turni di guardia di cui al precedente comma 5.
5. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, referto diagnostico, ecc.). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di “medico in formazione specialistica”.
6. Le attività e gli interventi effettuati dallo specializzando sono descritti, controfirmati dallo specializzando, sul libretto personale di formazione (libretto diario o case-book) di cui al precedente articolo 23, a cura del tutor e del dirigente responsabile dell’unità operativa/struttura presso la quale lo specializzando, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal suo programma di formazione individuale. Il libretto diario può essere anche in formato elettronico.
7. Ciascun Consiglio di Scuola di Specializzazione o il comitato didattico della sede aggregata può individuare, per ogni anno di corso, uno o più coordinatori per le materie professionalizzanti, con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività stesse.

ARTICOLO 33 –TUTOR

1. Nella Scuola, sono individuate tre figure che svolgono funzioni tutoriali:
 - a. Tutor (o tutor di percorso/supervisore)

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 368/99 “Ogni attività formativa e assistenziale del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida di un tutor, designato annualmente dal Consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.” La presenza ed il supporto di un tutor è quindi indispensabile per tutta la durata della formazione specialistica, anche durante la frequenza del medico specializzando presso tutte le strutture della rete formativa, ivi comprese quelle estere. Il tutor è quindi quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico

specializzando sia per la progressiva assunzione di compiti assistenziali sia per le attività didattiche e di studio. Il tutor rappresenta il punto di riferimento, quale medico strutturato in possesso delle adeguate conoscenze e capacità orientative, del medico specializzando. Quest'ultimo deve essere messo nelle condizioni di poter consultare tale figura ogni qual volta lo ritenga necessario. Il tutor rappresenta il raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e i Responsabili delle strutture presso le quali vengono svolte dai medici specializzandi le proprie attività assistenziali professionalizzanti.

Il tutor di percorso/supervisore è previsto anche nelle scuole di area sanitaria ad accesso diverso dalla laurea in medicina e chirurgia.

b. Docente con funzioni tutoriali

Secondo il combinato disposto dell'art. 38 comma 5 del dlgs 368/99 e degli articoli 3 c. 4 e 4 c. 5 del dm 68/2015, il docente con funzioni tutoriali è il docente che ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità, che sarà proporzionata al livello di competenza raggiunto. Il docente tutore è un docente strutturato dell'ateneo fiorentino oppure un dirigente di unità operativa incardinato in una delle strutture sanitarie della rete formativa (o struttura assimilabile per territorio), con incarico di docenza nella scuola per l'anno in corso quale "professore a contratto" selezionato sensi dell'art. 3 comma 4 del dm 68/2015. Lo svolgimento delle funzioni di tutorato del tirocinio formativo sono affidate dal consiglio della scuola previo assenso della rispettiva struttura sanitaria e costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.

c. Tutor di attività

Nello svolgimento delle attività professionalizzanti lo specializzando opera sotto la guida costante di un tutor (di attività) che ne è responsabile. Il tutor di attività verifica che lo specializzando operi nei limiti delle competenze acquisite e certificate dal docente tutore nel libretto diario di cui all'art 23, fermo restando che in nessun caso il medico in formazione specialistica può essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. I dirigenti incardinati presso le strutture della rete formativa della Scuola, alle quali è assegnato lo specializzando sulla base del piano formativo approvato dalla Scuola, sono riconosciuti tutor di attività con apposita delibera adottata annualmente dal Consiglio della Scuola.

CAPO III – IMPEGNO ORARIO E ASSENZA

ARTICOLO 34 – IMPEGNO ORARIO

1. L'impegno orario richiesto per gli specializzandi medici è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali.

- L'eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione.
2. L'impegno dello specializzando non medico deve essere quello necessario a raggiungere gli obiettivi formativi e a conseguire in ciascun anno di corso i crediti formativi previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione, con i tempi e le modalità stabiliti dal consiglio della scuola.
 3. L'impegno orario richiesto per lo specializzando è comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica. Ai medici in formazione specialistica si applica la disciplina prevista dal d lgs 161/2014 in materia di orario di lavoro
 4. La presenza dello specializzando è accertata, di norma, mediante controlli di tipo automatico. Allo specializzando viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente a opera dell'interessato.
 5. La partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione o dal Coordinatore del Comitato Didattico della Sede Aggregata che garantiscono la loro coerenza con gli obiettivi formativi dello specializzando. Al fine di garantire le necessarie coperture assicurative, tali attività devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda con la quale il medico in formazione specialistica ha sottoscritto il contratto, secondo quanto specificato al precedente articolo 25-Missioni
 6. I periodi per tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali (cosiddette "ferie") di cui lo specializzando può usufruire ai sensi del successivo articolo 35
 7. Il controllo in merito alla frequenza oraria giornaliera conforme alle prescrizioni didattiche e professionalizzanti del Consiglio della Scuola di Specializzazione, è svolto dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato, oppure dal Coordinatore del Comitato Didattico della Sede Aggregata o da un suo delegato.

ARTICOLO 35 – ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI ("FERIE")

1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione o dal Comitato Didattico della Sede Aggregata, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico per gli specializzandi medici.
2. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

ARTICOLO 36 – ASSENZE INGIUSTIFICATE

1. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fatti specie del precedente articolo.

2. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.
3. L'assenza ingiustificata degli specializzandi medici che si prolunga oltre i cinque giorni viene segnalata agli uffici amministrativi dell'Ateneo che provvedono a sospendere il trattamento economico per il periodo corrispondente.
4. Le prolungate assenze ingiustificate comportano per gli specializzandi medici la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 29, comma 10 lettera c) del presente regolamento. Per gli specializzandi non medici comportano l'esclusione dalla Scuola, da disporre con decreto rettorale su delibera conforme del Consiglio della Scuola.
5. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.

ARTICOLO 37 – OBBLIGHI FORMATIVI DEGLI SPECIALIZZANDI MEDICI AMMESSI "IN SOPRANNUMERO"

1. Gli ammessi in soprannumero alle Scuole di Specializzazione quali assegnatari di posti riservati a medici a tempo indeterminato presso strutture sanitarie fuori rete formativa o a medici militari (articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999) sono tenuti al medesimo impegno orario di cui al precedente articolo 34.
2. Essi svolgono l'attività formativa presso l'università e le strutture inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione durante il loro ordinario orario di servizio con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.
3. Essi non possono svolgere il percorso formativo pratico a tempo pieno e le altre attività formative previste nell'ambito del reparto dell'azienda/ente di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta.

ARTICOLO 38 – NORME PER GLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE AGGREGATE A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA STESSA TIPOLOGIA CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALTRI ATENEI

1. In assenza di prescrizioni della sede amministrativa o di specifici accordi convenzionali, per gli specializzandi iscritti a scuole di specializzazione con sede amministrativa presso altri Atenei e assegnati come sede prevalente a scuole di specializzazione dell'Università di Firenze quale sede aggregata, si applicano le norme contenute negli articoli da 31 a 36 del presente regolamento.
2. I coordinatori di sede sono tenuti a comunicare agli uffici amministrativi la presenza dei medici in formazione specialistica assegnati alla sede, al fine di provvedere al rilascio da parte dell'Azienda e dell'Università, per le rispettive competenze del badge per il rilevamento delle presenze e la matricola per i servizi di ateneo

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 39 – EMANAZIONE E MODIFICHE

1. Il presente regolamento è approvato dagli organi dell'Ateneo ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.
3. Le medesime procedure si seguono per le eventuali modifiche e integrazioni al presente regolamento
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro i sessanta giorni successivi, devono essere attivate le procedure per la modifica dei Regolamenti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, ai fini del loro adeguamento a quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento..

ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall'Università di Firenze con gli Atenei aggregati e enti e strutture coinvolte.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa l'efficacia del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione, emanato con Decreto rettorale, 24 ottobre 2013, n. 1122 – prot. n. 71646 limitatamente a quanto ivi disposto per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria.



TITOLO DELLA PRATICA: *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze* e *"Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi inerente l'attività assistenziale connessa al percorso formativo dei "medici in formazione specialistica"*

Allegato

- B. *"Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi inerente l'attività assistenziale connessa al percorso formativo dei "medici in formazione specialistica"*

**ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGIINERENTE L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
CONNESSA AL PERCORSO FORMATIVO DEI "MEDICI IN FORMAZIONE
SPECIALISTICA"**

TRA

L'Università degli Studi di Firenze (P.IVA01279680480) con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Luigi Dei;

E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (P.IVA 04612750481), con sede in Firenze, Largo Brambilla, 3, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Monica Calamai;

PREMESSO CHE

Il D.lgs n. 502/92 e successive modifiche prevede la stipula di specifici accordi tra Università e Strutture Sanitarie in attuazione del Protocollo d'Intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione specialistica.

Il Decreto Legislativo 21 Dicembre 1999, n. 517, ha disciplinato i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Sistema Universitario;

Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, "Attuazione della Direttiva 93/16/CE ha disciplinato la libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e le Direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE con le quali, modificando la Direttiva 93/16/CE, ha modificato l'art. 300 della Legge 23 Dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) che disciplina nel Titolo IV la Formazione dei Medici Specialisti;

L'art. 19 comma 11 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 prevede che "I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi di guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica".;

Il Decreto 22 Ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509" ha dettato disposizioni concernenti i criteri generali per l'Ordinamento degli Studi Universitari, determinando la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università;

Il Decreto MIUR 1 Agosto 2005, "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni ha proposto un primo percorso di adeguamento degli Ordinamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e ha individuato il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici suddivisi per aree e classi;

La Legge Regionale n. 40/2005 ha introdotto il concetto di "*rete formativa*" per dire che i soggetti che lavorano sulla formazione non sono più singoli attori, ma sono parte di una rete che fa sistema. La rete formativa si compone di Aziende sanitarie, Università, Poli di area vasta, ARS, ISPO, ESTAR, Enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Ordini e Collegi professionali. Le sue attività sono indirizzate e monitorate dalla Commissione regionale per la formazione sanitaria.

Il Decreto MIUR 29 Marzo 2006, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione" e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito, sulla base degli indirizzi dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni

per l'istituzione ed attivazione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle Strutture, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle Scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. 368/1999;

Il DM 17 Febbraio 2006 ha istituito la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza e il DM del 26 Gennaio 2008 ha definito gli standard e i requisiti della Medicina di Emergenza-Urgenza;

La Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 568 del 28 Luglio 2008 avente per oggetto l'approvazione delle Linee Guida per la Formazione dei Medici Specializzandi e l'attuazione dei contratti di formazione specialistica, elaborate dall'Osservatorio Regionale per la Formazione dei Medici Specialisti;

Il Protocollo d'Intesa fra Regione e Università della Toscana, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1020 dell'1 Dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'allegato n. 5 del Piano Sanitario Regionale 2008-2010 per quanto al ruolo dei DIPINT;

Il 26 Gennaio 2009 la Regione Toscana, d'intesa con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena e di concerto con le Azienda Ospedaliero-Universitarie regionali, ha firmato un Protocollo per la costruzione e lo sviluppo dei DIPINT, Dipartimenti Interistituzionali Integrati con la *mission* di supportare i processi strategici di formazione e ricerca, indicando come prioritari gli interventi a supporto e valorizzazione della formazione. In seguito, la Delibera Regionale n. 503/2013 ha integrato il modello duale tra Atenei e AOU nella gestione della formazione con la definizione di una Rete Formativa che comprendesse anche tutte le Strutture Sanitarie presenti sul territorio. Inoltre, i principi ispiratori del nuovo modello di relazione sono stati formulati in rapporto ai criteri di economicità dell'azione regionale, con lo scopo di rendere efficace ed efficiente la collaborazione tra le istituzioni, anche in considerazione della necessità di far coincidere i fabbisogni e le priorità espresse dalla Regione in ambito primamente assistenziale.

Con la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono state dettate "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento", ed è stata conferita "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Con la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea-legge europea 213-bis" si riallinea la giurisprudenza italiana a quella europea in merito all'orario di lavoro e durata dei riposi;

Con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", è stata profondamente trasformata la normativa di definizione del contesto, governo e struttura delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

La Regione Toscana ha reso concreto e stabilmente verificabile un virtuoso modello di integrazione in area biomedico-farmaceutica che pone le sue basi sull'inscindibilità tra Formazione, Ricerca e Assistenza.

Il nuovo Piano sanitario e sociale integrato, approvato dal Consiglio Regionale il 5 Novembre 2014 colloca la formazione tra le risorse del Servizio Socio-Sanitario Regionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la sostenibilità del sistema.

L'Articolo 64 ("Partecipazione dei soggetti in formazione all'attività Assistenziale") dell'atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (Delibera 547 del 06/08/2014) indica che

le modalità di partecipazione all'attività assistenziale dei soggetti in formazione sono definite nell'ambito della programmazione aziendale e nel rispetto della normativa regionale e nazionale.

Considerato, altresì, che la formazione degli operatori sanitari dovrà avvenire:

- a) nel rispetto della normativa comunitaria, laddove esistente, e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dalla Regione.

Considerato i principi su cui si fonda il presente Accordo e tenuto conto che i Percorsi di Studio sono organizzati secondo l'ordinamento universitario e fanno parte dell'Offerta Formativa delle Università:

- programmazione dei Percorsi di Studio anche nel rispetto del fabbisogno di operatori sanitari della Regione Toscana;
- assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare il perseguimento dell'effettiva possibilità occupazionale degli operatori delle professioni sanitarie;
- coerenza tra esigenze formative e impegno finanziario della Regione Toscana per sostenere il funzionamento dei Percorsi di Studio;
- dovere informativo delle Università riguardo alle determinazioni incidenti sulla programmazione ed organizzazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie.

Tenuto conto che l' Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca proprie delle Aree Biomedico-Farmaceutiche degli Atenei.

Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto.

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente Accordo disciplina i rapporti tra l'Università degli Studi di Firenze (di seguito Università) e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (di seguito Azienda) in materia di formazione delle Scuole di Specializzazione. In particolare, il presente accordo stabilisce le modalità applicative per lo svolgimento delle attività assistenziali dei laureati in Medicina e Chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dagli obiettivi formativi indicati negli ordinamenti didattici delle singole Scuole.
2. Il presente accordo non si applica alle Scuole di Area Sanitaria riservate a laureati con titoli diversi dalla laurea in Medicina e Chirurgia, fatto salvo quanto disposto dall'art. Art. 7 – Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Resta ferma la possibilità di integrazione del presente atto con specifici addendum relativi alle Scuole in parola. Le Scuole di Specializzazione, di cui al presente Accordo (Allegato 1), sono inserite nell'Offerta Formativa dell'Università e coordinate dalla Scuola di Scienze della Salute Umana d'intesa con i Dipartimenti Universitari dell'Area Biomedica con il supporto metodologico-organizzativo delle preposte strutture amministrative.

Art. 3 - Sedi delle attività formative e rapporto tra Istituzioni.

1. La Regione Toscana mette a disposizione, consolidandone e potenziandone strutture e strumenti, quali sedi per le Scuole di Specializzazione, le strutture idonee della Rete Formativa, così come definito dalla Legge Regionale n. 40/2005 e smi.
2. La Rete Formativa viene integrata, nonché verificata, secondo le modalità e le scadenze previste dalla normativa nazionale, dal Consiglio della Scuola o dal preposto Comitato Ordinatore, con strutture ulteriori incluse direttamente o attraverso accordi convenzionali, previa intesa con l'Azienda, al fine di soddisfare la totalità delle esigenze didattiche ed assistenziali indispensabili al raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al DM 68/2015.

A questo riguardo, possono essere stipulati atti d'intesa con Strutture (dette Complementari) di specialità differenti da quelle già incluse nella Rete Formativa, di cui l'Università provvede ad effettuare comunicazione all'Azienda.

Art. 4 – Caratteristiche dei contratti

1. Contratto di Formazione Specialistica. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, rinnovabile di anno in anno per tutta la durata legale del corso di specializzazione. Il contratto è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. La Regione Toscana, tenuta, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 368/99, alla stipula dei contratti di formazione specialistica insieme alle Università, ha delegato formalmente, con Decreto Dirigenziale n. 4510 del 20 settembre 2007, le Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento di ciascun ateneo toscano alla sottoscrizione degli stessi per proprio conto. Il contratto pertanto è stipulato tra medico in formazione specialistica, Università rappresentata dal Magnifico Rettore o suo delegato e Azienda Ospedaliero-Universitaria rappresentata dal Direttore Generale. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 5, del D. Lgs. n. 368/1999. Il trattamento economico, come da D.P.C.M. 7 marzo 2007, è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dall'Università di Firenze agli iscritti alle Scuole delle quali è sede amministrativa, secondo quanto definito annualmente dal bando per l'ammissione. Risoluzione Anticipata. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
 - a. la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
 - b. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - c. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
 - d. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.In caso di anticipata risoluzione del contratto, il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
2. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente concernenti l'orario di lavoro e i riposi, comprensivo delle attività assistenziali, di didattica formale, di studio guidato e ricerca.
3. Al Direttore di ogni Struttura Organizzativa Aziendale nonché Unità Operativa o Area di Attività Dipartimentale presso cui il Medico in Formazione Specialistica svolge la propria attività, così come definita dai preposti Organi di Governo della Scuola di Specializzazione, è assegnata la responsabilità dell'organizzazione dell'attività formativa e della produzione della relativa documentazione, prioritariamente in rapporto agli atti assistenziali effettivamente eseguiti dal Medico in Formazione Specialistica. Alle medesime figure spetta anche il controllo e la verifica del corretto svolgimento dell'attività formativa del Medico in Formazione Specialistica prevista nella struttura stessa, nonché delle funzioni tutoriali.
4. Assenze consentite. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per malattia e gravidanza sospendono il periodo di formazione. Restano ferme

le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui al D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi oltre). Durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

5. Sospensioni dell'attività di formazione:
 - a. Sospensione per malattia. A seguito di idonea certificazione prodotta dal medico specializzando che si trovi in malattia ed inviata alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione, la stessa comunica la sospensione del contratto di formazione specialistica al Direttore della scuola, all'AOUC ed al Settore Retribuzione Personale, oltre che allo specializzando medesimo.
 - b. Sospensione per gravidanza: il congedo di maternità. Il medico specializzando che si trovi in stato di gravidanza deve informare tempestivamente il Responsabile della struttura che è tenuto ad attenersi a quanto previsto nelle procedure aziendali in materia. Il medico specializzando in gravidanza ha diritto al congedo obbligatorio di maternità secondo quanto previsto dal contratto di formazione specialistica e dal D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il termine "congedo di maternità", si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice connessa alla sua maternità nei due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria pre-parto) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria post-parto). È consentito alla lavoratrice dipendente di ritardare il periodo di astensione obbligatoria pre-parto fino a un mese prima della data presunta del parto e, conseguentemente, di usufruire di quattro mesi di astensione obbligatoria post-parto dopo la nascita del bambino. Tale flessibilità viene concessa a condizione che il medico specialista in Ostetricia e Ginecologia del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che ciò non arrechi danno alla salute della gestante o del nascituro. Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, l'astensione obbligatoria pre-parto è prolungata fino alla data di nascita del bambino; nel caso in cui il parto sia anticipato, i tre mesi decorrono comunque dalla data presunta del parto.
6. Aspettativa. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
7. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della L. n. 448/2001, sono compatibili con la formazione specialistica a tempo pieno, esclusivamente le seguenti attività:
 - a. sostituzione a tempo determinato, per periodi non superiori a 30 giorni, di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - b. iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. I medici specializzandi iscritti possono essere occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.Tali attività, considerate come prestazione occasionale, possono essere svolte per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e l'importo percepito non può superare i 5.000 euro. Le suddette attività possono essere espletate compatibilmente con la formazione specialistica previo nulla osta del direttore della Scuola e sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.
8. Incompatibilità. Per la durata della formazione a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la

formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.

9. Libera professione intramuraria. Ai medici in formazione specialistica è data la possibilità di partecipare all'attività libero professionale del proprio tutor ovvero dei dirigenti medici che operano istituzionalmente nelle strutture a cui afferisce lo stesso tutor e d'intesa con lo stesso. I compensi derivanti saranno derivati percentualmente rispetto alle tariffe stabilite in favore del docente/dirigente medico richiedente la prestazione. Detta percentuale, non inferiore al 5%, sarà determinata in funzione della graduazione delle attività che lo specializzando può effettuare. Allo specialista in formazione è consentito lo svolgimento di libera professione intramuraria in maniera autonoma solo nell'ambito disciplinare di una diversa specializzazione conseguita precedentemente, previo parere favorevole del Direttore della Scuola e del Direttore Sanitario dell'Azienda. I proventi derivanti dalla partecipazione alla libera professione intramuraria saranno versati all'università che provvederà all'erogazione di quanto spettante al medico soltanto ad avvenuto accreditamento in favore dell'Università delle somme dovute.

Nell'organizzazione dell'orario richiesto per la formazione specialistica dovrà essere tenuto conto della facoltà all'esercizio della libera professione intramuraria. Resta fermo che il tetto massimo globale di impegno che il medico in formazione specialistica può assumersi in ambito di attività libero professionale è fissato in 60 ore mensili e che lo svolgimento di tale attività deve avvenire al di fuori dell'orario di formazione e senza pregiudizio alcuno all'attività didattica.

10. Frequenza al corso di dottorato. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
11. Riattivazione del contratto. Dopo la sospensione, per malattia o gravidanza, il Direttore della Scuola invia notizia formale di ripresa dell'attività formativa del medico specializzando alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione, che provvede a darne comunicazione al Settore Retribuzione Personale, per la riattivazione dei compensi nella quota intera, e all'AOU.
12. Proroga del contratto. Successivamente alla ripresa dell'attività formative, la Segreteria delle Scuole di Specializzazione comunica al medico specializzando ed agli uffici di competenza la nuova scadenza del contratto di formazione specialistica, sospeso per malattia o maternità.

Art. 5 – Caratteristiche della Formazione Specialistica

1. Programma Formativo.

- Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dagli Organi di Governo della Scuola di Specializzazione in conformità agli Ordinamenti e ai Regolamenti Didattici vigenti in uno specifico piano formativo individuale annuale.

Il programma formativo relativamente alle modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa ed il numero di medici in formazione specialistica afferenti alle singole strutture organizzative è definito d'intesa con la Direzione Sanitaria.

Secondo quanto disposto dalla GRT 586 del 2008 art. 6 che richiama l'art 38 del Dlgs 368/99, le attività previste dal piano formativo devono essere oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. Le Aziende, dovranno provvedere entro un congruo termine, a verificare il piano formativo e ad inserire, armonicamente con la normale attività istituzionale (di reparto, di ambulatorio, di pronto soccorso...), tutte le attività assistenziali che i medici specializzandi sono chiamati a svolgere. Una dettagliata organizzazione delle attività assistenziali dello specializzando appare infatti indispensabile anche al fine dell'obbligo di prevedere sempre la presenza in sede di un medico universitario od ospedaliero durante la prestazione assistenziale dello

specializzando. Il piano formativo annuale, una volta raggiunta un'intesa tra Università ed Aziende, deve essere da queste ultime formalmente vistato per accettazione e condivisione sia per il necessario avallo formale alla rotazione degli specializzandi nelle strutture facenti parte la rete formativa, sia ai fini formativi e assicurativi

Il programma di formazione individuale deve essere predisposto dal Direttore della Scuola d'intesa con il Tutor ed è portato a conoscenza del medico in formazione specialistica. È aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. Il programma, relativamente a ciascun anno di corso, indica:

- a. gli obiettivi formativi;
 - b. la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali che il medico in formazione è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito. A tal fine è indispensabile una concertazione e un coordinamento preventivo con le aziende ospedaliere di riferimento, nonché con quelle facenti parte dell'intera rete formativa;
 - c. la frequenza e relativa durata presso le sedi e le strutture facenti parte la rete formativa;
 - d. eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero, legate ad esigenze particolari inerenti la formazione specifica dello specializzando
2. Il Medico in Formazione Specialistica è tenuto a seguire con profitto il Programma di Formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'Ordinamento Didattico della Scuola;
 3. Il Medico in Formazione Specialistica può partecipare alla Sperimentazione Clinica purché la stessa sia coerente con gli Obiettivi Formativi della Scuola alla quale il medico specialista in formazione è iscritto e conforme con lo status di medico specialista in formazione previsto dalla vigente normativa;
 4. Il Medico in Formazione Specialistica è tenuto alla compilazione di apposito libretto personale di formazione, in formato cartaceo o digitale, dove saranno riportati dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, controfirmati dal Tutor e certificati dal Direttore della Struttura Organizzativa aziendale presso cui ha atto la formazione;
 5. Il Direttore della Scuola di Specializzazione verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal Piano Individuale di Formazione;
 6. La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche e assistenziali, diurne e notturne, delle strutture organizzative aziendali alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola;
 7. La partecipazione dei Medici in Formazione Specialistica alle Attività Assistenziali non può mai essere sostitutiva di quella del personale di ruolo delle strutture organizzative aziendali di riferimento. A tal proposito, dovrà sempre esser presente o disponibile all'interno della struttura per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento, un Dirigente Medico strutturato (Universitario o Ospedaliero) della disciplina diretta o di Area
 8. Ogni successiva eventuale variazione nel corso dell'anno non prevista dal piano formativo individuale (assegnazione a strutture organizzative diverse, variazione livello di responsabilità nelle varie attività ecc , dovrà essere tempestivamente da parte degli organi direttivi della Scuola comunicato alla Direzione Sanitaria al fine anche di preventiva intesa)
 9. Periodi Formativi all'Estero. Ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 368/99, nonché dell'art. 12 del D.P.R. n. 162/1982, *Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento*, per l'espletamento di attività didattiche e pratiche, in relazione ad esigenze particolari inerenti la formazione specifica, gli specializzandi hanno la facoltà di svolgere periodi formativi presso strutture sanitarie di paesi stranieri. Il Consiglio della Scuola autorizza i periodi di formazione sulla base della documentazione presentata dal medico interessato e approva il riconoscimento degli stessi ai fini del conseguimento del titolo, sulla base di una relazione dettagliata delle attività svolte redatta dal medico specializzando e sottoscritta dal Direttore e dal tutor della

struttura estera. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di specializzandi con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli specializzandi ospiti le proprie risorse didattiche. Lo specializzando può svolgere all'estero:

- a. frequenza di attività formative;
- b. frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
- c. preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d. tirocinio e altre attività formative.

Lo specializzando ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio Learning Agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dalla Scuola di Specializzazione di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esamina la proposta dello specializzando e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Scuole di Specializzazione interessate, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di specializzazione di appartenenza. I crediti relativi all'insieme delle attività formative approvate sostituiscono quelli previsti dall'ordinamento didattico del corso di appartenenza. La delibera di approvazione del Learning Agreement da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Scuola pacchetti di crediti acquisibili presso le Università partner in sostituzione di crediti previsti. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il Consiglio della Scuola di Specializzazione conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto. Le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento, nell'ambito del learning agreement, possono essere delegate al Direttore della Scuola di Specializzazione. Agli specializzandi che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza.

10. Trasferimenti fra Atenei. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia, per contratti a finanziamento ministeriale e previo nulla-osta da parte del Consiglio della Scuola nonché dell'Università di partenza e di destinazione. Il trasferimento è possibile solo dopo il sostenimento dell'esame finale annuale dell'anno in corso.

Art. 6 – Graduale assunzione di responsabilità assistenziali del Medico in Formazione Specialistica.

1. L'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 368/99 prevede per il medico in formazione specialistica la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con un crescente grado di autonomia. Tali crescenti responsabilità assistenziali devono essere necessariamente indicate nel Piano Formativo individuale elaborato annualmente. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo preventivo tra il Direttore della Struttura Organizzativa nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione. L'esecuzione di attività assistenziali deve essere vincolata alle direttive ricevute, sotto la supervisione del tutor e risultare dalla documentazione ufficiale della S.O.D. (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni/registri citati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "Medico in Formazione Specialistica". A tal proposito, previa richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione, ad ogni Medico in Formazione Specialistica verrà rilasciato dall'Azienda un apposito timbro in cui risulterà con chiarezza la dicitura comprovante il percorso di formazione in atto. Il Medico in Formazione Specialistica è individuato quale

- incaricato del trattamento in riferimento ai dati necessari a svolgere i propri compiti assistenziali, ed è conseguentemente abilitato, con specifico profilo e credenziali personali, all'accesso agli applicativi aziendali.
2. Nell'ambito del programma annuale di formazione individuale, il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni Medico di Formazione Specialistica nel Corso dell'iter formativo, attestandone progressivamente il raggiungimento e comunicandolo annualmente alla Direzione Sanitaria.
 3. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dall'Ordinamento Didattico e dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola stessa.
 4. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialisti fino ad arrivare gradualmente espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito. L'Ateneo e l'Azienda si impegnano a consentire lo svolgimento di percorsi completi nei vari aspetti delle singole branche e di elevata qualificazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa, salvaguardando il principio di efficienza del percorso.
 5. La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa e progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo tra il Direttore della Struttura Organizzativa aziendale nella quale si svolge la formazione, il tutor e il medico in formazione. La Direzione Sanitaria aziendale verifica i piani formativi annuali a garanzia dell'armonico inserimento delle attività previste nell'ambito della normale attività assistenziale.
 6. Le attività assistenziali, relative alla formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia:
 - a. Attività assistenziale con grado di autonomia 1: con presenza del Medico Strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte al Medico in Formazione Specialistica;
 - b. Attività assistenziale con grado di autonomia 2: la prestazione, su indicazione del Medico Strutturato, è eseguibile dal Medico in Formazione Specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione ed avviene sotto il controllo del Medico Strutturato che controfirma il referto di visita o prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal Medico in Formazione Specialistica che ha eseguito la prestazione;
 - c. Attività assistenziale con grado di autonomia 3: il Medico in Formazione Specialistica svolge l'attività in modo autonomo, nei limiti delle proprie competenze come riscontrabili dal libretto diario e certificate dal docente tutore, attenendosi alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola; il tutor è comunque presente in servizio per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento richiesti dal medico in formazione specialistica e, al termine dell'attività, vista il referto o i risultati della prestazione.

Il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.
 7. In merito all'attività di guardia notturna e festiva, in ottemperanza a quanto richiamato dal D.M. 68/2015 per ciascuna specialità, il medico in formazione specialistica deve svolgere con i gradi di autonomia crescenti di cui al comma 5, in linea con le indicazioni condivise con il Tutor, le attività di guardia medica nelle Strutture Organizzative Aziendali cui è assegnato. Durante il turno di guardia il Medico in Formazione Specialistica opera con la supervisione di un medico strutturato presente in sede, della disciplina di appartenenza o di area a secondo del grado di autonomia raggiunto e individualmente attestato. Il piano dei turni di guardia complessivo di Azienda viene redatto congiuntamente dai Direttori delle Scuole di Specializzazione e dalla Struttura Aziendale Igiene e organizzazione dei Servizi e vistato dal Direttore Sanitario.
 8. Per quanto riguarda le attività organizzative sanitarie ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, che il medico in formazione specialistica può effettuare in

autonomia, esse devono essere definite di concerto tra il medico in formazione specialistica ed il Direttore della Struttura organizzativa ospedaliera in cui si effettuano le prestazioni tenendo conto del piano di formazione individuale, in applicazione a quanto disposto dal precedente comma 5. Le modalità di ricorso al medico strutturato vengono individuate secondo procedure stabilite dal Consiglio di ogni singola Scuola di specializzazione, d'intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture organizzative aziendali coinvolte, per gli aspetti clinico-assistenziali, e con la Direzione Sanitaria per gli aspetti organizzativi. Si ribadisce che l'inserimento del medico in formazione specialistica nei piani di lavoro delle Strutture organizzative aziendali all'interno delle quali si svolge la sua formazione avviene al di fuori della regolare turnazione delle risorse umane aziendali e sempre a supporto delle attività erogate, in conformità a ai criteri di gradualità di autonomia operativa raggiunta dal medico in formazione specialistica ed in base alle tipologie ed ai volumi delle attività previste dagli ordinamenti didattici della Scuola, in conformità al DM 68 del 4 febbraio 2015 e 29 marzo 2006.

Art. 7 – Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

1. Lo specializzando è equiparato al lavoratore ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs 230/95. Le funzioni di gestione delle procedure aziendali correlate agli aspetti di sicurezza sul lavoro sono svolte dal Direttore della Scuola di Specializzazione coadiuvato, se necessario, dal professionista sanitario responsabile della struttura in cui lo specializzando svolge l'attività (es. gestione giudizi di idoneità, gravidanza ecc...). Il Direttore della Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e della Fisica Sanitaria per la gestione di tali aspetti.
2. In quanto equiparati a lavoratori, allo specializzando si applicano tutti i percorsi di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti per i dipendenti di AOUC.
3. Il Direttore della Scuola di Specializzazione, prima dell'assegnazione di uno specializzando ad una Struttura di AOUC verifica, di concerto con il Responsabile della struttura stessa, la presenza del giudizio di idoneità e la compatibilità di questo con i compiti dello specializzando. Qualora il giudizio presenti limitazioni redige, insieme con il Responsabile della struttura assegnataria, l'elenco delle attività compatibili con il giudizio o, in alternativa l'elenco delle attività inibite. Tale documento deve essere sottoscritto dal Direttore della Scuola di Specializzazione, dal Responsabile della Struttura e dallo specializzando ed inviato alla U.O.C. Amministrazione del Personale.
4. Essendo personale di nuovo ingresso, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile della struttura, in qualità di dirigente per la sicurezza, deve:
 - a. formare lo specializzando sui rischi specifici presenti nella sua struttura, sulle misure prese ai fini della prevenzione e della protezione compresi i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), che lo specializzando è tenuto ad utilizzare;
 - b. formare lo specializzando sulle procedure aziendali attinenti alla specifica attività e sulle procedure di gestione delle emergenze;
 - c. consegnare o far scaricare allo specializzando dal sito intranet aziendale i documenti aziendali inerenti la gestione della sicurezza e salute sul lavoro correlati allo svolgimento dell'attività.
5. Rischi da radiazioni ionizzanti: Ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95, spetta al Direttore della Scuola di Specializzazione l'attivazione dei percorsi previsti dalla AOU Careggi per la radioprotezione (ovvero: comunicazione delle procedure che comportano uso di Radiazioni Ionizzanti nel percorso formativo e di eventuali variazioni delle stesse, comunicazione di attività presso sedi diverse da AOUC). Tali percorsi saranno poi gestiti da AOUC in modo analogo ai dipendenti. Per contro lo specializzando dovrà attenersi ai regolamenti di sicurezza vigenti negli ambienti in cui sussiste tale rischio.
6. Idoneità fisica, Sorveglianza sanitaria, Copertura assicurativa. Al momento dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Università trasmette

all'AOU Careggi l'elenco dei nuovi immatricolati affinché siano attivate le misure previste per la valutazione dell'idoneità fisica. La AOU Careggi si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e ne dispone il monitoraggio e controllo. La AOU Careggi esegue regolare sorveglianza sanitaria e fornisce la formazione specialistica con i necessari aggiornamenti. Garantisce inoltre ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente. Lo specializzando potrà dotarsi di copertura assicurativa integrativa a proprio carico a tutela della propria responsabilità professionale.

Art. 8 – Coperture Assicurative

1. Responsabilità Civile verso terzi: Per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi in attività assistenziale (rischio professionale), lo specializzando è coperto, come previsto dall'art. 6 del contratto di formazione specialistica, con oneri a carico dell'AOUC, tramite la gestione diretta dei sinistri (Provvedimento D.G. AOUC n. 692/2009). AOUC garantisce anche, in questi casi, il patrocinio legale gratuito, mettendo a disposizione un elenco di legali professionisti cui il medico specializzando potrà rivolgersi, senza oneri a proprio carico. Per responsabilità civile verso terzi al di fuori del periodo di tirocinio, lo specializzando (nella sua qualità di studente) è assicurato dall'Università di Firenze tramite polizza assicurativa RCT/RCO. Durante i periodi di formazione all'estero, la stipula della polizza per responsabilità civile per attività assistenziale è a carico del medico in formazione specialistica.
2. Infortuni sul lavoro. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del contratto di formazione specialistica, lo specializzando, in caso di infortuni sul lavoro o malattia professionale, è tutelato dall'INAIL (cfr. D.P.R. n. 1124/1965, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e, per quanto riguarda l'infortunio in itinere, il D.Lgs. n. 38/2000, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144). Nel caso di infortunio sul lavoro non connesso a rischio biologico, il medico specializzando si deve attenere a quanto previsto nella procedura P/903/30 "Gestione degli Infortuni". Lo specializzando può inoltre usufruire di una ulteriore polizza infortuni stipulata dall'Università, pagando il relativo premio per assicurazione infortuni ad adesione volontaria secondo le modalità previste. Alla scadenza dell'annualità assicurativa dovrà essere versato un nuovo premio. In caso di variazione del premio o delle modalità di adesione sarà data tempestiva comunicazione.
3. Rischio Biologico. L'esposizione a materiale biologico, cui è sottoposto lo specializzando nel corso del periodo formativo, rappresenta uno dei rischi più diffusi. Nel caso in cui si verifichi un infortunio a rischio biologico il medico in formazione, seguendo quanto prescritto nella procedura aziendale P/903/31 "Misure di protezione da esposizione a materiale biologico", deve:
 - a. mettere in sicurezza l'attività in corso, anche con l'aiuto di colleghi, ed attivare il trattamento della zona corporea risultata esposta attuando le misure di primo intervento;
 - b. comunicare l'evento al proprio Responsabile, che redigerà il modello di "Segnalazione di Infortunio" scaricabile dall'intranet aziendale;
 - c. presentarsi, con il modello di "Segnalazione di Infortunio" debitamente compilato e firmato, ad uno dei Pronto Soccorso dell'Azienda per gli accertamenti e le cure necessarie; il medico del Pronto Soccorso rilascia il "referto medico" di Pronto Soccorso e la "denuncia di infortunio" in quattro copie, tre delle quali vengono consegnate all'infortunato;
 - d. presentarsi quindi, con il "referto medico" e la "denuncia di infortunio" rilasciati dal Pronto Soccorso ed il modello di "Segnalazione di Infortunio", presso l'Ambulatorio Rischio Biologico delle SOD Malattie Infettive/SOD Malattie Infettive e Tropicali

(Piastra dei Servizi, secondo piano, dalle ore 8.00 alle 14,30 dal lunedì al venerdì; nei rimanenti orari, il sabato ed i giorni festivi è possibile rivolgersi al Medico di guardia delle SOD Malattie Infettive/SOD Malattie Infettive e Tropicali al numero 348/8513058, da fisso 18185).L'infortunato, direttamente o tramite suo delegato, dovrà trasmettere il referto di Pronto Soccorso, la denuncia di infortunio ed il modello di Segnalazione di Infortunio ai competenti uffici dell'Azienda.

4. Rischio Infettivo. Qualora nelle Aree di Attività frequentate dallo specializzando vengano diagnosticate malattie infettive diffuse, anche sospette, la sorveglianza sanitaria segue le stesse modalità previste per gli operatori dell'Azienda secondo quanto riportato nella Procedura Aziendale P/903/35 "Isolamento di degenti affetti da malattie infettive diffuse".

Art. 9 – Servizi

1. Mensa. I medici in formazione specialistica immatricolati presso l'Università di Firenze e che abbia sottoscritto un contratto con AOUC ha diritto di accedere alla mensa aziendale.
2. Dotazione vestiario. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) delle Aziende Ospedaliere o ULSS a cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.
3. Orario e rilevazione presenze. L'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 368/99 prevede che l'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali. Per il medico specializzando le 38 ore sono comprensive sia delle attività professionalizzanti che della didattica frontale. L'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 368/99 stabilisce infatti che "al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo". Al medico specializzando verrà consegnato un badge per la rilevazione delle presenze.
4. Assenze per motivi personali (Ferie). Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi..

Art. 10 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Nelle Scuole operano tre figure di tutor

a. Tutor (o tutor di percorso/supervisore)

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 368/99 "Ogni attività formativa e assistenziale del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida di un tutor, designato annualmente dal Consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni." La presenza ed il supporto di un tutor è quindi indispensabile per tutta la durata della formazione specialistica, anche durante la frequenza del medico specializzando presso tutte le strutture della rete formativa, ivi comprese quelle estere. Il tutor è quindi quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico specializzando sia per la progressiva assunzione di compiti assistenziali sia per le attività didattiche e di studio. Il tutor rappresenta il punto di riferimento, quale medico strutturato in possesso delle adeguate conoscenze e capacità orientative, del medico specializzando. Quest'ultimo deve essere messo nelle condizioni di poter consultare tale figura ogni qual volta lo ritenga necessario. Il tutor rappresenta il raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e i Responsabili delle strutture presso le quali vengono svolte dai medici specializzandi le proprie attività assistenziali professionalizzanti

b. Docente con funzioni tutoriali

Secondo il combinato disposto dell'art. 38 comma 5 del dlgs 368/99 e degli articoli 3 c. 4 e 4 c. 5 del dm 68/2015, il docente con funzioni tutoriali è il docente che ha la

responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità, che sarà proporzionata al livello di competenza raggiunto. Il docente tutore è docente strutturato dell'ateneo fiorentino oppure un dirigente di unità operativa incardinato in una delle strutture sanitarie della rete formativa (o struttura assimilabile per territorio), con incarico di docenza nella scuola per l'anno in corso, quale "professore a contratto", selezionato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del dm 68/2015. Lo svolgimento delle funzioni di tutorato del tirocinio formativo sono affidate dal consiglio della scuola previo assenso della rispettiva struttura sanitaria e costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.

c. Tutor di attività (tutoraggio diffuso)

Nello svolgimento delle attività professionalizzanti lo specializzando opera sotto la guida costante di un tutor (di attività) che ne è responsabile. Il tutor di attività verifica che lo specializzando operi nei limiti delle competenze acquisite e certificate dal docente tutore nel libretto diario di cui all'art., fermo restando che in nessun caso il medico in formazione specialistica può essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. I dirigenti medici incardinati presso le strutture della rete formativa della Scuola, alle quali è assegnato lo specializzando sulla base del piano formativo approvato dalla Scuola, sono riconosciuti tutor di attività con apposita delibera adottata annualmente dal Consiglio della Scuola.

Art. 11 – Partecipazione del Personale del Servizio Sanitario Nazionale al processo di formazione e responsabilità operative

1. I percorsi didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, sono articolati in diverse tipologie di attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Dette attività formative si articolano in "didattica frontale" e "attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio)". Almeno il 70% del complesso delle attività formative previste è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
2. Le Scuole di specializzazione oggetto del presente Accordo hanno sede presso l'Università di Firenze, afferiscono ai Dipartimenti universitari di area Biomedica e sono coordinate dalla Scuola di Scienze della Salute Umana.
3. Le Scuole operano nell'ambito di una rete formativa dotata, come la struttura di sede, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica. Nell'ambito della rete, di cui l'AOUC è parte integrante, l'Università assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete.
4. Si dà atto che per il personale universitario, sia le attività di didattica frontale che le attività formative professionalizzanti rientrano nell'ambito dell'orario di lavoro previsto per il personale universitario in afferenza assistenziale e non generano costi aggiuntivi, non essendo prevista una retribuzione per le attività svolte nell'ambito delle Scuole di Specializzazione.
5. L'attività didattica professionalizzante viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa senza nuovi e maggiori oneri a carico né di AOUC né dell'Università.
6. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.
7. Lo svolgimento di attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, comunque conseguente ad una procedura selettiva attivata dall'Ateneo, è subordinato, per il personale dipendente AOUC, al nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione

- aziendale. Tale attività non dovrà generare nuovi e maggiori oneri a carico degli enti firmatari del presente accordo.
8. La Scuola di Scienze della Salute Umana d'intesa con i Dipartimenti universitari interessati, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione approva la programmazione didattica secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e interna dell'Ateneo.
 9. In sede di programmazione, la Scuola individua gli insegnamenti da affidare ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa e provvede ad emanare i relativi bandi. Il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. L'Università e l'AOUC, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale dipendente dell'Azienda all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici.
 10. I Dirigenti di cui al precedente comma assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali,
 - sono membri, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso;
 - quali docenti tutori, hanno la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità di cui al precedente articolo. Resta fermo che il ruolo di "docente tutore" può essere ricoperto anche da personale universitario in afferenza assistenziale.
 11. I bandi di cui al precedente comma devono essere portati a conoscenza delle Strutture Sanitarie sedi di svolgimento delle Scuole di Specializzazione. Ogni Struttura Sanitaria ne curerà la diffusione presso il proprio personale.

Articolo 12 – Scuola di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei

1. Nel caso di Scuole di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei, si applicano tutte le prescrizioni contenute in questo Accordo, previa valutazione dei requisiti di accesso alle strutture sanitarie, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e in rapporto alla sostenibilità del Piano Formativo assegnato.

Art. 13 – Debiti informativi

1. Ai fini organizzativi e assicurativi le preposte strutture amministrative dell'Università, successivamente all'intesa formale con la Direzione Sanitaria dei piani formativi individuali annuali, comunicano informaticamente in modalità strutturata alle preposte strutture amministrative di AOUC all'inizio di ogni anno accademico, e tempestivamente ad ogni eventuale successiva variazione, i dati dei medici in formazione specialistica compresi i nominativi dei tutor a cui risultano assegnati e le strutture presso cui svolgeranno le proprie attività, nonché i singoli piani formativi individuali annuali e lo specifico livello di autonomia raggiunto

Art. 14 – Durata.

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata quinquennale a decorrere dall'A.A.2015/2016, ferma restando l'obbligatorietà della conclusione dell'iter formativo dei corsi iniziati nel triennio.
2. È prevista la possibilità di rinnovo per uguale durata per espressa volontà delle parti da manifestarsi entro il 30/09/2019.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Il presente accordo è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Firenze,

Il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze

Prof. Luigi Dei

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Dott.ssa Monica Calamai

ALLEGATO A – Scuole di Specializzazione

Scuole di Specializzazione

1. Anatomia patologica
2. Audiologia e foniatría
3. Chirurgia Generale
4. Chirurgia Toracica
5. Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
6. Dermatologia e venereologia
7. Neurochirurgia
8. Oftalmologia
9. Ortopedia e traumatologia
10. Otorinolaringoiatria
11. Allergologia ed immunologia clinica
12. Cardiochirurgia
13. Chirurgia Vascolare
14. Ematologia
15. Geriatria
16. Malattie Infettive e Tropicali
17. Malattie dell'apparato cardiovascolare
18. Malattie dell'apparato respiratorio
19. Medicina d'emergenza-urgenza
20. Medicina del lavoro
21. Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
22. Medicina fisica e riabilitativa
23. Medicina interna
24. Medicina termale
25. Oncologia medica
26. Reumatologia
27. Urologia
28. Chirurgia pediatrica
29. Farmacologia e Tossicologia Clinica
30. Neurologia
31. Neuropsichiatria infantile
32. Psichiatria
33. Endocrinologia e malattie del metabolismo
34. Genetica medica
35. Ginecologia ed Ostetricia
36. Malattie dell'apparato digerente
37. Medicina nucleare
38. Nefrologia
39. Patologia Clinica e Biochimica Clinica
40. Radiodiagnostica
41. Radioterapia
42. Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
43. Igiene e medicina preventiva
44. Medicina legale
45. Pediatria
46. Statistica Sanitaria e Biometria

ALLEGATO B – Rete Formativa

Richiamato quanto previsto dalla Legge Regionale n. 40/2005 nonché l'attuale dimensione organizzativa del Sistema Sanitario Regionale, si definisce Rete Formativa per i Corsi di Studio il seguente elenco:

- Università degli Studi di Firenze
- Azienda Sanitaria della Toscana Centrale
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
- ISPO/ITT
- ARS
- ESTAR
- Gli Enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
- Poli di Area Vasta
- Ordini e Collegi professionali.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Proposte Corsi di aggiornamento professionale a.a. 2015/16
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) /5

Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro

	MODIFICHE INTERCORSE A SEGUITO dell'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome finalizzato alla individuazioni della durata dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 81/2008 s.m.i. del 7 Luglio 2016
Direttore del corso: Prof. Renzo Capitani	idem
Obiettivi formativi: La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli Addetti (ASPP), introdotta dal D.Lgs. 626/94 è stata oggetto di modifica ad opera del D.Lgs 195/03 che, con l'art. 8 bis, ne ha meglio delineato capacità e requisiti soggettivi. Il D.Lg. 81/08 conferma la validità del percorso formativo e sottolinea l'importanza della	Idem



<p>formazione nella prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro come uno degli strumenti primari.</p>	
<p>Il RSPP, al quale si richiedeva il possesso di generiche “attitudini e capacità adeguate”, deve essere ora in possesso delle “capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”; tali capacità e requisiti devono essere previsti anche per tutti gli Addetti del Servizio.</p>	<p>idem</p>
<p>Il D.Lgs 195/03 riconosce l’Università come uno degli enti accreditati allo svolgimento delle attività formative di cui sopra che prevedono specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, come previsto dall’ “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/02/2006.</p>	<p>Il D.Lgs 195/03 riconosce l’Università come uno degli enti accreditati allo svolgimento delle attività formative di cui sopra che prevedono specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, come previsto dall’ “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro”, e dall’Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome finalizzato alla individuazioni della durata dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 81/2008 s.m.i.</p>



	del 7 Luglio 2016
<p>Estremamente importante è anche l'accordo stato regioni del 21 Dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 Gennaio 2012, che disciplina finalmente in maniera sistematica e chiara, ai sensi dell'Articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs 81/2008), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento di alcune delle figure descritte dal D.Lgs 81/08: Lavoratori e lavoratrici, Dirigenti, Preposti, e i soggetti che, in quanto Datori di Lavoro intendono svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (di seguito DL SPP).</p>	idem
<p>In sintonia con la propria missione formativa, il CESPRO, Centro per la ricerca, trasferimento ed alta formazione nell'ambito dello studio delle condizioni di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di protezione civile ed ambientale nell'ambito del "Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro" proporrà dei percorsi didattici in grado di formare in maniera idonea le figure sopraindicate.</p>	idem



<p>Nell'Aprile 2012 sono stati infine approvati i nuovi criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Uno degli elementi maggiormente innovativi che sono stati introdotti per la qualificazione dei nuovi docenti è la frequenza a un corso di formazione per formatori della durata di almeno 24 h. il CESPRO sulla base della propria esperienza e per venire incontro a questa evidente esigenza formativa ha deciso di proporre un percorso didattico che ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni di base utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>idem</p>
<p>Il percorso sarà articolato in moduli (9) conclusi in se stessi, secondo il lo schema riportato di seguito:</p>	<p>Il percorso sarà articolato in moduli conclusi in se stessi, secondo il lo schema riportato di seguito:</p>
<ul style="list-style-type: none">• Modulo A : Formazione Base per RSPP E ASPP	<p>Modulo A</p> <p>Attenzione si ricorda che la frequenza al Modulo A è propedeutica agli altri moduli e la sua frequenza è obbligatoria e meno che il discente non ne sia esonerato ai sensi del D.lg 81/2008 e successive modifiche</p>
<ul style="list-style-type: none">• Moduli B: Formazione Tecnico – Specifica per RSPP e ASPP (Macrosettori ATECO 1,3,4,5,6,7,8,9)	<p>Modulo B 0 : Formazione tecnico-specifica per RSPP ed ASPP per tutti i settori produttivi</p> <p>(modulo propedeutico per i moduli B 1 - B 2 - B Multiplo)</p>



	<p>Modulo B Multiplo: Formazione Tecnico Specifica per ASPP e RSPP dei Settori ATECO A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca) , ATECO Q (Sanità e assistenza sociale); oppure ATECO B-F (Estrazione di minerali da cave e miniere; Costruzioni) , ATECO C (Attività manifatturiere: 19 - fabbricazione coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)</p> <p>Modulo B 1: Formazione Tecnico Specifica per ASPP e RSPP dei Settori ATECO A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca oppure ATECO Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - servizi di assistenza sociale)</p> <p>Modulo B 2 : Formazione Tecnico Specifica per ASPP e RSPP dei Settori ATECO B-F - Estrazione di minerali da cave e miniere; Costruzioni oppure ATECO C - Attività manifatturiere (19 - fabbricazione coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)</p>
	<p>Modulo B Multiplo: Formazione Tecnico Specifica per ASPP e RSPP dei Settori ATECO A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca) , ATECO Q (Sanità e assistenza sociale); oppure ATECO B-F (Estrazione di minerali da cave e miniere; Costruzioni) , ATECO C (Attività manifatturiere: 19 - fabbricazione coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)</p>
<ul style="list-style-type: none">• Modulo C : Formazione Gestionale – Relazionale per RSPP	Modulo C
<ul style="list-style-type: none">• Modulo H: La Formazione dei Formatori sulla Sicurezza	idem
Sede del corso: Plesso didattico viale Morgagni, 40 –	Idem



Dichiarazione di assunzione di responsabilità in materia di sicurezza: <i>non necessaria</i>	idem
Delibere dei dipartimenti referenti e relativi settori:	
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) per la docenza della prof.ssa Enrichetta Giannetti (delibera del 29/04/2016)	Idem
Partnerships: no	idem
Studenti di corsi di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo iscrivibili in sovrannumero e a titolo gratuito: ***	idem
Studenti iscritti a corsi di dottorato dell'Ateneo iscrivibili in sovrannumero e a titolo gratuito: ***	idem
Posti aggiuntivi a titolo gratuito per Assegnisti di ricerca personale Ricercatore e docente appartenente ai dipartimenti che hanno approvato il corso: 4 per ciascun modulo	idem
Posti aggiuntivi a titolo gratuito riservati al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer: 4 per ciascun modulo	idem
Riserva di posti per dipendenti enti/aziende (numero ed eventuale quota di iscrizione): no	idem



<p>Modalità di selezione: La selezione dei candidati consiste in un colloquio motivazionale e nella verifica delle competenze personali acquisite in base al curriculum di studi e professionale del candidato, con particolare attenzione alle conoscenze nel campo della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.</p>						<p>idem</p>					
Modulo	Min	Max	Quota	Ore	CFU	Modulo	Min	Max	Quota	Ore	CFU
A	7	30	500,00	28	3	A	7	30	500,00	28	3
B 0	10	30	400,00	24	0	B 0	10	30	1000,00	48	6
B 1	5	30	250,00	12	1	B 1 (modulo di specializzazione)	7	30	500,00	12	1
B 2	5	30	250,00	12	1	B 2 (modulo di specializzazione)	7	30	600,00	16	2
B 3	5	30	500,00	36	4	B 3	5	30	500,00	36	4
B 4	5	30	400,00	24	3	B 4	5	30	400,00	24	3
B5	5	30	600,00	40	5	B5	5	30	600,00	40	5
C	7	30	500,00	24	2	B multiplo – omnicomprendivo dei moduli B1 e B2	5		1500,00	56	7
H	7	30	500,00	24	3	C (modulo di specializzazione)	7	30	500,00	24	3
						H	7	30	600,00	24	3
<p>Studenti di corsi di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo iscrivibili in sovrannumero e a titolo gratuito:***</p>						<p>idem</p>					



Studenti iscritti a corsi di dottorato dell'Ateneo iscrivibili in sovrannumero e a titolo gratuito: ***	idem
Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati iscritti entro il 28° anno di età: ***	idem
Quota di iscrizione ridotta per dipendenti di enti o aziende convenzionate: ***	idem
Titoli di accesso: Il titolo richiesto per l'ammissione alla selezione per l'iscrizione al corso è il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale.	idem
Attenzione relativamente al Modulo H si segnala che , per poter effettuare docenze in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro potrebbe non essere comunque sufficiente il superamento della prova didattica del Modulo H. Per completezza di informazioni si rimanda a una attenta lettura del Decreto Ministeriale del 6 marzo del 2013.	idem
Settori Scientifico Disciplinari interessati:	
➤ ING-IND/14	➤ idem
➤ ING-IND/17	➤ idem
➤ ING-IND/35	➤ idem
Elenco dei docenti allegato: si	idem



Modalità di erogazione: Le attività formative proposte saranno svolte da docenti con competenze multi-disciplinari provenienti dal mondo universitario ma anche da enti ed associazioni di consolidato alto profilo scientifico e culturale e di comprovata esperienza nei settori di studio.	idem
Le lezioni, che si svolgeranno in presenza del docente, saranno di tipo teorico, pratico ed interattivo attraverso la condivisione di testimonianze ed esperienze dirette vissute dagli stessi partecipanti.	idem
Ogni docente fornirà il materiale didattico in formato cartaceo e/o elettronico. I partecipanti potranno essere organizzati in gruppi di lavoro e dovranno affrontare in prima persona lo sviluppo di progetti su casi studio specifici. Infine, i risultati che scaturiranno dalle singole attività saranno condivisi ed analizzati criticamente da tutti i partecipanti.	idem
Obblighi di frequenza: La frequenza alle attività formative è obbligatoria per il 90% del totale delle ore di ciascun modulo.	idem
Modalità di verifica dell'apprendimento: Sono previste prove finali secondo quanto previsto dalle normative vigenti.	idem
Piano finanziario allegato: si	idem



Periodo di svolgimento dei singoli moduli:			Periodo di svolgimento dei singoli moduli:		
Modulo	Periodo		Modulo	Periodo	
A	marzo 2017		A	marzo 2017	
B 0	aprile 2017		B 0	aprile 2017	
B 1	maggio 2017		B 1 (modulo di specializzazione)	maggio 2017	
B 2	maggio 2017		B 2 (modulo di specializzazione)	maggio 2017	
B 3	maggio 2017		B 3	maggio 2017	
B 4	maggio 2017		B 4	maggio 2017	
B5	maggio 2017		B5-	maggio 2017	
C	giugno 2017		B multiplo	maggio 2017	
H	Marzo 2017		C (modulo di specializzazione)	giugno 2017	
			H	Marzo 2017	



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Proposte Corsi di Aggiornamento professionale a.a. 2016/17
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF)/6

Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro

	MODIFICHE INTERCORSE A SEGUITO a seguito dell'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome finalizzato alla individuazioni della durata dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 81/2008 s.m.i. del 7 Luglio 2016
Direttore del corso: Prof. Renzo Capitani	idem
Obiettivi formativi: Il D.lgs 81/2008 prescrive agli ASPP e RSPP , per mantenere attive le rispettive qualifiche, di seguire corsi di aggiornamento continuo,secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del Gennaio 2006.	Obiettivi formativi: Il D.lgs 81/2008 prescrive agli ASPP e RSPP , per mantenere attive le rispettive qualifiche, di seguire corsi di aggiornamento continuo,secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del 21 Luglio 2016.
In particolare è previsto che gli ASPP e RSPP debbano seguire corsi di	idem



aggiornamento ogni quinquennio accumulando un monte ore pari a:	
60 ore per gli RSPP dei Macrosettori ATECO 3,4,5,7	cassato
40 ore per gli RSPP dei Macrosettori ATECO 1,2,6,8,9	40 ore per gli RSPP di tutti i Macrosettori di attività
28 ore per gli ASPP di tutti i Macrosettori di attività.	20 ore per gli ASPP di tutti Macrosettori di attività
I corsi promossi dal CESPPO, centro dell'Università degli Studi di Firenze, si articolano in più moduli monotematici della durata di 4 ore ciascuno appositamente progettati per consentire non solo un continuo e costante aggiornamento sulle normative, ma anche per fornire ai discenti approfondimenti su tematiche estremamente utili allo svolgersi della propria attività professionale.	idem
Corso composto da n. 22 Moduli :	idem
AG 1: <i>Metodologie e tecniche avanzate per la valutazione dei rischi</i>	idem
AG 2. <i>Sicurezza e certificazione CE delle macchine: macchine nuove, esistenti, modificate</i>	idem



AG 3: <i>La gestione dei rifiuti speciali</i>	idem
AG 4: <i>Organizzazione lavoro e tecniche di comunicazione</i>	idem
AG 5: <i>La valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici</i>	idem
AG 6: <i>Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti</i>	idem
AG 7: <i>Rischio amianto</i>	idem
AG 8: <i>Rischio agenti cancerogeni e mutageni</i>	idem
AG 9: <i>Rischio biologico</i>	idem
AG 10: <i>la gestione della sicurezza e il titolo IV-cantieri temporanei o mobili</i>	idem
AG 11: <i>Responsabilità civili e penali dei soggetti della prevenzione</i>	idem
AG 12: <i>La valutazione dei rischi da esplosione – ATEX</i>	idem
AG 13: <i>Il rischio elettrico</i>	idem
AG 14: <i>Il rischio chimico</i>	idem
AG 15: <i>La valutazione del rischio di esposizione ad agenti fisici: rumore</i>	idem



AG 16: <i>La valutazione del rischio di esposizione ad agenti fisici: vibrazioni</i>	idem
AG 17: <i>La gestione documentale a seguito di infortunio sul luogo di lavoro</i>	idem
AG 18: <i>La valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi</i>	idem
AG 19: <i>Protezione antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro</i>	idem
AG 20: <i>La gestione delle emergenze</i>	idem
AG 21: <i>La sicurezza in azienda per diversamente abili</i>	idem
AG 22: <i>La palestra della sicurezza</i>	idem
Sede del corso: Plesso didattico viale Morgagni, 40 –	idem
Dichiarazione di assunzione di responsabilità in materia di sicurezza: <i>non necessaria</i>	idem
Delibere dei dipartimenti referenti e relativi settori:	
Delibera del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) dell' 11/05/2016 per la docenza della prof.ssa Enrichetta Giannetti	idem



Partnerships: no.	idem
Iscrivibili: min 5 per modulo max 35 per modulo	idem
Studenti di corsi di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo iscrivibili in sovrannumero e a titolo gratuito: ***	idem
Studenti iscritti a corsi di dottorato dell'Ateneo iscrivibili in sovrannumero e a titolo gratuito: ***	idem
Posti aggiuntivi a titolo gratuito per Assegnisti di ricerca personale Ricercatore e docente appartenente ai dipartimenti che hanno approvato il corso: 2 per ciascun modulo	idem
Posti aggiuntivi a titolo gratuito riservati al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer: 2 per ciascun modulo (per ciascuna appartenenza)	idem
Riserva di posti per dipendenti enti/aziende (numero ed eventuale quota di iscrizione): no	idem
Modalità di selezione: La selezione dei candidati consiste in un colloquio motivazionale e nella verifica delle competenze personali acquisite in base al curriculum di studi e professionale del candidato, con particolare attenzione alle conoscenze nel campo della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	idem



Quota di iscrizione: 100 euro	idem
Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati iscritti entro il 28° anno di età: no	idem
Titoli di accesso: Il titolo richiesto per l'ammissione alla selezione per l'iscrizione al corso è il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale	idem
Settori Scientifico Disciplinari interessati:	
➤ ING-IND/14	➤ idem
➤ ING-IND/17	➤ idem
➤ ING-IND/35	➤ idem
Elenco dei docenti allegato: si	
Modalità di erogazione: Le attività formative proposte saranno svolte da docenti con competenze multi-disciplinari provenienti dal mondo universitario ma anche da enti ed associazioni di consolidato alto profilo scientifico e culturale e di comprovata esperienza nei settori di studio.	idem
Le lezioni, che si svolgeranno in presenza del docente, saranno di tipo teorico, pratico ed interattivo attraverso la condivisione di	idem



testimonianze ed esperienze dirette vissute dagli stessi partecipanti.	
Ogni docente fornirà il materiale didattico in formato cartaceo e/o elettronico. I partecipanti potranno essere organizzati in gruppi di lavoro e dovranno affrontare in prima persona lo sviluppo di progetti su casi studio specifici. Infine, i risultati che scaturiranno dalle singole attività saranno condivisi ed analizzati criticamente da tutti i partecipanti	idem
Ore di didattica previste: 4 ore per ciascun modulo ore	idem
CFU totali: non previsti	idem
Obblighi di frequenza: La frequenza alle attività formative è obbligatoria per il 90% del totale delle ore di ciascun modulo.	idem
Modalità di verifica dell'apprendimento: non prevista	idem
Piano finanziario allegato: si	idem
Periodo di svolgimento: Novembre 2016 a Luglio 2017	idem

Motivazioni per lo svolgimento del corso nei giorni di sabato e domenica:

Schema rilevazione dati acquisti - Allegato B

Da trasmettere a mezzo e-mail a centrale.acquisti@unifi.it

NITA' AMMINISTRATIVA PROPONENTE	Tipologia beni (fornitura-servizi)	Descrizione dell'approvvigionamento	Importo a base di gara (stanziamento) (SOLO SE SUPERIORE A € 40.000) netto IVA	NOTE
DCMT	fornitura	Macchinario laboratorio: laser assisted cell sorter	€ 480.000,00	2017
DCMT	fornitura	Macchinario di laboratorio: sistema di analisi N-COUNTER per studi genetici	€ 265.500,00	2017
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE ESPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO"	SERVIZI	realizzare "Sensori nanostrutturati" da inserire all'interno di una capsula luminosa a fini terapeutici, intorno a cui si sviluppa il progetto "Capsullight" finanziato dalla Regione Toscana - FAS Salute 2014	€ 80.000,00	2016/2017
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE ESPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO"	FORNITURA	acquisto dello strumento Ion Torrent™ LiquidBiopsy™ Platform (Thermo Fisher, euro 220.000 circa, costi di installazione compresi) come da applicazione al bando AIRC-ente CRF Multi-user Equipment Program 2016 -PI: Prof	220.000,00	2017
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE ESPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO"	FORNITURA	strumento del valore di 166000 euro, con associata assistenza per circa 35000 euro, per un valore totale di circa 200000 euro in un progetto di ricerca che allo stato attuale non sappiamo se verrà finanziato oppure no.	200.000,00	2017
DIDA	Fornitura per Laboratorio Modelli Architettura	Plotter per taglio meccanico di fogli di carta, cartone, cartonlegno e forex	€ 100.000,00	procedura di gara in corso

ALL.M

DIDA	Fornitura per Laboratorio Modelli Architettura	Fresa a controllo numerico	€ 45.000,00	2017
Dipartimento di scienze giuridiche	pubblicazioni di volumi	contratto di collana delle pubblicazioni del Centro studi del Pensiero giuridico moderno	contratto quadro (nel triennio importo complessivo spesa € 139.751)	2014-15-16
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	FORNITURA	FORNITURA DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE	454.000,00	2017-2018 (inviata richiesta a Centrale Acquisto per indizione di una procedura aperta di durata triennale per euro 681.000 più
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	FORNITURA	FORNITURA DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, EDITE DA CASE EDITRICI FRANCESI, SPAGNOLE, PORTOGHESI E BRASILIANE, GRECHE	58.000,00	2017-2018 (inviata richiesta a Centrale Acquisto per indizione di una procedura negoziata di durata triennale per euro 86.760 più
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SERVIZI	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO CATEGORIE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 5 L.381/91 PRESSO LA BIBLIOTECA DI SCIENZE	75.000,00	affidamento per il triennio 2017-2018-2019 (già emesso DECRETO Direttore Generale prot. n. 141126 del 13/10/2016)
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SERVIZI	SERVIZIO DI MICROFILMATURA E COPIA DIGITALE DEI QUOTIDIANI PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE SOCIALI	60.000,00	2017-2018
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SERVIZI	RINNOVO BANCHE DATI ON LINE AIDA E AMADEUS PER ANNO 2018	53.000,00	2017
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SERVIZI	RINNOVO BANCHE DATI ON LINE AIDA E AMADEUS PER ANNO 2019	53.000,00	2018
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SERVIZI	Servizio di catalogazione on-line di materiale librario moderno	300.000,00	2018 (importo indicato fabbisogno biennale 2018-2019)
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	FORNITURA E SERVIZI	FORNITURA DI APPARECCHIATURE RFID, ETICHETTE ELETTRONICHE E SERVIZIO DI INIZIALIZZAZIONE E/O CONVERSIONE TAG ESISTENTI	237.000,00	2017
SIAF	SERVIZI	Acquisizione servizio supporto licenze, dei servizi di outsourcing, di assistenza per i Sistemi Presenze e Concorsi, per la gestione e manutenzione del monitor di rilevazione	€ 69.000,00	2017
SIAF	SERVIZI	Supporto annuale licenze ORACLE per Server Farm di Ateneo	€ 80.000,00	2017

SIAF	SERVIZI	Assistenza annuale apparati HP della Server Farm	€ 98.000,00	2017
SIAF	SERVIZI	Manutenzione annuale gestionale delle biblioteche Aleph (ipotesi rinnovo per 12 mesi da 01/03/2017 - 28/02/2018 per sicurezza rispetto all'avvio di ALMA, scende sotto soglia se rinnovo)	€ 53.000,00	2017
SIAF	SERVIZI	Rinnovo licenze supporto Linux RedHat (scadenza 23/09/2017)	€ 50.000,00	2017
SIAF	FORNITURA	Acquisizione nuovi Firewall di frontiera	€ 120.000,00	2017
SIAF	FORNITURA	Acquisizione Piattaforma wireless	€ 60.000,00	2017
SIAF	FORNITURA	Cablaggio infrastruttura di rete Dipartimento di Scienza della Terra	€ 100.000,00	2017
SIAF	FORNITURA e SERVIZI	Gara acquisizione nuovo applicativo presenze	€ 160.000,00	2017
SIAF	FORNITURA	Acquisizione piattaforma di storage pe il servizio di file server di ateneo	€ 90.000,00	2017
SIAF	FORNITURA	Potenziamento Server Farm: infrastruttura Networking Fibre Channel ed ethernet con Networking ridondato per la business continuity	€ 160.000,00	2017
SIAF	FORNITURA	Potenziamento Server Farm: enclosures attrezzat	€ 200.000,00	2017
SIAF	SERVIZI	Supporto annuale licenze ORACLE per Server Farm di Ateneo	€ 85.000,00	2018
SIAF	SERVIZI	Rinnovo licenze supporto Linux RedHat (scadenza 23/09/2018)	€ 60.000,00	2018
SIAF	SERVIZI	Assistenza annuale apparati HP della Server Farm	€ 110.000,00	2018
SIAF	SERVIZI	Rinnovo licenze SOPHOS antivirus e antispam posta elettronica (scadenza gennaio 2018)	€ 50.000,00	2018

SIAF	FORNITURA	Aggiornamento infrastruttura server farm: server e storage	€ 800.000,00	2018

Schema rilevazione dati acquisti 2017-2018

Da trasmettere a mezzo e-mail a centrale.acquisti@unifi.it

UNITA' AMMINISTRATIVA PROPONENTE	Tipologia beni (fornitura-servizi)	Descrizione dell'approvvigionamento	Importo a base di gara (stanziamento) (SOLO SE SUPERIORE A € 40.000) netto IVA	Anno
DIDA	Fornitura per Laboratorio Modelli Architettura	Plotter per taglio meccanico di fogli di carta, cartone, cartonlegno e forex	€ 100.000,00	procedura di gara in corso
DIDA	Fornitura per Laboratorio Modelli Architettura	Fresa a controllo numerico	€ 45.000,00	2017

The following table shows the results of the experiment. The first column shows the number of trials, the second column shows the number of correct responses, and the third column shows the percentage of correct responses. The data shows that the percentage of correct responses increases as the number of trials increases, indicating that the subject is learning the task.